SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 65

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 21 marzo 2011**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
VIA PRINCIPE UMBERTO 4, 00185 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in Piazza G. Verdi 10 è stato trasferito temporaneamente nella sede di via Principe Umberto 4, 00185 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 dicembre 2010.

Proroga degli organismi collegiali operanti presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. *(11A03702)* . . . . . *Pag.* 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 dicembre 2010.

Proroga degli organismi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. *(11A03701)* . . . . . *Pag.* 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 febbraio 2011.

Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato, per l'anno 2011. *(11A03831)* . . . . . *Pag.* 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 2011.

Scioglimento del consiglio comunale di Grandola ed Uniti e nomina del commissario straordinario *(11A03250)* . . . . . *Pag.* 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 2011.

Scioglimento del consiglio comunale di Anghiari e nomina del commissario straordinario. *(11A03251)* . . . . *Pag.* 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 2011.

Scioglimento del consiglio comunale di Castel del Rio. *(11A03259)* . . . . *Pag.* 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 marzo 2011.

Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Marche nei giorni dal 1° al 6 marzo 2011. *(11A03703)* . . . . *Pag.* 8

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

DECRETO 14 febbraio 2011.

Rinnovo dell'autorizzazione all'impiego in mare dei prodotti assorbenti della società Simat per la bonifica della contaminazione da idrocarburi petroliferi in mare. *(11A03516)* . . . . *Pag.* 8

Ministero della salute

DECRETO 30 dicembre 2010.

Inclusione della sostanza attiva fluoruro di solforile nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2010/38/UE della Commissione. *(11A03668)* . . *Pag.* 9

DECRETO 30 dicembre 2010.

Inclusione della sostanza attiva flonicamid nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2010/29/UE della Commissione. *(11A03669)* . . . . *Pag.* 13

DECRETO 30 dicembre 2010.

Modifica della data di scadenza d'iscrizione della sostanza attiva carbendazim nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2010/70/UE della Commissione. *(11A03670)* . . . . *Pag.* 15

DECRETO 28 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Emma Beetlestone, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico e medico specialista in psichiatria. *(11A03665)* . . . . *Pag.* 16

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 18 febbraio 2011.

Nomina delle consigliere di parità effettiva e supplente della provincia di L'Aquila. *(11A03345)* *Pag.* 17

DECRETO 21 febbraio 2011.

Sostituzione di un componente della Commissione provinciale per i miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed assistenziali in favore di lavoratori agricoli (C.I.S.O.A.). *(11A03260)* . . . . . *Pag.* 40

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 23 febbraio 2011.

Approvazione della stazione di revisione Italfornavi S.r.l., in Elmas, quale stazione di revisione di zattere di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici. *(11A03515)* . . . . *Pag.* 41

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 17 febbraio 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Pomino» al decreto 2 novembre 2010. *(11A03241)* . . . . *Pag.* 41

DECRETO 17 febbraio 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOCG «Carmignano» al decreto 2 novembre 2010. *(11A03242)* . . . . *Pag.* 42

DECRETO 25 febbraio 2011.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela del prosciutto toscano DOP a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Prosciutto Toscano». *(11A03243)* . . . . *Pag.* 43

DECRETO 4 marzo 2011.

Designazione della Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Frosinone quale organo indicato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Peperone di Pontecorvo», registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento dal Reg. (CE) n. 510/06. *(11A03511)* . . . . *Pag.* 45

DECRETO 4 marzo 2011.

Autorizzazione all'organismo denominato «Suolo e Salute Srl» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Carota Novella di Ispica» registrata in ambito Unione europea ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/2006. *(11A03512)* . . . . *Pag.* 46

PROVVEDIMENTO 8 marzo 2011.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Pecorino Sardo» registrata in qualità di Denominazione di Origine Protetta in forza al Regolamento CE n. 1263 del 1° luglio 1996. *(11A03732)* . . . . *Pag.* 47

PROVVEDIMENTO 15 marzo 2011.

Iscrizione della denominazione «Miele delle Dolomiti Bellunesi» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. *(11A03974)* . . . . *Pag.* 53

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 28 gennaio 2011.

Scioglimento della cooperativa «La Favorita società cooperativa», in Corato e nomina del commissario liquidatore. *(11A03252)*. . . . . *Pag.* 63

DECRETO 28 gennaio 2011.

Scioglimento della cooperativa «Cooperativa produttori latte del Montefeltro società cooperativa», in Montecopiolo e nomina del commissario liquidatore. *(11A03253)* . . . . *Pag.* 63

DECRETO 28 gennaio 2011.

Sostituzione del commissario liquidatore della società «U.L. Utilities Line - Società cooperativa a r.l.», in Moiano. *(11A03254)* . . . . *Pag.* 64

DECRETO 4 marzo 2011.

Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare e nella piattaforma continentale. *(11A03513)* *Pag.* 64

DECRETO 8 marzo 2011.

Emissione di francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica "Made in Italy" dedicati ai formaggi DOP: Gorgonzola, Parmigiano Reggiano, Mozzarella di Bufala Campana e Ragusano, nei valori di € 0,60 per ciascun soggetto. *(11A03892)*. . . . . *Pag.* 69

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLA PUBBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

DECRETO 22 dicembre 2010.

Utilizzo del fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico. *(11A03729)* *Pag.* 70

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINAZIONE 8 marzo 2011.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Sprycel» (dasatinib). (Determinazione n. 2129/2011). *(11A03666)* . . . . *Pag.* 75

Commissione di vigilanza sui fondi pensione

DELIBERAZIONE 9 marzo 2011.

Determinazione della misura, dei termini e delle modalità di versamento del contributo dovuto alla Covip da parte delle forme pensionistiche complementari nell'anno 2011. *(11A03731)* . . *Pag.* 77

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Flutamide Hexal» con conseguente modifica stampati. *(11A03667)* . . . . *Pag.* 78

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Articaina Ogna» *(11A03671)*. . . . . *Pag.* 78

Autorità di bacino del fiume Po

Adozione della deliberazione n. 7/2010 relativa al piano assetto idrogeologico del fiume Po *(11A03672)* *Pag.* 79

Ministero degli affari esteri

Istituzione del Consolato onorario in Argirocastro (Albania) *(11A03730)*. . . . . *Pag.* 79

Ministero dell'economia e delle finanze

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo dell'8 marzo 2011 *(11A03832)* . . . . *Pag.* 80

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 9 marzo 2011 *(11A03833)* . . . . *Pag.* 80

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 10 marzo 2011 *(11A03834)* . . . . *Pag.* 81

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo dell'11 marzo 2011 *(11A03835)* . . . . *Pag.* 82

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 14 marzo 2011 *(11A03836)* . . . . *Pag.* 82

Ministero dell'interno

Approvazione del trasferimento di sede della Casa in Monza dell'Istituto delle Suore di Nostra Signora della Carità del Buon Pastore, in Monza. *(11A03514)*. . . . . *Pag.* 83

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Parere della commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro sul concetto di eccezionalità di cui al punto 3.1.4 dell'allegato VI al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. *(11A03367)* . . . . *Pag.* 83

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al provvedimento 1° marzo 2010 della Banca d'Italia, recante: «Disciplina della verifica dell'aggiudicazione provvisoria, ai sensi degli articoli 11, comma 5, e 12, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. (Provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 60 del 14 marzo 2011). *(11A03863)* . . . . *Pag.* 84

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 75

Ministero della salute

DECRETO 11 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Thomas Mini Susan, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A03091)*

DECRETO 11 febbraio 2011.

Riconoscimento, al sig. George Sojan, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A03092)*

DECRETO 14 febbraio 2011.

Riconoscimento, al sig. Thomas Shaiju, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A03093)*

DECRETO 14 febbraio 2011.

Riconoscimento, al sig. Choorapuzha Scaria Ebin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A03094)*

DECRETO 14 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Joseph Anumol, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A03095)*

DECRETO 14 febbraio 2011.

Riconoscimento, al sig. Dridi Rached, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A03096)*

DECRETO 14 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Mathew Elby, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A03097)*

DECRETO 14 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Stefan Laura Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A03098)*

DECRETO 14 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Cruceru Constanta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A03099)*

DECRETO 14 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Cotu Maria Ioana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A03100)*

DECRETO 14 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Ciobanu Daniela Simona, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A03101)*

DECRETO 14 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Deloiu Daniela Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A03102)*

DECRETO 14 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Lupes Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A03103)*

DECRETO 14 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Calota Viorica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A03104)*

DECRETO 14 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Ciubotaru Daniela Eugenia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A03105)*

DECRETO 14 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Ceraceanu Madalina Nicoleta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A03106)*

DECRETO 14 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Apachitei Andreea, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A03107)*

DECRETO 14 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Salafi Silvia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A03108)*

DECRETO 15 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Gengiu Dumitru, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A03109)*

DECRETO 15 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Mindoiu Nina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A03110)*

DECRETO 15 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Dumitru Florentina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A03111)*

DECRETO 15 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Georgescu Mugurel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A03112)*

DECRETO 15 febbraio 2011.

Riconoscimento, al sig. Medve Zsolt Ioan, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A03113)*

DECRETO 15 febbraio 2011.

Riconoscimento, al sig. Andrioaie Gabriel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A03114)*

DECRETO 15 febbraio 2011.

Riconoscimento, al sig. Iancu Daniel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A03115)*

DECRETO 15 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Ghiorchitoiu Eleonora Vasilica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A03116)*

DECRETO 15 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Chis Irina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A03117)*

DECRETO 15 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Luchiancenco Liliana Laura, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A03118)*

DECRETO 15 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Adam Tatiana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A03119)*

DECRETO 15 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Amaricai Alina Marlena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A03120)*

DECRETO 15 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Cananau Liliana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A03121)*

DECRETO 15 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Tanasa Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A03122)*

DECRETO 15 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Ciobanu Ana Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A03123)*

DECRETO 15 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Duman Iuliana Cerasela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A03124)*

DECRETO 15 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Bumbacea Rodica Luminita, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A03125)*

DECRETO 15 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Agudaru Cristina Magdalena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A03126)*

DECRETO 15 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Zarnescu Felicia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A03127)*

DECRETO 18 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Ben Hadj Ep Seghiri Asma, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A03128)*

DECRETO 18 febbraio 2011.

Riconoscimento, al sig. Sghairi Ali, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A03129)*

DECRETO 18 febbraio 2011.

Riconoscimento, al sig. Carneiro Teijeiro Damián, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A03130)*

DECRETO 18 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Van Dijk Aafje Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A03131)*

DECRETO 18 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Wrona Grażyna, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A03132)*

DECRETO 23 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra kalliyathparambil Poulose Jessy, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A03133)*

DECRETO 23 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Jose Bindu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A03134)*

DECRETO 23 febbraio 2011.

Riconoscimento, al sig. Karipperi Francis Frenish, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A03135)*

DECRETO 23 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Kizhakkedath Chinchu Joseph, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A03136)*

DECRETO 23 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Puthenpurackel Thomas Divya, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A03137)*

DECRETO 23 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Mundadan Paul Dharsana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A03138)*

DECRETO 23 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Chacko Lija, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A03139)*

DECRETO 23 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Nellanattu Mary Shini, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A03140)*

DECRETO 23 febbraio 2011.

Riconoscimento, al sig. Mathew Francis, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A03141)*

DECRETO 23 febbraio 2011.

Riconoscimento, al sig. Ouerfelli Bilel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A03142)*

DECRETO 23 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Ciochina Anuta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A03143)*

DECRETO 23 febbraio 2011.

Riconoscimento, al sig. Mehedintiu Petre-Ovidiu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A03144)*

DECRETO 23 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Murarescu Iuliana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A03145)*

DECRETO 24 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Anghel Maria Loredana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A03146)*

DECRETO 24 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Zamfir Sidonia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A03147)*

DECRETO 24 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Oprisan Lenuta Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A03148)*

DECRETO 24 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Toplicenau Andreea Diana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A03149)*

DECRETO 24 febbraio 2011.

Riconoscimento, al sig. Zaharia Ion, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A03150)*

DECRETO 25 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Moraru Nina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A03151)*

DECRETO 25 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Dos Santos Jeandra Junielle Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A03152)*

DECRETO 25 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Scutari Oxana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A03153)*

DECRETO 25 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Binhardi Feltrin Denise, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A03154)*

DECRETO 25 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Angeloni Raquel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A03155)*

DECRETO 25 febbraio 2011.

Riconoscimento, al sig. Surguci Simion, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A03156)*

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 dicembre 2010.

Proroga degli organismi collegiali operanti presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121», ed in particolare l'art. 1, comma 1, che ha istituito il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, ed in particolare l'art. 1, comma 2, recante l'istituzione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 2004, n. 244, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali»;

Visto l'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante disposizioni in ordine alla riduzione della spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per organi collegiali ed altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, nonché al riordino di tali organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 107, recante «Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a norma dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248»;

Visto l'art. 7, comma 3 del decreto-legge n. 248/2007, convertito in legge 28 febbraio 2008, n. 31, che ha trasferito le funzioni, le attività e le risorse finanziarie del Comitato nazionale per l'emersione del lavoro non regolare di cui all'art. 78 della legge n. 448/1998, alla Cabina nazionale di regia sull'emersione del lavoro nero ed irregolare, istituita con decreto ministeriale 11 ottobre 2007, ai sensi dell'art. 1, comma 1156, lettera *a)* della legge n. 296/2006;

Ritenuto di ridisciplinare il funzionamento e l'organizzazione della Cabina nazionale di regia sull'emersione del lavoro nero ed irregolare, di cui al citato decreto ministeriale 11 ottobre 2007, riducendone la composizione;

Visti, altresì, il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 96, nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 2007, entrambi recanti «Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero della solidarietà sociale, a norma dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248»;

Visto l'art. 1, commi 1, 4 e 14 del citato decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008, n. 121, che ha, tra l'altro, trasferito al Ministero del lavoro e delle politiche sociali le funzioni già attribuite al Ministero della solidarietà sociale, trasferendo, altresì, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri i compiti in materia di politiche antidroga e le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili, esercitate anche avvalendosi dell'Osservatorio per il disagio giovanile legato alle dipendenze, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 96;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e, in particolare, l'art. 61, con il quale è stabilito che, a decorrere dall'anno 2009, la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del comma 5 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione delle autorità indipendenti, per organi collegiali ed altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, è ridotta del 30 per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2007;

Visto l'art. 68 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, ed in particolare il comma 1, che prevede le ipotesi di esclusione dalla proroga di cui al comma 2-*bis* dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, in legge 4 agosto 2006, n. 248;

Visto, altresì, il comma 2 del medesimo art. 68, secondo il quale, nei casi in cui, in attuazione del comma 2-*bis* del citato art. 29 del decreto-legge n. 223 del 2006, sia riconosciuta l'utilità degli organismi collegiali, la proroga è concessa per un periodo non superiore a due anni, con obbligo di previsione di ulteriori obiettivi di contenimento dei trattamenti economici da corrispondere ai componenti, privilegiando i compensi collegati alla presenza, rispetto a quelli forfettari od omnicomprensivi e stabilendo l'obbligo, a scadenza dei contratti, di nominare componenti la cui sede di servizio coincida con la località sede dell'organismo;

Visto il decreto interministeriale 26 agosto 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 ottobre 2009, n. 249, recante «Composizione e modalità di funzionamento del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale», emanato in applicazione del citato art. 61 del decreto-legge n. 112/2008;

Ritenuto di ridisciplinare la composizione del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale, riducendola ulteriormente;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante: «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica» ed, in particolare, l'art. 6, comma 1, che prevede che a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso, «la partecipazione agli organi collegiali di cui all'art. 68, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera»;

Viste le relazioni sull'attività svolta nel biennio 2007-2009, presentate, ai sensi dell'art. 3 dei citati decreti del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 107 e n. 96, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali per ciascuno degli organismi attualmente operanti presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per i quali viene dichiarata la perdurante utilità, che si valuta positivamente, proponendosene conseguentemente la proroga per un biennio, a decorrere rispettivamente dal 10 agosto 2010 per gli organismi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 107, e dal 2 agosto 2010 per gli organismi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 96, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia;

Preso atto del carattere tecnico e di elevata specializzazione degli organismi citati;

Rilevata, dunque, la conseguente necessità di provvedere alla proroga, per un biennio, degli organismi di cui agli articoli 1 e 2, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *d)* ed *e)* del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 107, nonché degli organismi di cui all'art. 1, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)* ed *i)* del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 96;

Su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Decreta:

Art. 1.

Proroga degli organismi

1. Gli organismi di cui agli articoli 1 e 2, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *d)* ed *e)* del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 107, sono prorogati per un biennio a decorrere dal 10 agosto 2010, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del medesimo decreto e dall'art. 68, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. Sono, altresì, prorogati per un biennio a decorrere dal 2 agosto 2010 gli organismi di cui all'art. 1, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)* ed *i)* del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 96, ai sensi per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del medesimo decreto e dall'art. 68, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Art. 2.

Composizione del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale

1. Il Nucleo di valutazione della spesa previdenziale di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 107, è composto da sette esperti, con particolare competenza ed esperienza in materia previdenziale nei diversi profili giuridico, economico, statistico ed attuariale, nonché dal Direttore generale per le politiche previdenziali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Alle riunioni sono invitati a partecipare un rappresentante della Banca d'Italia, un rappresentante dell'Agenzia delle entrate ed un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

2. Il presidente del Nucleo, che coordina l'intera struttura, è nominato tra gli esperti indicati al comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 3.

Cabina nazionale di regia sull'emersione del lavoro nero e irregolare

1. La Cabina nazionale di regia, in cui sono confluite le competenze e le risorse finanziarie del Comitato nazionale per l'emersione del lavoro irregolare di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)* del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 107, ha sede presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e concorre allo sviluppo, alla promozione, implementazione e monitoraggio delle politiche di contrasto al lavoro sommerso ed irregolare, con particolare riguardo alle misure previste nel «Piano straordinario di vigilanza agricoltura/edilizia Calabria - Campania - Puglia - Sicilia - anno 2010», approvato dal Consiglio dei Ministri del 28 gennaio 2010, anche attraverso la realizzazione di campagne nazionali di informazione e diffusione delle novità legislative in materia di lavoro accessorio.

2. La Cabina di regia è presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed in sua assenza dal Segretario generale, ed è composta da membri permanenti in rappresentanza delle seguenti amministrazioni ed organismi:

Ministero dell'interno;

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità;

Agenzia delle entrate;

Ministero dello sviluppo economico;

la consigliera nazionale di parità;

Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);

Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);

comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro;

i direttori generali della Direzione generale del mercato del lavoro e della Direzione generale per l'attività ispettiva.

3. Ai lavori della Cabina di regia possono essere invitati a partecipare, in ragione degli specifici argomenti trattati aventi rilevanza territoriale, i rappresentanti delle regioni, delle province autonome e degli enti locali interessati. Possono, altresì, essere invitati a partecipare rappresentanti del mondo dell'associazionismo e del terzo settore, nonché rappresentanti di enti, organismi ed organizzazioni.

4. Per l'espletamento delle proprie funzioni di segreteria, la cabina di regia si avvale di un contingente massimo di quattro unità in servizio presso le direzioni indicate al punto 1). La sede e le unità verranno individuate con successivo decreto ministeriale.

5. La Cabina di regia può avvalersi del supporto tecnico dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) e dell'Agenzia Italia lavoro, nei rispettivi ambiti di competenza.

6. Dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento è abrogato il decreto ministeriale 11 ottobre 2007, concernente l'istituzione della Cabina nazionale di regia sull'emersione del lavoro nero ed irregolare.

Art. 4.

Riduzione di spesa per gli organismi

1. Fermo quanto previsto dall'art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la spesa complessiva degli organismi di cui al presente provvedimento, ivi compresi gli oneri di funzionamento e gli eventuali compensi per i componenti, a decorrere dall'anno 2009 e fino al 30 maggio 2010, è ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'esercizio finanziario 2007.

2. Dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, la partecipazione agli organi collegiali di cui all'art. 68, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute, ove previsto dalla normativa vigente. Eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di trenta euro a seduta giornaliera.

3. In sede di rinnovo della composizione degli organismi collegiali di cui agli articoli 1, commi 1 e 2, 2 e 3 sono nominati componenti la cui sede di servizio coincida con la località in cui hanno sede gli organismi medesimi, ovvero ai componenti di tali organismi non verranno corrisposti rimborsi spese per missione dalla residenza alla sede dell'organismo medesimo.

Art. 5.

Principio di equilibrio di genere

1. I componenti degli organismi di cui al presente decreto sono nominati nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini.

Art. 6.

Disposizione transitoria

1. Resta ferma la naturale scadenza dei componenti degli organismi di cui all'art. 1, commi 1 e 2 del presente decreto, in carica alla cessazione del termine di durata degli organismi previsto rispettivamente dall'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 107 e dall'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 96.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 6 dicembre 2010

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
LETTA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 2011
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 259

11A03702

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 dicembre 2010.

Proroga degli organismi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 5 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante disposizioni in ordine alla riduzione della spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per organi collegiali ed altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, nonché alla soppressione ovvero al riordino e alla proroga dei medesimi;

Visto l'art. 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;

Visto il proprio decreto 4 maggio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 agosto 2007, n. 198, di individuazione e riordino, ai sensi del citato art. 29, comma 2, del decreto legge n. 223 del 2006, degli organismi collegiali istituiti in via amministrativa operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il parere del Consiglio di Stato n. 2358 del 2010, Adunanza del 19 maggio 2010 della Sezione Prima, relativo alla applicabilità del precitato art. 68, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 112 del 2008, a taluni organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato Generale, vale a dire la Commissione interministeriale per le intese con le confessioni religiose, la Commissione consultiva per la libertà religiosa, la Commissione governativa per l'attuazione delle disposizioni dell'accordo tra Italia e Santa Sede firmato il 18 febbraio 1984 ed il Comitato nazionale per la bioetica;

Ritenuto di dover procedere alla valutazione della perdurante utilità degli organismi operanti presso il Dipartimento per il coordinamento amministrativo e presso il Dipartimento per gli affari regionali, di cui alla tabella 1 allegata al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 2007, riservandosi di provvedere con separato provvedimento per gli organismi operanti presso l'Ufficio del Segretario generale di cui al citato parere del Consiglio di Stato;

Considerato che il Comitato tecnico per la predisposizione delle norme di attuazione per la regione siciliana in materia di finanza regionale, operante presso il Dipartimento per gli affari regionali, ha esaurito i propri compiti e, quindi, non si ravvisa la necessità di disporne la proroga;

Ritenuto che la Commissione interministeriale di coordinamento International Oil Pollution Found istituita ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 agosto 1999, operante presso il Dipartimento per il coordinamento amministrativo, il Comitato tecnico paritetico per la toponomastica in provincia di Bolzano istituito ai sensi del decreto del Ministro degli affari regionali del 3 giugno 2004, n. 305 e il Comitato consultivo per la tutela delle minoranze linguistiche storiche istituito ai sensi del decreto ministeriale 17 marzo 2000, operanti presso il Dipartimento per gli affari regionali, non rientrano nelle ipotesi di esclusione della proroga previste nel predetto art. 68, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008;

Visto il comma 2 del citato art. 68, secondo il quale nei casi in cui, in attuazione del comma 2-*bis* del citato art. 29 del decreto-legge n. 223 del 2006, sia riconosciuta l'utilità degli organismi collegiali, la proroga è concessa per un periodo non superiore a due anni e debbono, inoltre, prevedersi ulteriori obiettivi di contenimento dei trattamenti economici da corrispondere ai componenti privilegiando i compensi collegati alla presenza rispetto a quelli forfettari od omnicomprensivi e stabilendo l'obbligo, a scadenza dei contratti, di nominare componenti la cui sede di servizio coincida con la località sede dell'organismo;

Viste le relazioni sull'attività svolta nel triennio 2007/2010, presentate dai predetti organismi, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 2007, per i quali, conseguentemente, si valuta positivamente la perdurante utilità e si propone la proroga per un biennio;

Preso atto delle specifiche professionalità e dei compiti estremamente tecnici attribuiti ai componenti degli organismi sopra citati;

Rilevata dunque la necessità di provvedere alla conseguente proroga, per un biennio, della Commissione interministeriale di coordinamento International Oil Pollution Found istituita ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 agosto 1999, del Comitato tecnico paritetico per la toponomastica in provincia di Bolzano istituito ai sensi del decreto del Ministro degli affari regionali del 3 giugno 2004, n. 305 e del Comitato consultivo per la tutela delle minoranze linguistiche storiche istituito ai sensi del decreto ministeriale 17 marzo 2000;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. I seguenti organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri sono ritenuti utili e sono prorogati per un biennio, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 29, comma 2-*bis*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dall'art. 68 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:

a) Dipartimento per il coordinamento amministrativo:

Commissione interministeriale di coordinamento International Oil Pollution Found, istituita ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 agosto 1999.

b) Dipartimento oer gli affari regionali;

Comitato tecnico paritetico per la toponomastica in provincia di Bolzano, istituito ai sensi del decreto del Ministro degli affari regionali del 3 giugno 2004, n. 305;

Comitato consultivo per la tutela delle minoranze linguistiche storiche, istituito ai sensi del decreto ministeriale 17 marzo 2000.

2. La partecipazione agli organi collegiali di cui al precedente comma è onorifica e può dare luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute.

3. In sede di rinnovo della composizione degli organismi collegiali di cui al comma 1, nel caso di designazione di nuovi componenti per i quali è prevista la stipula di un contratto, si applica l'art. 68, comma 2, ultima parte, del decreto-legge n. 112 del 2008 che prevede l'obbligo, a scadenza dei contratti, di nominare componenti la cui sede di servizio coincida con la località sede dell'organismo.

4. La spesa degli organismi di cui al comma 1 è ridotta in misura tale da assicurare, unitamente alle riduzioni di spesa relative agli altri organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un contenimento della spesa complessiva non inferiore a quello conseguito in attuazione del citato art. 29 del decreto-legge n. 223 del 2006. Per l'anno 2010, la riduzione opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra l'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3 del citato art. 68 ed il 31 dicembre 2010.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 15 dicembre 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 2011
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 260

11A03701

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 febbraio 2011.

Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato, per l'anno 2011.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto, in particolare, l'art. 3 del testo unico sull'immigrazione, il quale dispone che la determinazione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base dei criteri generali per la definizione dei flussi d'ingresso individuati nel Documento programmatico triennale, relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, e che «in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri può provvedere in via transitoria, con proprio decreto, entro il 30 novembre, nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni, regolamento recante norme di attuazione del testo unico sull'immigrazione;

Visto, in particolare, l'art. 38-*bis* del regolamento recante norme di attuazione del testo unico sull'immigrazione, sopra citato, che prevede la possibilità che il datore di lavoro dello straniero che si trova nelle condizioni di cui all'art. 5, comma 3-*ter* del predetto testo unico, possa richiedere il rilascio di un nulla osta al lavoro pluriennale in favore del medesimo lavoratore;

Considerato che il Documento programmatico triennale non è stato emanato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 91 del 20 aprile 2010, concernente la Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali e di altre categorie nel territorio dello Stato per l'anno 2010, che prevede una quota complessiva di 80.000 unità per i lavoratori extracomunitari stagionali;

Rilevato che è necessario definire la quota di lavoratori extracomunitari stagionali da ammettere in Italia per l'anno 2011, al fine di rendere disponibili i lavoratori indispensabili, in particolare, per le esigenze del settore agricolo e del settore turistico-alberghiero e che, allo scopo, può provvedersi, in via di programmazione transitoria, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nel limite delle corrispondenti quote stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2010, in quanto ultimo decreto emanato per la tipologia dei lavoratori extracomunitari stagionali;

Considerato che, al fine di semplificare ed ottimizzare procedure e tempi per l'impiego da parte dei datori di lavoro dei lavoratori extracomunitari stagionali, è opportuno incentivare le richieste di nulla osta al lavoro pluriennali, secondo quanto previsto dalle disposizioni del Testo unico sull'immigrazione e del relativo regolamento di attuazione, sopra richiamate;

Decreta:

Art. 1.

1. In via di programmazione transitoria delle quote massime di ingresso di lavoratori non comunitari per l'anno 2011, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero entro una quota di 60.000 unità, da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. La quota di cui al comma 1 riguarda:

a) i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Repubblica ex Jugoslava di Macedonia, Repubblica delle Filippine, Kosovo, Croazia, India, Ghana, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Gambia, Niger e Nigeria;

b) i lavoratori subordinati stagionali non comunitari dei seguenti Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto.

Art. 2.

1. Nella quota di cui al comma 1 dell'art. 1 sono ricompresi anche i lavoratori non comunitari, cittadini dei Paesi indicati nelle lettera *a)* e *b)* del comma 2 del medesimo art. 1, che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.

2. Le disposizioni attuative relative alle procedure informatiche concernenti l'ingresso per lavoro subordinato stagionale pluriennale saranno definite dal Ministero dell'interno di intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministero degli affari esteri, con apposita circolare da pubblicarsi sui siti istituzionali delle predette Amministrazioni.

3. Nessuna innovazione è introdotta in relazione alle procedure di ingresso e rilascio del nulla osta per lavoro subordinato stagionale annuale.

Roma, 17 febbraio 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 2011
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri registro n. 6, foglio n. 310.

11A03831

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 2011.

Scioglimento del consiglio comunale di Grandola ed Uniti e nomina del commissario straordinario

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 13 e 14 aprile 2008 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Grandola ed Uniti (Como);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 2 febbraio 2011, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Grandola ed Uniti (Como) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Domenico Roncagli è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 2011

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Grandola ed Uniti (Como) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 e 14 aprile 2008, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Edoardo Sangalli.

Il citato amministratore, in data 2 febbraio 2011, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Como ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 23 febbraio 2011, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, a 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Grandola ed Uniti (Como) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Domenico Roncaglia.

Roma, 23 febbraio 2011

Il Ministro dell'interno: MARONI

11A03250

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 2011.

Scioglimento del consiglio comunale di Anghiari e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Anghiari (Arezzo);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 24 gennaio 2011, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano

gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Anghiari (Arezzo) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Rosalba Guarino è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 2011

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Anghiari (Arezzo) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Danilo Bianchi.

Il citato amministratore, in data 24 gennaio 2011, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Arezzo ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 14 febbraio 2011, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Anghiari (Arezzo) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Rosalba Guarino.

Roma, 22 febbraio 2011

Il Ministro dell'interno: MARONI

11A03251

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 2011.

Scioglimento del consiglio comunale di Castel del Rio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati eletti il consiglio comunale di Castel del Rio (Bologna) ed il sindaco nella persona del signor Giovannino Bemabei;

Vista la delibera n. 8 del 17 febbraio 2011 con la quale il consiglio comunale di Castel del Rio (Bologna) ha preso atto dello stato di impedimento permanente allo svolgimento da parte del sindaco delle funzioni istituzionali;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'Interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Castel del Rio (Bologna) è sciolto.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 2011

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Castel del Rio (Bologna) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Giovannino Bernabei.

Con atto in data 16 febbraio 2011 il suddetto amministratore ha convocato il consiglio comunale, in adunanza urgente, in relazione alla propria condizione di salute, comprovata da certificazione medica, che costituisce impedimento permanente all'esercizio delle funzioni connesse al mandato.

Il consiglio comunale di Casta del Rio (Bologna), con deliberazione n. 8 del 17 febbraio 2011, a seguito dell'accertamento di cui sopra, ha preso atto della causa di impedimento permanente allo svolgimento da parte del sindaco delle funzioni istituzionali.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 269, in base al quale l'impedimento permanente del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Castel del Rio (Bologna).

Roma, 22 febbraio 2011

Il Ministro dell'interno: MARONI

11A03259

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 marzo 2011.

Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Marche nei giorni dal 1° al 6 marzo 2011.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che il territorio della regione Marche nei giorni dal 1° al 6 marzo 2011 è stato colpito da fenomeni temporaleschi diffusi di eccezionale intensità che hanno provocato esondazioni di corsi d'acqua, allagamenti, movimenti franosi e mareggiate, causando danni alle infrastrutture ed agli edifici pubblici e privati, nonché una grave situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità ed una grave compromissione delle attività commerciali, industriali ed agricole delle zone interessate;

Considerato, altresì, che i summenzionati eventi hanno determinato la perdita di tre vite umane e l'evacuazione di numerose persone dalle loro abitazioni;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto, pertanto, necessario, provvedere tempestivamente a porre in essere ogni azione urgente finalizzata al superamento della grave situazione derivante dai citati eventi mediante il ricorso a mezzi e poteri straordinari;

Viste le iniziative poste in essere dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in attuazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2010, recante: «Indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri da adottare ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225»;

Ritenuto quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Vista la richiesta del presidente della regione Marche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 marzo 2011;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è dichiarato, fino al 31 marzo 2012, lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Marche nei giorni dal 1° al 6 marzo 2011.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

11A03703

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 14 febbraio 2011.

Rinnovo dell'autorizzazione all'impiego in mare dei prodotti assorbenti della società Simat per la bonifica della contaminazione da idrocarburi petroliferi in mare.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE

Visto il decreto del direttore generale per la difesa del mare in data 23 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 35 del 12 febbraio 2003, dettante disposizioni per la «Definizione delle procedure per il riconoscimento di idoneità dei prodotti disperdenti ed assorbenti da impiegare in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi», così come modificato dal decreto del Ministero direttore generale per la protezione della natura in data 24 febbraio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 58 del 1° marzo 2004;

Visto il decreto del direttore generale per la protezione della natura DEC/DPN/2267 del 27 novembre 2007 che riconosce l'idoneità tecnica, ai sensi del citato decreto direttoriale 23 dicembre 2002, all'impiego in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi dei prodotti assorbenti denominati SAL-O-BOOM-130, SAL-O-BOOM-205, SAL-O-1200, SAL-O-2500, TAM-O-W-DS-410, TAM-O-E-DS-100, TAM-O-E-DS-200, ROT-O-E-965, ROT-O-E-483, ROT-O-W-380, ROT-O-W-760;

Vista l'istanza prodotta dalla società Simat S.r.l. in data 16 novembre 2010, diretta ad ottenere una estensione del periodo di validità del riconoscimento di idoneità dei prodotti assorbenti denominati SAL-O-BOOM-130, SAL-O-BOOM-205, SAL-O-1200, SAL-O-2500, TAM-O-W-DS-410, TAM-O-E-DS-100, TAM-O-E-DS-200, ROT-O-E-965, ROT-O-E-483, ROT-O-W-380, ROT-O-W-760;

Considerato che il riconoscimento di idoneità all'uso in mare di prodotti per la bonifica della contaminazione da idrocarburi petroliferi, ai sensi del decreto direttoriale 23 dicembre 2002, ha durata triennale ed è rinnovabile;

Considerato che gli enti tecnici di riferimento non hanno segnalato l'introduzione, dalla emanazione del citato decreto direttoriale del 23 dicembre 2002, di significativi aggiornamenti delle metodologie atte a valutare l'efficacia, la stabilità e la tossicità dei prodotti disinquinanti, e che pertanto la documentazione tecnica necessaria (scheda di identificazione e test di stabilità, di efficacia e di tossicità) relativa ai prodotti assorbenti summenzionati ed agli atti di questa direzione sia da considerarsi ancora valida;

Viste le note dell'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (nota prot. n. 1543 del 18 gennaio 2011) e dell'istituto superiore di sanità (nota prot. n. 2018 del 17 gennaio 2011), che esprimono parere favorevole alla estensione del periodo di validità dei prodotti assorbenti denominati SAL-O-BOOM-130, SAL-O-BOOM-205, SAL-O-1200, SAL-O-2500, TAM-O-W-DS-410, TAM-O-E-DS-100, TAM-O-E-DS-200, ROT-O-E-965, ROT-O-E-483, ROT-O-W-380, ROT-O-W-760, alla luce di quanto dichiarato dalla società Simat S.r.l. circa le immutate caratteristiche del suddetto prodotto dalla data del suo riconoscimento di idoneità;

Ritenuto che non ci siano elementi ostativi alla concessione della estensione del periodo di validità del riconoscimento di idoneità tecnica del prodotto summenzionato;

Decreta:

Art. 1.

La validità del riconoscimento di idoneità all'uso in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi dei prodotti assorbenti denominati SAL-O-BOOM-130, SAL-O-BOOM-205, SAL-O-1200, SAL-O-2500, TAM-O-W-DS-410, TAM-O-E-DS-100, TAM-O-E-DS-200, ROT-O-E-965, ROT-O-E-483, ROT-O-W-380, ROT-O-W-760 di cui al DEC/DPN/2267 del 27 novembre 2007, è estesa per ulteriori 3 anni dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2011

Il direttore generale: GRIMALDI

11A03516

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 30 dicembre 2010.

Inclusione della sostanza attiva fluoruro di solforile nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2010/38/UE della Commissione.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, l'articolo 8, paragrafo 1 e l'articolo 13;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti i Livelli Massimi di Residui (LMR) di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente l'istituzione del Ministero della salute e l'incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;

Vista la direttiva 2010/38/UE della Commissione, concernente l'iscrizione della sostanza attiva fluoruro di solforile nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Tenuto conto che il Regno Unito è stato designato Stato membro relatore della sostanza attiva fluoruro di solforile;

Considerato che lo Stato membro relatore, ha effettuato il lavoro di valutazione, in conformità alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE, relativamente per gli impieghi proposti dal Notificante, trasmettendo alla Commissione il relativo rapporto di valutazione;

Considerato che successivamente il rapporto di valutazione della sostanza attiva fluoruro di solforile, è stato riesaminato dagli Stati membri e dall'Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) e presentato alla Commissione in forma di rapporto scientifico dell'EFSA;

Considerato che detto rapporto di valutazione è stato riesaminato dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del Comitato Permanente per la Catena Alimentare;

Considerato che sulla base del citato rapporto di riesame è emerso che i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva fluoruro di solforile soddisfano in linea di massima le prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)* e dell'art. 5, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE in particolare per quanto riguarda gli usi presi in considerazione e specificati nel rapporto di riesame della Commissione;

Considerato che a norma dell'art. 6, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE l'iscrizione di una sostanza attiva può essere subordinata a condizioni, nel caso della sostanza attiva fluoruro di solforile, la conferma dell'iscrizione nell'allegato I è subordinata alla presentazione, entro il 31 agosto 2012, da parte del Notificante, di ulteriori informazioni legate alle condizioni di lavorazione dei prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva;

Ritenuto pertanto di dover procedere al recepimento della direttiva 2010/38/UE della Commissione, con l'inserimento della sostanza attiva fluoruro di solforile nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n.194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;

Considerato che in fase di attuazione della direttiva 2010/38/UE si deve tenere conto delle limitazioni e delle prescrizioni riportate, per la sostanza attiva in questione, nel relativo rapporto di riesame, messo a disposizione degli interessati, secondo i tempi e le modalità riportati nelle parti A e B dell'allegato al presente decreto;

Considerato il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 ed in particolare l'articolo 13, comma 4, e la «Linea guida» del 7 settembre 2010, disponibile sul portale di questo ministero all'indirizzo www.salute.gov.it, per quanto riguarda lo smaltimento delle scorte dei prodotti fitosanitari revocati;

Considerato che la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, contenenti tale sostanza attiva, deve tener conto anche delle disposizioni indicate agli articoli 93 e 94, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, che stabilisce norme in materia ambientale ed in particolare per la tutela di aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento;

Considerato che deve essere concesso un adeguato periodo di tempo agli Stati membri per rivedere le autorizzazioni esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva fluoruro di solforile.

Decreta:

Art. 1.

Iscrizione delle sostanze attive

1. La sostanza attiva fluoruro di solforile è iscritta, fino al 31 ottobre 2020, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.

Art. 2.

Adeguamenti di fase 1

1. Il Ministero della salute adotta, entro il 28 febbraio 2011, i provvedimenti amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva verificando in particolare che:

a) i prodotti fitosanitari in questione rispettino le limitazioni e le condizioni riportate nell'allegato al presente decreto, ad eccezione di quelle di cui alla parte B,

b) i titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva fluoruro di solforile , posseggano o possano accedere ad un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

2. Ai fini di cui al comma 1, i titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva fluoruro di solforile, presentano al Ministero della salute, entro il 31 gennaio 2011 in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto;

3. I prodotti fitosanitari risultati non conformi al termine delle verifiche di cui ai commi 1 e 2, sono revocati a partire dal 1° marzo 2011, il Ministero della salute provvederà poi a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.

Art. 3.

Adeguamenti di fase II

1. Ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenente la sostanza attiva come unica sostanza attiva o associate ad altre sostanze attive, iscritte entro il 31 agosto 2010 nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, forma oggetto di riesame alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del suddetto decreto.

2. A tal fine, i titolari di autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui al comma 1, presentano al Ministero della salute, per ogni prodotto fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, entro il 31 maggio 2011. Tali autorizzazioni saranno adeguate o revocate entro il 29 febbraio 2012 a conclusione della valutazione effettuata secondo i principi uniformi e dando applicazione alle disposizioni specifiche della parte B dell'allegato al presente decreto.

3. I prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva fluoruro di solforile, in associazione con altre sostanze attive che saranno inserite nell'allegato I della direttiva successivamente al 31 agosto 2010, saranno valutati secondo le modalità indicate nelle emanande direttive di inclusione.

4. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, per le quali le imprese interessate non avranno presentato il fascicolo di cui al comma 2, entro il 31 maggio 2011, si intendono revocati automaticamente a partire dal 1° giugno 2011, il Ministero della salute provvederà poi a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.

5. I prodotti fitosanitari risultati non conformi al termine delle verifiche di cui ai commi 1 e 2, sono revocati a partire dal 1° marzo 2012, il Ministero della salute provvederà poi a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.

Art. 4.

Rapporto di riesame

1. Il rapporto di riesame, relativo alla sostanza attiva è messo a disposizione degli interessati a seguito di specifica richiesta, con l'esclusione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Art. 5.

Smaltimento delle scorte

1. La commercializzazione, da parte dei titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari e dei quantitativi regolarmente prodotti fino al momento della revoca, avvenuta ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del presente decreto, nonché la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati di detti prodotti fitosanitari revocati è consentita per 8 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 31 ottobre 2011. L'utilizzo dei prodotti revocati è invece consentito per 12 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 29 febbraio 2012.

2. La commercializzazione, da parte dei titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari e dei quantitativi regolarmente prodotti fino al momento della revoca, avvenuta ai sensi dell'articolo 3, comma 4,del presente decreto, nonché la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati di detti prodotti fitosanitari revocati è consentita per 8 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 31 gennaio 2012. L'utilizzo dei prodotti revocati è invece consentito per 12 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 31 maggio 2012.

3. La commercializzazione, da parte dei titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari e dei quantitativi regolarmente prodotti fino al momento della revoca, avvenuta ai sensi dell'articolo 3, comma 5,del presente decreto, nonché la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati di detti prodotti fitosanitari revocati è consentita per 8 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 31 ottobre 2012. L'utilizzo dei prodotti revocati è invece consentito per 12 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 28 febbraio 2013.

4. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva fluoruro di solforile, sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 30 dicembre 2010

Il Ministro: FAZIO

Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 225.

ALLEGATO

Voci da aggiungere alla fine della tabella del decreto legislativo 194/95

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
311	Fluoruro di sulforile N. CAS 002699-79-8 N. CIPAC 757	*Fluoruro di solforile*	> 994 g/kg	1° novembre 2010	31 ottobre 2020	PARTE A Soltanto gli usi come insetticida o nematocida (fumigante) limitati agli utilizzatori professionali in strutture sigillabili: a) vuote; oppure b) nei casi in cui le condizioni d'uso ammettano l'esposizione dei consumatori, possono essere autorizzati. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul fluoruro di solforile, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11 maggio 2010. Nella valutazione complessiva gli Stati membri prestano particolare attenzione a quanto segue: -il rischio presentato dal fluoruro inorganico attraverso i prodotti contaminati, quali la farina e la crusca che sono rimaste nel macchinario per la macinazione durante la fumigazione, o le granaglie contenute nei silo del mulino. Sono necessarie misure che garantiscano che tali prodotti non entrino nella catena alimentare umana o animale: -il rischio per gli operatori e per i lavoratori, ad esempio quando rientrano in una struttura sottoposta a fumigazione, dopo l'aerazione. Sono necessarie misure che garantiscano l'utilizzo di autorespiratori o di altri dispositivi di protezione individuale adeguati, -il rischio per gli astanti; è necessario prevedere un'adeguata zona di interdizione intorno alla struttura sottoposta a fumigazione. Le condizioni di autorizzazione comprendono misure di attenuazione dei rischi, se del caso. Gli Stati membri interessati garantiscono che il notificante trasmetta alla Commissione ulteriori informazioni, in particolare dati di conferma relativi a quanto segue: -le condizioni di lavorazione relative alla macinatura necessarie ad assicurare che i residui di ione fluoruro nella farina, nella crusca e nelle granaglie non superino i livelli di fondo naturale, -le concentrazioni troposferiche di fluoruro di solforile. Le concentrazioni misurate devono essere aggiornate regolarmente. Il limite di individuazione per l'analisi è di almeno 0,5 ppt (pari a 2,1 ng di fluoruro di solforile/m3 di troposfera), -le stime della durata atmosferica di fluoruro di solforile basate su uno scenario corrispondente alla peggiore delle ipotesi rispetto al potenziale di riscaldamento globale (GWP). Gli Stati membri provvedono affinché il notificante trasmetta tali informazioni entro il 31 agosto 2012.

(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specificazione della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame

11A03668

DECRETO 30 dicembre 2010.

Inclusione della sostanza attiva flonicamid nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2010/29/UE della Commissione.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1, l'art. 8, paragrafo 1 e l'art. 13;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti i Livelli Massimi di Residui (LMR) di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente l'istituzione del Ministero della salute e l'incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;

Vista la direttiva 2010/29/UE della Commissione del 27 aprile 2010, concernente l'iscrizione della sostanza attiva flonicamid nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Tenuto conto che la Francia è stata designata Stato membro relatore della sostanza attiva flonicamid;

Considerato che lo Stato membro relatore, ha effettuato il lavoro di valutazione, in conformità alle disposizioni dell'art. 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE, relativamente per gli impieghi proposti dal Notificante, trasmettendo alla Commissione il relativo rapporto di valutazione;

Considerato che successivamente il rapporto di valutazione della sostanza attiva flonicamid, è stato riesaminato dagli Stati membri e dall'Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) e presentato alla Commissione in forma di rapporto scientifico dell'EFSA;

Considerato che detto rapporto di valutazione è stato riesaminato dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del Comitato Permanente per la Catena Alimentare;

Considerato che sulla base del citato rapporto di riesame è emerso che i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva flonicamid soddisfano in linea di massima le prescrizioni di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)* e dell'art. 5, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE in particolare per quanto riguarda gli usi presi in considerazione e specificati nel rapporto di riesame della Commissione;

Ritenuto pertanto di dover procedere al recepimento della direttiva 2010/29/UE della Commissione, con l'inserimento della sostanza attiva flonicamid nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n.194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;

Considerato che in fase di attuazione della direttiva 2010/29/UE si deve tenere conto delle limitazioni e delle prescrizioni riportate, per la sostanza attiva in questione, nel relativo rapporto di riesame, messo a disposizione degli interessati, secondo i tempi e le modalità riportati nelle parti A e B dell'allegato al presente decreto;

Considerato il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 ed in particolare l'art. 13, comma 4, e la «Linea guida» del 7 settembre 2010, disponibile sul portale di questo ministero all'indirizzo www.salute.gov.it, per quanto riguarda lo smaltimento delle scorte dei prodotti fitosanitari revocati;

Considerato che la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, contenenti tale sostanza attiva, deve tener conto, se necessario, anche delle disposizioni indicate agli articoli 93 e 94, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, che stabilisce norme in materia ambientale ed in particolare per la tutela di aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento;

Considerato che deve essere concesso un adeguato periodo di tempo agli Stati membri per rivedere le autorizzazioni esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva flonicamid.

Decreta:

Art. 1.

Iscrizione delle sostanze attive

1. La sostanza attiva flonicamid è iscritta, fino al 31 agosto 2020, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato I al presente decreto.

Art. 2.

Adeguamenti di fase 1

1. Il Ministero della salute adotta, entro il 28 febbraio 2011, i provvedimenti amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva verificando in particolare che:

a) i prodotti fitosanitari in questione rispettino le limitazioni e le condizioni riportate nell'allegato al presente decreto, ad eccezione di quelle di cui alla parte B;

b) i titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive flonicamid, posseggano o possano accedere ad un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

2. Ai fini di cui al comma 1, i titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva flonicamid, presentano al Ministero della salute, entro il 31 gennaio 2011 in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto;

3. I prodotti fitosanitari risultati non conformi al termine delle verifiche di cui ai commi 1 e 2, sono revocati a partire dal 1° marzo 2011, il Ministero della salute provvederà poi a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.

Art. 3.

Adeguamenti di fase II

1. Ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenente la sostanza attiva come unica sostanza attiva o associate ad altre sostanze attive, iscritte entro il 31 agosto 2010 nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, forma oggetto di riesame alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del suddetto decreto.

2. A tal fine, i titolari di autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui al comma 1, presentano al Ministero della salute, per ogni prodotto fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, entro il 31 maggio 2011. Tali autorizzazioni saranno adeguate o revocate entro il 29 febbraio 2012 a conclusione della valutazione effettuata secondo i principi uniformi e dando applicazione alle disposizioni specifiche della parte B dell'allegato al presente decreto.

3. I prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva flonicamid, in associazione con altre sostanze attive che saranno inserite nell'allegato I della direttiva successivamente al 31 agosto 2010, saranno valutati secondo le modalità indicate nelle emanande direttive di inclusione.

4. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, per le quali le imprese interessate non avranno presentato il fascicolo di cui al comma 2, entro il 31 maggio 2011, si intendono revocati automaticamente a partire dal 1° giugno 2011, il Ministero della salute provvederà poi a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.

5. I prodotti fitosanitari risultati non conformi al termine delle verifiche di cui ai commi 1 e 2, sono revocati a partire dal 1° marzo 2012, il Ministero della salute provvederà poi a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.

Art. 4.

Rapporto di riesame

1. I rapporti di riesame, sono messi a disposizione degli interessati a seguito di specifica richiesta, con l'esclusione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Art. 5.

Smaltimento delle scorte

1. La commercializzazione, da parte dei titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari e dei quantitativi regolarmente prodotti fino al momento della revoca, avvenuta ai sensi dell'art. 2, comma 3, del presente decreto, nonché la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati di detti prodotti fitosanitari revocati è consentita per 8 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 31 ottobre 2011. L'utilizzo dei prodotti revocati è invece consentito per 12 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 29 febbraio 2012.

2. La commercializzazione, da parte dei titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari e dei quantitativi regolarmente prodotti fino al momento della revoca, avvenuta ai sensi dell'art. 3, comma 4, del presente decreto, nonché la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati di detti prodotti fitosanitari revocati è consentita per 8 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 31 gennaio 2012. L'utilizzo dei prodotti revocati è invece consentito per 12 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 31 maggio 2012.

3. La commercializzazione, da parte dei titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari e dei quantitativi regolarmente prodotti fino al momento della revoca, avvenuta ai sensi dell'art. 3, comma 5, del presente decreto, nonché la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati di detti prodotti fitosanitari revocati è consentita per 8 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 31 ottobre 2012. L'utilizzo dei prodotti revocati è invece consentito per 12 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 28 febbraio 2013.

4. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva flonicamid, sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Art. 6.

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, 30 dicembre 2010

Il Ministro: FAZIO

Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 222.

ALLEGATO

Voci da aggiungere alla fine della tabella del decreto legislativo 194/95

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
310	Flonicamid (IKI-220) N CAS 158062-67-0 N CIPAC 763	N-cyanomethyl-4-(trifluoromethyl)nicotinamide	≥ 960 g/kg L'impurità toluene non deve superare 3 g/kg nel materiale tecnico.	1° settembre 2010	31 agosto 2020	PARTE A Se ne può autorizzare l'impiego unicamente come insetticida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di esame sul flonicamid, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 22 gennaio 2010. Nella valutazione complessiva gli Stati membri prestano particolare attenzione a quanto segue: -il rischio per gli operatori e i lavoratori nella fase di rientro in coltura, -il rischio per le api. Le condizioni di autorizzazione comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. Gli Stati membri informano la Commissione, conformemente all'articolo 13, paragrafo 5, sulla specificazione della sostanza tecnica quale fabbricata commercialmente.

(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specificazione della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame

11A03669

DECRETO 30 dicembre 2010.

Modifica della data di scadenza d'iscrizione della sostanza attiva carbendazim nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2010/70/UE della Commissione.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1, l'art. 8, paragrafo 1 e l'art. 13;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti i Livelli massimi di residui (LMR) di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente l'istituzione del Ministero della salute e l'incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;

Vista la direttiva 2006/135/UE della Commissione con la quale la sostanza attiva carbendazim è stata iscritta, fino al 31 dicembre 2009, nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Visto il decreto ministeriale del Ministro del 17 ottobre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 10 gennaio 2008, che ha recepito la direttiva 2006/135/CE della Commissione dell'11 dicembre 2006 con l'iscrizione della sostanza attiva carbendazim, fino al 31 dicembre 2009, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Vista la direttiva 2009/152/CE che ha modificato la direttiva 2006/135/CE per quanto concerne la data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva, posticipandola al 31 dicembre 2010;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 237 del 9 ottobre 2010, con il è stata apportata la medesima modifica, inerente la data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva carbendazim, posticipandola al 31 dicembre 2010, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Considerato che l'inclusione della sostanza attiva carbendazim nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE è stata oggetto di restrizioni riguardanti il periodo d'iscrizione e le colture su cui l'impiego era autorizzato;

Considerato che il notificante ha presentato alla Commissione europea una richiesta di proroga dell'iscrizione di una sostanza attiva carbendazim nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991;

Considerato altresì che il notificante ha presentato ha supporto della richiesta di proroga allo Stato membro relatore la Germania, un fascicolo tecnico e lo Stato membro ha presentato il progetto di relazione all'Autorità europea per la Sicurezza alimentare (EFSA) per la sua valutazione;

Considerato che la richiesta di proroga dell'iscrizione della sostanza attiva carbendazim nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991 da parte del notificante è stata presentata in tempo utile ma non è stato possibile concludere a livello comunitario il progetto di relazione di riesame, prima della data di scadenza della sostanza attiva prevista per il 31 dicembre 2010;

Considerato che è necessario accordare un rinnovo del periodo d'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I della direttiva per un tempo necessario a completare l'*iter* valutativo della sostanza attiva;

Considerato che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali;

Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 2010/70/UE della Commissione che modifica la data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva carbendazim nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Considerato che attualmente non sono registrati in Italia prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva carbendazim;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla riga relativa alla sostanza attiva carbendazim (stereochimica non stabilita) n. CAS 10605-21-7 n. CIPAC 263 dell'allegato del decreto ministeriale 17 ottobre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 10 gennaio 2008, che ha recepito la direttiva 2006/135/CE, alla colonna (scadenza dell'iscrizione) la data del «31 dicembre 2009» è sostituita da quella del «13 giugno 2011».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 30 dicembre 2010

Il Ministro: FAZIO

Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 256.

11A03670

DECRETO 28 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Emma Beetlestone, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico e medico specialista in psichiatria.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 2 febbraio 2011, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Emma Beetlestone nata a Cardiff (Gran Bretagna) il giorno 28 gennaio 1980, di cittadinanza francese, ha chiesto a questo ministero il riconoscimento del proprio titolo di «diplôme d'état de docteur en médecine» rilasciato in data 8 dicembre 2010 dalla Université Paris, 6 - Francia - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Vista la medesima istanza del 2 febbraio 2011, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Emma Beetlestone ha, altresì, chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «diplôme d'Études spécialisées de Psychiatrie» rilasciato in data 8 dicembre 2010 dallo Université Paris, 6 - Francia - al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in psichiatria;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico dei titoli in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto il titolo di «diplôme d'état de docteur en médecine» rilasciato in data 8 dicembre 2010 dalla Université Paris, 6 - Francia - alla sig.ra Emma Beetlestone, nata a Cardiff (Gran Bretagna) il giorno 28 gennaio 1980, di cittadinanza francese, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

La sig.ra Emma Beetlestone è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo dicastero della avvenuta iscrizione.

Art. 3.

Il titolo di «Diplôme d'études spécialisées de psychiatrie» rilasciato dallo Université Paris, 6 - Francia - in data 8 dicembre 2010 alla sig.ra Emma Beetlestone, nata a Cardiff (Gran Bretagna) il giorno 28 gennaio 1980, di cittadinanza francese, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in psichiatria.

Art. 4.

La sig.ra Emma Beetlestone, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente di cui all'art. 2, è autorizzata ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in psichiatria, a seguito di esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa amministrazione la avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A03665

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 18 febbraio 2011.

Nomina delle consigliere di parità effettiva e supplente della provincia di L'Aquila.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione delle Regioni e delle Province, sentite rispettivamente le Commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 13, comma 1, del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Vista la designazione n. 28 disp. 44771/15 luglio 2010 della dott.ssa Anna Maria Paradiso quale consigliera provinciale effettiva e della dott.ssa Anna Maria Rita Guarracino, quale consigliera supplente della provincia dell'Aquila;

Visti i curricula vitae della dott.ssa Anna Maria Paradiso e della dott.ssa. Anna Maria Rita Guarracino allegati al presente decreto di cui costituiscono parte integrante;

Considerato che la predetta designazione risulta conforme ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 198/2006 e che risulta acquisito il parere della Commissione tripartita;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina della consigliera di parità effettiva e supplente della provincia dell'Aquila;

Decreta:

La dott.ssa Anna Maria Paradiso e la dott.ssa Anna Maria Rita Guarracino sono nominate rispettivamente consigliera di parità effettiva e supplente della provincia dell'Aquila.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2011

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro per le pari opportunità
CARFAGNA

FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome: Paradiso Anna Maria

Data di nascita: 05/12/1953

ESPERIENZA LAVORATIVA

- Date (da – a): Da 28/09/2007 al 27/09/2010
- Nome e indirizzo del datore di lavoro: PROVINCIA DI PESCARA,via Passolanciano -Pescara
- Tipo di azienda o settore: *Ente pubblico*
- Tipo di impiego: Esperta con Contratto a tempo determinato part-time D1
- Principali mansioni e responsabilità: Sociologa – "esperta servizi sociali" del servizio Silus.Atti Amministrativi inerenti il ruolo, attivazione della rete territoriale con l'AUSL servizio SERT,Ambiti Sociali, Associazione di Aziende e del Privato sociale, per l'inserimento lavorativo dell'utenza svantaggiata e della L. 68/99 disabili fisici e psichici .

ESPERIENZA LAVORATIVA

- Date (da – a): Da 28/09/2007 AL 30/10/2009
- Nome e indirizzo del datore di lavoro: REGIONE ABRUZZO,Direzione Riforme Istituzionali,Enti Locali,Controlli, Servizi Sistemi Locali e programmazione dello Sviluppo Montano.
- Tipo di azienda o settore: *Ente pubblico*
- Tipo di impiego: Esperta Sociologa con Contratto di Collaborazione Coordinata e continuativa
- Principali mansioni e responsabilità: Sociologa – Esperta di monitoraggio e valutazione qualitativa e quantitativa. Progettazione dell'Osservatorio dei Tempi delle città L.R.n.40. Animatrice della rete territoriale istituita dall'osservatorio per i progetti che hanno realizzato i Piani dei Tempi. Progettazione e realizzazione del monitoraggio. Valutazione dei progetti e monitoraggio quantitativo e qualitativo.

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)	Da 01/07/2005 al 27/09/2007
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	PROVINCIA DI PESCARA,via Passolanciano -Pescara
• Tipo di azienda o settore	*Ente pubblico*
• Tipo di impiego	Sociologa con Contratto di collaborazione coordinata e Continuativa D1
• Principali mansioni e responsabilità	Esperta sociologa del servizio Silus. Attivazione della rete territoriale con l'AUSL servizio SERT,Ambiti Sociali, Associazione di Aziende e del Privato sociale, per l'inserimento lavorativo dell'utenza svantaggiata L. 68/99 disabili fisici e psichici

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)	Da 20/10/2003 al 30/05/2005
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	PROVINCIA DI PESCARA,p. zza Italia -Pescara
• Tipo di azienda o settore	*Ente pubblico*
• Tipo di impiego	Sociologa Contratto di collaborazione coordinata e continuativa
• Principali mansioni e responsabilità	Esperta sociologa dell'animazione di rete progetto denominato "Spazio e tempo nel lavoro" EQUAL

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)	Da 01/09/2004 AL 30/07/05 DAL 01/09/2005 AL 30/09/2005
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	ABRUZZO LAVORO -ENTE STRUMENTALE DELLA REGIONE ABRUZZO Assistenza tecnica per la Regione Abruzzo
• Tipo di azienda o settore	*Ente*
• Tipo di impiego	Esperta Contratto di collaborazione coordinata e continuativa
• Principali mansioni e responsabilità	ESPERTA ASSISTENZA TECNICA ALLA REGIONE ABRUZZO RIFERITA ALL'INIZIATIVA COMUNITARIA EQUAL II NELLO SPECIFICO: SOSTEGNO AL NETWORKINGTEMATICO ,ALLA DIFFUSIONE DEI RISULTATI DI MAINSTREAMING,CONSOLIDAMENTO DELLE PARTERSHIP, COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE ,SOSTEGNO ALLA GESTIONE, ATTUAZIONE, SORVEGLIANZA E CONTROLLO DELLE OPERAZIONI E AI LAVORI DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA DELLA REGIONE ABRUZZO

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)	DAL 24/06/2003 AL 30/09/2005
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	PROVINCIA DELL'AQUILA VIA S. AGOSTINO -L'AQUILA-
• Tipo di azienda o settore	*Ente pubblico*
• Tipo di impiego	Esperta Contratto di collaborazione coordinata e continuativa
• Principali mansioni e responsabilità	ESPERTA SPORTELLO INFORMATIVO ,DOMANDA/OFFERTA NEL MERCATO DEL LAVORO. ATTIVITA' DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE/IMPLEMENTAZIONE INIZIATIVE COMUNITARIE EQUAL UTOPIA COD . ITG ABR 006 E "IL REDDITO MINIMO D'INSERIMENTO COD . ITG ABR 014

ESPERIENZA LAVORATIVA

- Date (da – a): Da 15/10/2003 AL 15/112003
- Nome e indirizzo del datore di lavoro: PROTEO S.p.A. PROGETTI TERRITORIALI PER L'OCCUPAZIONE E LA FORMAZIONE Sede di Roma
- Tipo di azienda o settore: *SOCIETA' PER PROGETTI TERRITORIALI PER L'OCCUPAZIONE E LA FORMNAZIONE*
- Tipo di impiego: Contratto di collaborazione OCCASIONALE
- Principali mansioni e responsabilità: ESPERTA PROGETTAZIONE RPOCEDURE SERVIZIO HELP DOMANDA/OFFERTA UTENZE SVANTAGGIATE PER LA PROVINCIA DELL'AQUILA.

ESPERIENZA LAVORATIVA

- Date (da – a): DAL 01/09/2003 AL 30/10/2003
- Nome e indirizzo del datore di lavoro: LABITALIA S.r.L. IL LAVORO ADESSO Sede di Roma
- Tipo di azienda o settore: *SOCIETA' SRL*
- Tipo di impiego: ESPERTA Contratto di collaborazione OCCASIONALE
- Principali mansioni e responsabilità: PROGETTAZIONE SERVIZIO DOMANDA/OFFERTA ORIENTAMENTO UTENZA SVANTAGGIATA IN ATTUAZIONE DEL POR ABRUZZO 2000/2006 SERVIZIO HELP PROVINCIA DELL'AQUILA

ESPERIENZA LAVORATIVA

- Date (da – a): Da 10/03/2003 AL 14/10/2004
- Nome e indirizzo del datore di lavoro: PROVINCIA DI CHIETI CENTRO PER L'IMPIEGO DI CHIETI
- Tipo di azienda o settore: *Ente pubblico*
- Tipo di impiego: ESPERTA Contratto di collaborazione coordinata e continuativa
- Principali mansioni e responsabilità: SOCIOLOGA, ESPERTA DOMANDA/OFFERTA NEL MERCATO DEL LAVORO COLLOQUI INDIVIDUALI E DI GRUPPO, COLLABORAZIONE CON IL SERVIZIO SILUS PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELL'UTENZA SVANTAGGIATA. COLLOQUI CON LE AZIENDE, PRESELEZIONI E INCROCI DOMANDA/OFFERTA.

ESPERIENZA LAVORATIVA

- Date (da – a): DAL 27/10/2004 AL 31/12/2004
- Nome e indirizzo del datore di lavoro: PROTEO S.p.A. PROGETTI TERRITORIALI PER L'OCCUPAZIONE E LA FORMAZIONE
- Tipo di azienda o settore: *SOCIETA' PER PROGETTI TERRITORIALI PER L'OCCUPAZIONE E LA FORMNAZIONE*
- Tipo di impiego: ESPERTA Contratto di collaborazione OCCASIONALE
- Principali mansioni e responsabilità: SOCIOLOGA PER IL SERVIZIO DI ORIENTAMENTO E CONSULENZA PER GLI UFFICI DEI CENTRI PER L'IMPIEGO DEL MOLISE - TERMOLI E CAMPOBASSO -

ESPERIENZA LAVORATIVA

- Date (da – a): Da 27/07/2002 AL 30/09/2002
- Nome e indirizzo del datore di lavoro: PROVINCIA DI CHIETI CENTRO PER L'IMPIEGO DI CHIETI
- Tipo di azienda o settore: *Ente pubblico*

• Tipo di impiego	Sociologa Contratto di collaborazione coordinata e continuativa
• Principali mansioni e responsabilità	COLLOQUI INDIVIDUALI E DI GRUPPO. ANALISI DELLE ASPETTATIVE INDIVIDUALI D'INTERVENTO,REGISTRAZIONE DEL FABBISOGNO PROFESSIONALE DEL MERCATO DEL LAVORO LOCALE,ELABORAZIONE DI PROPOSTE PER INTERVENTI FORMATIVI ,MONITORAGGIO E STATISTICHE DELLE ATTIVITA' SVOLTE .

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)	DAL 03/12/2002 AL 31/08/2003
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	PROVINCIA DI TERAMO
• Tipo di azienda o settore	*ENTE PUBBLICO*
• Tipo di impiego	SOCIOLOGA CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
• Principali mansioni e responsabilità	SOCIOLOGA DEL SERVIZIO SILUS- ATTIVITA'ED INIZIATIVE INERENTI L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELL'UTENZA SVANTAGGIATA E COSTITUZIONE E PROGETTAZIONE DEL MODELLO FUNZIONALE ED ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO ,MONITORAGGIO E VALUTAZIONE.

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)	DAL 01/09/2003 AL 29/11/2003
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	PROVINCIA DI TERAMO
• Tipo di azienda o settore	*ENTE PUBBLICO*
• Tipo di impiego	ESPERTA CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
• Principali mansioni e responsabilità	MEDIATRICE CULTURALE .ATTIVITA' DI MEDIAZIONE DEI RAPPORTI DEI SERVIZI ALL'IMPIEGO E L'UTENTE STRANIERO E DELLE NORME CHE REGOLANO IL MERCATO DEL LAVORO. ATTIVITA' DI GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI TAVOLI DI CONCERTAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI DEI CITTADINI STRANIERI PRESENTI NEL TERRITORIO .

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)	DAL 20/07/2001 AL 28/08/2002
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	O.D.A. OPERA DIOCESANA DI ASSISTENZA PIAZZA TORLONIA AVEZZANO
• Tipo di azienda o settore	*ENTE FORMATIVO E DI ASSISTENZA*
• Tipo di impiego	SOCIOLOGA INCARICO PROFESSIONALE
• Principali mansioni e responsabilità	PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO DELLA CASA FAMIGLIA DI AVEZZANO SOCIOLOGA E RESPONSABILE DEL PROGETTO

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)	DAL 18/01/2001 AL 31/07/2002
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	O.D.A. OPERA DIOCESANA DI ASSISTENZA PIAZZA TORLONIA AVEZZANO
• Tipo di azienda o settore	*ENTE FORMATIVO E DI ASSISTENZA*
• Tipo di impiego	SOCIOLOGA INCARICO PROFESSIONALE
• Principali mansioni e responsabilità	PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO DEL PROGETTO "INSIEME" SOCIOLOGA E RESPONSABILE DEL PROGETTO IN FAVORE DEI CITTADINI EXTRACOMUNITARI RESIDENTI NEI COMUNI DI AVEZZANO,CELANO,TRASACCO,PESCINA, LUCO DEI MARSI, GIOIA DEI MARSI, E' STATO ORGANIZZATO IL SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE E CORSI DI LINGUA ITALIANA.

ESPERIENZA LAVORATIVA

- Date (da – a) DAL 01/08/2001 AL 31/08/2002
- Nome e indirizzo del datore di lavoro O.D.A. OPERA DIOCESANA DI ASSISTENZA PIAZZA TORLONIA AVEZZANO
- Tipo di azienda o settore *ENTE FORMATIVO E DI ASSISTENZA*
- Tipo di impiego SOCIOLOGA INCARICO PROFESSIONALE
- Principali mansioni e responsabilità PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO DEL PROGETTO "LA FAMIGLIA , IL DISAGIO, L'ASSISTENZA"L.R.95/95 REALIZZATO PER IL COMUNE DI AVEZZANO PER LE FAMIGLIE E I RAGAZZI PORTATORI DI HANDICAP.

ESPERIENZA LAVORATIVA

- Date (da – a) DAL 03/02/2000 AL 27/03/2002
- Nome e indirizzo del datore di lavoro O.D.A. OPERA DIOCESANA DI ASSISTENZA PIAZZA TORLONIA AVEZZANO
- Tipo di azienda o settore *ENTE FORMATIVO E DI ASSISTENZA*
- Tipo di impiego SOCIOLOGA INCARICO PROFESSIONALE
- Principali mansioni e responsabilità ATTIVITA' DI ORIENTAMTO AL LAVORO NELLA STRUTTURA DELL'ENTE COLLOQUI INDIVIDUALI E DI GRUPPO.

ESPERIENZA LAVORATIVA

- Date (da – a) DAL 01/08/1999 AL 30/10/1999
- Nome e indirizzo del datore di lavoro S.D.I. SCUOLA PER DISCIPLINE D'IMPRESE) VIA GALILEI 68 GIULIANOVA LIDO TERAMO
- Tipo di azienda o settore *ENTE DI FORMAZIONE*
- Tipo di impiego CONTRATTO DI CONSULENZA
- Principali mansioni e responsabilità DOCENTE SOCIOLOGA CORSO DI FORMAZIOPNE PROGETTO A.BO.A.T REGIONE ABRUZZO DEL G.R.N.1670 DEL 01/07/1998,8° LOTTO .DOCENTE SPECIALISTICO INORIENTAMENTO E MARKETING.

ESPERIENZA LAVORATIVA

- Date (da – a) DAL 11/08/1998 AL 18/08/2002
- Nome e indirizzo del datore di lavoro COMUNE DI AVEZZANO (AQ)
- Tipo di azienda o settore *ENTE PUBBLICO*
- Tipo di impiego LAUREA IN SOCIOLOGIA ESPERTA CON INCARICO PROFESIONALE
- Principali mansioni e responsabilità CONTRATTO DI CONSULENZA ,PROGETTAZIONE E TUTORAGGIO CON INCARICO DI MONITORAGGIO VALUTAZIONE E RILEVAMENTO E TRATTAMENTO DATI PER "CENTRI DIURNI PER GLI ADOLESCENTI E CASA FAMIGLIA " L.R.N.285/97

ESPERIENZA LAVORATIVA

- Date (da – a): DAL 08/02/2000 AL 31/12/2000
- Nome e indirizzo del datore di lavoro: COMUNE DI AVEZZANO (AQ)
- Tipo di azienda o settore: *ENTE PUBBLICO*
- Tipo di impiego: LAUREA IN SOCIOLOGIA ESPERTA CON INCARICO PROFESIONALE
- Principali mansioni e responsabilità: CONSULENZA PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI ZONA L.R.N.22/98 ATTIVITA' DI CONCERTAZIONE TERRITORIALE E DI PROGETTAZIONE.

ESPERIENZA LAVORATIVA

- Date (da – a): DAL 03/06/1999 AL 25/10/2002
- Nome e indirizzo del datore di lavoro: COMUNITA' MONTANA "VALLE DEL GIOVENCO" PESCINA
- Tipo di azienda o settore: *ENTE PUBBLICO*
- Tipo di impiego: SOCIOLOGA CON INCARICO PROFESIONALE
- Principali mansioni e responsabilità: SOCIOLOGA INCARICO DI PROGETTAZIONE ,MONITORAGGIO,VALUTAZIONE,RILEVAMENTO E TRATTAMENTO DATI. PROGETTO DENOMINATO "AREARAGAZZI" L.N.285/97

ESPERIENZA LAVORATIVA

- Date (da – a): DAL 18/05/2000 AL 31/12/2000
- Nome e indirizzo del datore di lavoro: COMUNITA' MONTANA "VALLE DEL GIOVENCO" PESCINA
- Tipo di azienda o settore: *ENTE PUBBLICO*
- Tipo di impiego: SOCIOLOGIA CON INCARICO PROFESIONALE
- Principali mansioni e responsabilità: SOCIOLOGA RESPONSABILE DEL PROGETTO CON ATTIVITA' DI SUPERVISIONE E DI COORDINAMENTO PROGETTO DENOMINATO "INTEGRAZIONE SCOLASTICA E CREAZIONE DI UNA EQUIPE MOBILE" L.216/91

ESPERIENZA LAVORATIVA

- Date (da – a): DAL 22/12/1997 AL 30/09/1999
- Nome e indirizzo del datore di lavoro: COMUNE DI PESCINA (AQ)
- Tipo di azienda o settore: *ENTE PUBBLICO*
- Tipo di impiego: SOCIOLOGA CON CONTRATTO DI INCARICO PROFESSIONALE
- Principali mansioni e responsabilità: SOCIOLOGA RESPONSABILE DELL'OSSERVATORIO PER LA PREVENZIONE DEL DISAGIO E DELLA TOSSICODIPENDENZA FINANZIATO DAL MINISTERO DEGLI AFFARI SOCIALI L. 309/90.ATTIVITA' DI RICERCA E APERTURA DI UNO SPORTELLO .CONCERTAZIONE TERRITIRIALE CON IL SERT , IL COMUNE ,LE SCUOLE,ATTIVITA' DI RICERCA,SENSIBILIZZAZIONE E DI PREVENZIONE.

ESPERIENZA LAVORATIVA

- Date (da – a): DAL 17/03/1998 AL 15/09/1998

• Nome e indirizzo del datore di lavoro	COMUNE DI PESCINA (AQ)
• Tipo di azienda o settore	*ENTE PUBBLICO*
• Tipo di impiego	CONTRATTO DI INCARICO PROFESSIONALE
• Principali mansioni e responsabilità	SOCIOLOGA RESPONSABILE DEI SERVIZI ISTITUITI IN VIRTU' DELLA LEGGE REGIONALE N.135/96. I SERVIZI COMPRENDEVANO INTERVENTI CON I RAGAZZI E ANZIANI RESIDENTI NEL COMUNE.

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)	DAL 02/04/1998 AL 31/09/1998
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	GAL MARSICA
• Tipo di azienda o settore	*SOCIETA'*
• Tipo di impiego	CONTRATTO DI CONSULENZA
• Principali mansioni e responsabilità	ATTIVITA' PROFESSIONALE DI STUDIO E CONSULENZA PER L'ORIENTAMENTO E IL MERCATO DEL LAVORO LOCALE.

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)	DAL 03/02/2000 AL 27/03/2002
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	ISMEDA (ISTITUTO SUPERIORE METODOLOGIE DI DIREZIONE AZIENDALE) ROMA
• Tipo di azienda o settore	*SOCIETA' DI FORMAZIONE,PROGETTAZIONE E CONSULENZA*
• Tipo di impiego	INCARICO PROFESSIONALE COME ESPERTA
• Principali mansioni e responsabilità	VALUTAZIONE E SELEZIONE DEI TUTOR JUNIOR E SENIOR PER L'IMPRENDITORIA GIOVANILE NELLE CITTA' DI : BOLOGNA,PESCARA,PERUGIA,FIRENZE,ANCONA, PADOVA,VERONA,TERNI. ESAMINANDO 1.500 CANDIDATI

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)	ANNI ACCADEMICI 1994/95 - 1995/96 - 1996/97
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA
• Tipo di azienda o settore	*UNIVERSITA'*
• Tipo di impiego	DOCENTE A CONTRATTO
• Principali mansioni e responsabilità	.INSEGNAMENTI DI : SOCIOLOGIA SANITARIA,SOCIOLOGIA DEL TERRITORIO E DEI SERVIZI SOCIALI

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)	DAL 04/11/1991 AL 30/12/1994
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	I. A. R. E. S (ISTITUTO ABRUZZESE DI RICERCHE E SVILUPPO) SEDE DI CHIETI
• Tipo di azienda o settore	*ISTITUTO DI RICERCA DELLA REGIONE ABRUZZO*
• Tipo di impiego	CONTRATTO DI CONSULENZA
• Principali mansioni e responsabilità	STUDIO SUL SISTEMA TURISTICO ABRUZZESE E NELLO SPECIFICO SULLA DOMANDA E OFFERTA DEL TERRITORIO. REDAZIONE DI UN RAPPORTO.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)	ANNO ACCADEMICO 2008/2009
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DENOMINATO: "CONSIGLIERA DI FIDUCIA"
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio	COUSELING SOCIALE, MOBING, LEGGE N.125/91, MOBILITA' , ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO , CONTRATTI DI LAVORO PUB. E PRIVATO
• Qualifica conseguita	CONSIGLIERA DI FIDUCIA

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)	DAL 01/10/2005 AL 30/10/2006 ANNO ACCADEMICO 2005/2006
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO MASTER DI II LIVELLO IN SOCIOLOGIA CLINICA CON LA COLLABORAZIONE DI F.I.A.S. E AIS (ASSOCIAZIONE ITALIANA DI SOCIOLOGIA)
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio	COUSELING E PSICOTERAPIA, MEDIAZIONE SOCIALE E FAMILIARE, PIANIFICAZIONE SOCIALE E COMUNITA' LOCALE, SOCIOLOGIA SANITARIA E POLITICA SOCIALE, TECNICA DI NEGOZIAZIONE EMEDIAZIONE DEI CONFLITTI, PSICOLOGIA DEI GRUPPI,METODOLOGIA E TECNICA DEL COLLOQUIO, PSICOLOGIA SOCIALE E DELLE ORGANIZZAZIONI, METODI E TECNICHE DELL'ANALISI QUANTITATIVA E QUALITATIVA, METODOLOGIA DI VALUTAZIONE. POTENZIAMENTO DEL LAVORO DI RETE TERRITORIALE METODOLOGIA PRATICA DELLA RICERCA-AZIONE. ORGANIZZAZIONI E METODI DEL LAVORO DI GRUPPO . COORDINAMENTO DI TEAM. METODOLOGIE DEL LAVORO SOCIALE E DELL'ORGANIZZAZIONE.
• Qualifica conseguita	SOCIOLOGO CLINICO

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)	MARZO GIUGNO 2006
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	CENTRO SERVIZI DEL VOLONTARIATO DI PESCARA VIA VENEZIA
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio	TECNICHE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELL'UTENZA SVANTAGGIATA FISICA E PSICHICA , PROBLEM SOLVING,SIMULAZIONE DI CASI, ESPERIENZE EFFETTUATE IN ALTRI TERRITORI RELAZIONI E TESTIMONIANZE DI PROFESSIONI OPERANTI NELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DELL'UTENZA SVANTAGGIATA. RETI TERRITORIALI E CAPACITA' DI GESTIONE DEI PROCESSI.
• Qualifica conseguita	TECNICO DELL'ISERIMENTO LAVORATIVO ASSISTITO

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)	ANNI ACCADEMICI 2001/2002 E 2002/2003
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA CORSO BIENNALE DI SPECIALIZZAZIONE PER MEDIATORI FAMILIARI

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio	COUSELING INDIVIDUALE E DI GRUPPO, DIRITTO DI FAMIGLIA,TECNICHE PER LA MEDIAZIONE, TECNICHE PER LA CONCILIAZIONE, PROBLEM-SOLVING, PROGETTAZIONE TERRITORIALE METODOLOGIA E TECNICA DEGLI INTERVENTI SOCIALI VALUTAZIONE ED ANALISI TERRITORIALE E FAMILIARE
• Qualifica conseguita	MEDIATORE FAMILIARE A INDIRIZZO RELAZIONALE

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da - a)	ANNO ACCADEMICO 2000/2001
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA FACOLTA' DI MEDICINA ISTITUTO DI IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN "PROGRAMMAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI" ORE 390
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio	SOCIOLOGIA SANITARIA, MARKETING TERRITORIALE, BILANCIO SOCIALE ED ETICA,GESTIONE DI BAGET, ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO,LAVORO DI RETE NEI SISTEMI DI ORGANIZZAZIONE COMPLESSA, METODOLOGIA E TECNICA DELL'ORGANIZZAZIONE,METODOLOGIE , ANALISI E VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI.
• Qualifica conseguita	MANAGER DELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da - a)	ANNO ACCADEMICO 2001/2002
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA FACOLTA' DI MEDICINA ISTITUTO DI IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN " DIREZIONE GESTIONALE DELLE STRUTTURE SANITARIE" ORE 390
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio	SOCIOLOGIA SANITARIA ,ECONOMIA AZIENDALE, ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO, SOCIOLOGIA ECONOMICA, METODOLOGIA E TECNICA DELLA RICERCA SOCIALE, METODOLOGIE QUALITATIVE E QUANTITATIVE DI ANALISI, SISTEMI DI RETE TERRITORIALE ,VALUTAZIONE E CONTROLLO DEI RISULTATI.
• Qualifica conseguita	MANAGER DELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da - a)	DAL 02/03/2005 AL 04/05/1997
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	I.A.C.P. (ISTITUTO DELL'APPROCCIO CENTRATO SULLA PERSONA) SCUOLA ROGERSIANA P. ZZA VITTORIO ROMA CORSO BIENNALE DI FORMAZIONE POST-LAUREA IN COUSELING E RELAZIONE DI AIUTO
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio	COUSELING E PSICOTERAPIA,MEDIAZIONE SOCIALE E FAMILIARE PROBLEM-SOLVING, GESTIONE DEI CONFLITTI RELAZIONALI, COME RISOLVERE I PROBLEMI CON UNA GIUSTA COMUNICAZIONE COME VINCERE INSIEME, COME AGEVOLARE LA COMUNICAZIONE, IL COUSELING CON LA METODOLOGIA ROGERSIANA .COMUNICAZIOPNE ISTITUZIONALE E METODOLOGIE ATTUATIVE.
• Qualifica conseguita	CONSELOR (SPECIALISTA IN COUSELING)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da - a)	CONSEGUITO IL 25/08/1997 (ANNI 1996/97)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	SPECIALIZZAZIONE POST-LAUREA INSTITUTE EFFECTIVENES TRAINING DI SOLANA BEACH -USA- THOMAS GORDON Ph. D.FONDEUR, PRESIDENT TITOLO IN ISTRUCTOR -OF-YOUTH
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio	SPECIALIZZAZIONE SULLE METODOLOGIE E TECNICHE D'INTERVENTO SULLA COMUNICAZIONE. PER AGEVOLARE LA COMUNICAZIONE CON I GIOVANI IN DIFFICOLTA' SECONDO LA METODOLOGIA ROGERSIANA
• Qualifica conseguita	TRAINER IN ISTRUCTOR OF YOUTH

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da - a)	CONSEGUITO IL 25/08/1997 (ANNI 1996/97)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	SPECIALIZZAZIONE POST-LAUREA INSTITUTE EFFECTIVENES TRAINING DI SOLANA BEACH -USA- THOMAS GORDON Ph. D.FONDEUR, PRESIDENT TITOLO IN ISTRUCTOR -OF-TEACHER
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio	SPECIALIZZAZIONE POST-LAUREA SULLE MEDOTODOLOGIE TECNICHE D'INTERVENTO PER AGEVOLARE LA COMUNICAZIONE TRA LE PARTI SOCIALI E LA FAMIGLIA E GLI INSEGNANTI SECONDO LA METODOLOGIA ROGERSIANA
• Qualifica conseguita	TRAINER IN ISTRUCTOR OF TEACHER

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da - a)	DICEMBRE 1998 MAGGIO 1999
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	REGIONE ABRUZZO- C.I. ASSOCIAZIONE CROCIVIA SEDE DELL'AQUILA
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio	LA FORMAZIONE RILASCIA COMPETENZE PER INTERVENTI TERRITORIALI RELATIVI ALL'INTEGRAZIONE CULTURALE E ALLE PROGETTUALITA' PER I CITTADINI EXTRACOMUNITARI E SVILUPPA ABILITA' INERENTI IL RUOLO DEL MEDIATORE CULTURALE
• Qualifica conseguita	FORMAZIONE PER MEDIATORE CULTURALE

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da - a)	DAL 06/10/98 AL 27/01/99
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	FONDAZIONE ZANCAN DI PADOVA REGIONE ABRUZZO CORSO FORMATIVO SUL TEMA :"FUNZIONI OPERATIVE E DECISIONALI COLLEGATE CON IL COORDINAMENTO DEI VARI SERVIZI TERRITORIALI NELL'OTTICA DI PROMOZIONE DEL SOGGETTO SOCIALE FAMIGLIA"
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio	SEMINARI FORMATIVI SUI SEGUENTI TEMI: **1**-FUNZIONI DI GOVERNO NEI SERVIZI TERRITORIALI E CONDIZIONI ORGANIZZATIVE PER L'INTEGRAZIONE OPERATIVA. **2**- FUNZIONI GESTIONALI PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI TERRITORIALI **3**- CONDIZIONI PER CONIUGARE EFFICIENZA ED EFFICACIA PER VALUTARE I PROCESSI DI RISULTATO
• Qualifica conseguita	PER MANAGER DEI SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)	DAL 14/11/1997
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ASSESSORATI COMUNALI E PROVINCIALI ALLE POLITICHE SOCIALI
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio	SEMINARIO FORMATIVO SUGLI INTERVENTI DI PREVENZIONE E RECUPERO DELLE TOSSICODIPENDENZE E DELL'ALCOOLDI-PENDENZA SVOLTO A BOLOGNA. Si sono trattati i seguenti temi: PROGETTAZIONE DI INTERVENTI TERRITORIALI E COME COSTRUIRE LE RETI TERRITORIALI .IMPORTANZA DI INTERVENTI INDIVIDUALIZZATI PER L'INSERIMENTO SOCIALE DEL DIPENDENTE DA SOSTANZE
• Qualifica conseguita	

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)	
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA FACOLTA' DI PSICOLOGIA , IN CONCERTO CON IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DELLA RICERCA SCIENTIFICA PARTECIPAZIONE AL V° CONGRESSO NAZIONALE DI "ORIENTAMENTO ALLA SCELTA : RICERCA, FORMAZIONE, E APPLICAZIONE"
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio	RILASCIO DI COMPETENZE RELATIVE ALL'ORIENTAMENTO E AI BILANCI DI COMPETENZE
• Qualifica conseguita	

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)	DA 08/09/2006
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO DIPARTIMENTO DI TEORIE E POLITICHE DELLO SVILUPPO SOCIALE
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio	MEETING NAZIONALE DI ACTION RESERCH GIORNATA DI STUDIO E INCONTRO NAZIONALE TENUTOSI SULLA METODOLOGIA DELLA RICERCA SOCIALE
• Qualifica conseguita	

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)	19/11/1980
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA" FACOLTA' DI SOCIOLOGIA LAUREA IN SOCIOLOGIA .
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio	METODOLOGIA E TECNICA DELLA RICERCA SOCIALE,ETNOLOGIA, STATISTICA SOCIALE, STATISTICA, ANTROPOLOGIA CULTURALE,ECONOMIA POLITICA , PSICOLOGIA SOCIALE, SOCIOLOGIA ECONOMICA ,SOCIOLOGIA INDUSTRIALE PSICOLOGIA GENERALE , SOCIOLOGIA DEL LAVORO, SOCIOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE, WELFARE E LAVORO,RETI TERRITORIALI NELL'INTEGRAZIONE DEI SERVIZI ALLA PERSONA.
• Qualifica conseguita	LAUREA IN SOCIOLOGIA -SOCIOLOGA-

-ISCRITTA ALL'ORDINE DEI GIORNALISTI D'ABRUZZO dal 08/07/1987con n.tessera54466
Ha collaborato con ATV7 , con le riviste "Lavoro Italiano" e "Lavoro Italiano nel Mondo" e stata Direttore Responsabile della rivista "Abruzzo news".Ha collaborato Negli Uffici stampa del Ministro delle Finanze e delle Poste e telecomunicazioni Negli anni dal 1982 al 1996.

-CONSIGLIERA DI PARITA' DELLA REGIONE ABRUZZO , DOPO AVVISO PUBBLICO DEL E NOMINATA CON DECRETO DEL MINISTRO DEL LAVORO. DAL 12/02/1998 AL 2001.
MEMBRO IN TAL SENSO DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER L'IMPIEGO , HA SVOLTO ATTIVITA' NELL'AMBITO DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER L'IMPIEGO PER LA SELEZIONE DEI PROGETTI IN FAVORE DEGLI LSU,E IN TUTTE LE ATTIVITA' DI DETTA COMMISSIONE.

- CONSIGLIERA DI PARITA' DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA IN SEGUITO A BANDO PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE DEL 20 MAGGIO 2005 N.45 -4° SERIE SPECIALE - NOMINA EFFETTUATA IL 28 APRILE 2006- DECRETO DEL MINISTRO DEL LAVORO IN CONCERTO CON IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITA'. ATTUALMENTE IN PROROGA .

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

Le capacità e competenze professionali si sono rafforzate e potenziate soprattutto dopo la formazione rogersiana e dopo aver sperimentato sul campo le competenze acquisite sia con la formazione continua sia con le esperienze professionali.
In tal senso ha capacità di gestione e di conduzione di gruppi di lavoro, acquisite dall'esperienza maturata in varie commissioni e nel lavoro di concertazione territoriale svolte per Enti Pubblici per i progetti Equal e POR. Ha capacità di valutazione e di monitoraggio. Ha competenze di diritto amministrativo e di atti amministrativi .Riesce a lavorare sulle capacità residue delle persone in difficoltà e con problemi fisici e psichici. Ha capacità d'ascolto .Conosce le tecniche di valutazione sociale , socio-sanitario e del lavoro sia quelle quantitative che qualitative. Ha competenze nella comunicazione Istituzionale. E' attiva nel mondo del volontariato ed è socia fondatrice di associazioni socio-culturale (Aria, Ricerca_Azione , e della sezione distaccata di Avezzano dell'associazione per la lotta contro il cancro, ha organizzato manifestazioni , come consigliera di parità con l'Avis di Avezzano), ha conoscenza del mercato del lavoro regionale ha progettato il modello funzionale del Silus di Teramo , ha contribuito a progettare l'organizzazione dei Centri per l'Impiego di Chieti per il mercato del lavoro,ha progettato il servizio di rete per il Silus producendo un protocollo ,sottoscritto con la ASL di Pescara. Per i C.P.I. e per il servizio Silus di Pescara si è occupata della formazione e rilevamento dei bisogni relativi alla rete territoriale con il progetto dell'ASPIC. Ha competenze legate alla rendicontazione mansioni professionali svolte per la Regione Abruzzo riferite ai progetti europei . Ha competenze nella redazione e gestione dei Piani di Zona,ha esperienza e formazione specifica per il lavoro sociale e per il coordinamento dei servizi sociali.

PRIMA LINGUA	**italiano**

SECONDA LINGUA
FRANCESE

• Capacità di lettura	OTTIMA
• Capacità di scrittura	BUONA
• Capacità di espressione orale	BUONA

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando posti in cui la comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

NEL CORSO DELLE INNUMEREVOLI ESPERIENZE LAVORATIVE E FORMATIVE ACQUISITE NEL CORSO DELLA VITA, RITIENE DI POSSEDERE OTTIME CAPACITÀ PER LAVORARE IL GRUPPO E IN TEAM. DI AVERE OTTIME CAPACITA' COMUNICATIVE E DI RISPETTARE LE OPINIONI ALTRUI. E' GIORNALISTA E HA COMPETENZE NELL'AMBITO DELLA COMUNICAZIONE. SI RITIENE DI ESSERSI DISTINTA NELLE INNUMEREVOLI PROGETTAZIONI REALIZZATE ,SIA A LIVELLO SOCIALE CHE FORMATIVO.
HA CAPACITA' DI VALUTAZIONE DI PROGETTI ,ESPERIENZA MATURATA DURANTE L'INCARICO DI CONSIGLIERA DI PARITÀ PER LA REGIONE ABRUZZO. DURANTE L'ESPERIENZA DI ASSISTENZA TECNICA ALLA REGIONE ABRUZZO HA ORGANIZZATO TAVOLI DI CONCERTAZIONE REGIONALI E HA SPERIMENTATO OTTIMIZZANDOLO LA CAPACITA' DI LAVORARE IN SQUADRA.
HA CAPACITA' NELLA CONDUZIONE E GESTIONE DI GRUPPI DI LAVORO SIA IN AULA IN MANIETRA FRONTALE SIA IN PICCOLI GRUPPI CON SIMULATE, HA COMPETENZE NELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE AVENDOLA ACQUISITA NEL LAVORO SVOLTO NEGLI UFFICI STAMPA.

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione di persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, in attività di volontariato (ad es. cultura e sport), a casa, ecc.

LE CAPACITA' ORGANIZZATIVE SONO MATURATE DOPO LE NUMEROSE ESPERIENZE DI COORDINAMENTO E GESTIONE DI SERVIZI TERRITORILI .
NELL'ESPERIENZA REGIONALE HA CURATO GRUPPI DI LAVORO . E' STATA PROGETTISTA DI INTERVENTI PER GLI ENTI LOCALI E NON, CON INCARICO DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE, IN TAL SENSO HA ATTIVATO AZIONI PER OTTIMIZZARE LE RISORSE UMANE. HA SEMPRE UNITO ALL'ESPERIENZA LA FORMAZIONE CONTINUA E L'AGGIORNAMENTO PER I SISTEMI E I METODI ORGANIZZATIVI E VALUTATIVI. HA COMPETENZE DI GESTIONE RELATIVE A INTERVENTI TERRITORIALI SOCIO-SANITARI E LAVORATIVI, ASSISTENZE TECNICHE PER PROGETTI EUROPEI. E' ATTIVA NEL MONDO DEL VOLONTARIATO CON INIZIATIVE DI RACCOLTA FONDI (VENDITA DELLE AZALEE, PROMOZIONE DI LIBRI I CUI PROVENTI ANDAVANO A STRUTTURE DEL TERRITORIO ECC.)

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc.

OTTIMA CONOSCENZA DEL PACCHETTO OFFICE
OTTIMA CONOSCENZA ED USO DELLA POSTA ELETTRONICA
OTTIMA CONOSCENZA ED USO DI INTERNET

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

. ORGANIZZA CONVEGLI E DIBATTITI SU TERMI SOCIALI E CULTURALI.
COME CONSIGLIERA DI PARITA' HA PROGETTATO UN INTERVENTO CULTURALE TRIENNALE DI SENSIBILIZZAZIONE SUL PROBLEMA DELLA VIOLENZA ALLE DONNE CON SPETTACOLI TEATRALI E DIBATTITI INSIEME ALLA SCRITTRICE DACIA MARAINI E ALL'ATTRICE PIERA DEGLI ESPOSTI. HA PROGETTATO LA CASA DELLA DONNA E IL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE RIFERITO AI PROBLEMI DEL WELFARE E DEL LAVORO IN UN' OTTICA DI GENERE. HA AVUTO L'ADESIONE DI NUMEROSE CASE EDITRICI PER LA COSTRITUZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE.
ATTUALMENTE STA SVOLGENDO UN'INDAGINE SUL MERCATO DEL LAVORO DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA E STA REALIZZANDO "LE STORIE DI VITA DELLE DONNE"DOPO L'EVENTO SISMICO DELL'AQUILA, COORDINANDO UN GRUPPO DI LAVORO LOCALE. HA ATTIVATO CAMPAGNE DI PROMOZIONE ALLA SALUTE.

CURRICULUM PROFESSIONALE EUROPEO

Il/La sottoscritto/a Anna Mara Rita Guarracino, ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera g), art.46 ed art.38 del D.P.R. N.445/2000 e consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia nonché delle conseguenze di cui agli artt.43, 71, 75 e 76 del citato Decreto per false attestazioni e mendaci dichiarazioni,

DICHIARA

Sotto la propria responsabilità

INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome e nome **GUARRACINO ANNA MARIA RITA**

Data di nascita 12/07/1955

DIPLOMA DI LAUREA

Data **15/07/2008**

Università presso la quale è stato conseguito **UNIVERSITA' DEGLI STUDI "G.D'ANNUNZIO" DI CHIETI Via dei Vestini**

LAUREA IN SOCIOLOGIA

Votazione **100/110**

Titolo della Tesi **"LE POLITICHE DI CONCILIAZIONE IN PROSPETTIVA COMPARATA"**

DECRETI MINISTERIALI DI NOMINA

- **Date** **DAL 6 /12/2001 AL 30/ 10/ 2006**
  NOMINA CON DECRETO INTERMINISTERIALE
- **Dal** *Ministero del Lavoro /pari opportunità*
- **Ente** **Regione Abruzzo Assessorato alle politiche del lavoro**
- **Nomina** **Consigliera di parità regionale sup**

Dlg 23/5/2000 n.196

- **Principali mansioni e responsabilità**

Funzioni: svolge funzioni di promozione e di controllo dell'attuazione dei principi di uguaglianza di pari opportunità e di non discriminazione per uomini e donne nel mondo del lavoro.

- **Date** — **DA APRILE 2006 AD APRILE 2010**
DECRETO INTERMINISTERIALE
- **Dal** — *Ministero del lavoro/ pari opportunità*
- **Ente** — **Provincia di l'Aquila -Assessorato al lavoro e politiche sociali**
- **Nomina** — **Consigliera di parità provinciale sup.**
Dlg 23/5/2000
- **Principali mansioni e responsabilità**

Funzioni: svolge funzioni di promozione e di controllo dell'attuazione dei principi di uguaglianza di opportunità e di non discriminazione per uomini e donne nel mondo del lavoro.

ESPERIENZE LAVORATIVE

Scuola pubblica — **Dal 1976 al 1981**

Insegnante presso la Direzione didattica di Orsogna.

Impresa privata — **Da maggio 1983 a dicembre 1991**

Amministratore unico azienda artigianale denominata "Abruzzo Fur."
Responsabile organizzazione, produzione e risorse umane.
Attività composta da 10 donne e 3 uomini

Impresa privata — **Da aprile 1996 ad oggi**
Sono responsabile per il quotidiano Nuovo Molise del settore pubblicità.

Inoltre attualmente svolgo attività di formazione e consulenza presso enti accreditati, su le politiche sociali e di genere.

TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI

- **Date (da – a)** — 13 /5/2005 all' 8/5/2006
- **Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione** — **Nexus srl e Dipartimento di Scienze Giuridiche Università degli studi G.D'Annunzio Pescara Facoltà di Economia**
- **Principali materie /** — Politiche Istituzioni e programmi europei di finanziamento

abilità professionali oggetto dello studio

I Fondi strutturali
Le politiche strutturali dell'UE
Ideare ed elaborare progetti nell'ambito dei Fondi Strutturali e delle iniziative Comunitarie
Gestire progetti Complessi all'interno di Partnership Nazionali ed Europee conoscendo precisamente metodi e procedure di Gestione.
Fornire servizi di Programmazione Sorveglianza e Valutazione dei Fondi per Enti Pubblici.
Project Cycle management
Project working

• Qualifica conseguita — **Euroconsulente dei programmi comunitari**

• Livello nella classificazione nazionale — **Corso di alta formazione con qualifica**
voto finale 54/60

Laurea specialistica — Iscritta la II anno di laurea specialistica in "ORGANIZZAZIONE e RELAZIONI SOCIALI"
Universita' "G. D'Annunzio" Chieti

Incarichi professionali

• Date (da – a) — 22/01/2004 -22/01/2005

• Nome e tipo di incarico — **Incarico di Animatrice di Parità POR ABRUZZO ob.3 2000/2006 Determinazione dirigenziale n.154/DI3 del 18/12/2003**
Incarico di consulente che affianchi la struttura di gestione regionale del P.O.R

Fondo sociale europeo -Piano attuativo annualità 2003
ASSE E 1

• tipo di attività svolta — L'animatrice regionale di parità affianca la stuttura di gestione del P.O.R. e svolge attività di stimolo alla progettualità che la Regione mette in atto per realizzare ogni utile iniziativa finalizzata a migliorare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro compreso lo sviluppo delle carriere e l'accesso a nuove opportunità lavorative ed imprenditoriali e nel ridurre la segregazione verticale ed orizzontale nel mercato del lavoro. Deve altresì promuovere stimolare e verificare la realizzazione del principio di pari opportunità attraverso gli interventi contemplati dagli altri assi del POR favorendo l'implementazione delle politiche di mainstreaming.

- **COMPONENTE ED ANIMATRICE DEL GRUPPO DI LAVORO DEL PROGETTO MULTIMISURA A.1/E:1 POR ABRUZZO 2000/2006:**

"SVILUPPO DI MODELLI DI TIPOLOGIE LAVORATIVE APPLICAZIONE" LEGGE BIAGI (REGIONE ABRUZZO/ ABRUZZO LAVORO).

CARICA ELETTIVA

CONSIGLIERE COMUNALE con deleghe:

- PARI OPPORTUNITA' E POLITICHE DI CONCILIAZIONE,
- AMBIENTE.
- PRESIDENTE: Commissione speciale affari sociali politiche della casa.

CORSI DI FORMAZIONE

Ho partecipazione a gruppi di lavoro organizzati dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali sui seguenti temi:

- FONDI STRUTTURALI;
- DISCRIMINAZIONI COLLETTIVE ED INDIVIDUALI
- AZIONI IN GIUDIZIO

PARTECIPAZIONE A TAVOLI TECNICI E COMITATI

- Ho partecipato al Gruppo Tecnico per le Pari Opportunità ob. 3 incaricata dal Ministero del Lavoro a rappresentare la Rete delle consigliere di parità
- Ho partecipato ai COMITATI DI SORVEGLIANZA del POR Abruzzo2000/2006.
- Ho partecipato agli incontri della RETE NAZIONALE delle consigliere.
- Ho partecipato agli incontri della TRIPARTITA regionale.

NOMINE ED INCARICHI

✓ COMPONENTE DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER LE PARI OPPORTUNITA' DAL 2005, ed ancora in carica

✓ PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LE PARI-OPPORTUNITA' dal 1999 al-2002 ad Ortona

✓ COMPONENTE L'ORGANISMO REGIONALE TECNICO **CONSULTIVO SUL MOBBING E LO STRESS PSICO-SOCIALE**

✓ COMPONENTE IL COORDINAMENTO NAZIONALE

DONNE UGL da maggio 2001

- ✓ RESPONSABILE REGIONALE DEL **SINDACATO** LAVORATRICI EUROPEE (S.C.A.L.E.) UGL dal 20-02-2000
- ✓ RESPONSABILE REGIONALE DELL'ASSOCIAZIONE **PROGETTO DONNA**
- ✓ PRESIDENTE **ASSOCIAZIONE FEMMINILE** NO-PROFIT "SAPERE AUDE"

PARTECIPAZIONE A CONFERENZE E

- HO PARTECIPATO SU INVITO DEL MINISTRO MARA CARFAGNA, IL 9 e 10 SETTEMBRE A ROMA ALLA: **"CONFERENZA INTERNAZIONALE SULLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE" G 8**
- Il 15 e 16" OTTOBRE HO PARTECIPATO A ROMA ALLA **"CONFERENZA EUROPEA SERVIZI ALLA PERSONA"**

INCARICHI POLITICI

Responsabile nazionale del Dipartimento Pari Opportunità- Donne
de la Destra

Dal 2000 al 2007 responsabile provinciale di" Ambiente é/e vita"

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE

HO PROMOSSO I SEGUENTI PROGETTI E CORSI DI FORMZAZIONE

- **APRILE /OTTOBRE 2009:**
  PROGETTO "CONCILIARE SI PUÒ"
  PATROCINIO COMUNE DI ORTONA

"SENSIBILIZZAZIONE ALLE
MISURE ED AGLI INCENTIVI A SOSTEGNO DELLE
AZIENDE IN APPLICAZIONE DI POLITIHE DI
CONCILIAZIONEDEI TEMPI DI VITA-LAVORO L. 53/2000

OTTOBRE 2005
CORSO DI FORMAZIONE SULLA COMUNICAZIONE ISOTITUZIONALE E POLITICA
CON LA COLLABORAZIONE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI UNIVERSITÀ D'ANNUNZIO DI CHIETI CORSO DI 36 ORE
SEDE REGIONE ABRUZZO

- maggio giugno 2006
  CORSI DI POLITICHE DI CONCILIAZIONE "TEMPI DI CURA TEMPI DI LAVORO"
  COLLABORAZIONE DIPARTIMENTO SCIENZE GIURIDICHE UNIVERSITA' G. D'ANNUNZIO- DI PESCARA CORSO DI 32 ORE

- **CORSI DI LEADERSHIP**
  CON LA COLLABORAZIONE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE UNIVERSITA "G. D'ANNUNZIO" DI CHIETI- PESCARA

- **SUL MOBBING**

  CORSO DI FORMAZIONE TEORICO PRATICO IN COLLABORAZIONE CON LA ASL DI PESCARA "IL BRUTTO LAVORO" DISAGIO E PATOLOGIE CORRELATE AL LAVORO (1-2-3 APRIL 2004)

- **QUALITA' NEI LUOGHI DI LAVORO**

- RELATRICE AL CORSO DI PROMOZIONE DELLA SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO CORSO ORGANIZZATO DALLA NURSING UP.

- RELATRICE AL CORSO PER OPERATORI SANITARI SULLE MOLESTIE NEI LUOGHI DI LAVORO ORGANIZZATO DAL'OSPEDALE
  CIVILE DI AGNONE 8 GIUGNO 2007.

Università degli studi di Teramo

- Relatrice al seminario inaugurale de corso "DONNE POLITICA ED ISTITUZIONI"
  Tema: "Dalla modifica della Costituzione (art 51) alle quote Rosa."

DOCENZE

- ✓ IN CORSI DI FORMAZIONE :
  PROGETTO DO.MA.N.I. INTERVENTI DI PROMOZIONE PER DONNE MANAGER ED IMPRENDITRICI
  EQUAL II FASE - MISURA 4.2
  CORSO CONSIGLIERA DI FIDUCIA

- ✓ Docente in corsi di formazione nelle seguenti materie:
  - Organizzazione del lavoro e clima organizzativo,
  - Diversity management sui luoghi di lavoro,
  - Elementi di H.R.M.,
  - Tecniche di ascolto,
  - Tecniche e metodologie della gestione dei casi.

- ✓ Docente al master di 1° livello:
  - Esperto in monitoraggio e promozione dei sistemi
  - territoriali.

- ✓ **INTERVENTI PER PROMOZIONE DI DONNE MANAGER ED IMPRENDITRICI.**

HO ELABORATO PER LA REGIONE ABRUZZO I PROGETTI :

- ✓ ASSE E1 AZIONE E.1.1 SOSTEGNO DONNE VITTIME DI MALTRATTAMENTI
- ✓ ASSE E.1 AZIONE E.1.2 CONCILIAZIONE - GIUGNO 2005 PROPONENTE PROGETTO Q-SKILL FSE LINEA DI BILANCIO B 12 / 01/2003
- ✓ INIZIATIVA EQUAL II FASE ASSE 4 TEMA –MISURA 4.2- GIUGNO 2004/2006
- ✓ COLLABORAZIONE AL PROGETTO S.P.R.A.I. ASSE 4 MISURA 4.2 INIZIATIVA EQUAL

- ✓ Con l'azienda di formazione Euroconsulting ho promosso il progetto Donne&impresa

HO ACQUISITO GRAZIE ALLE ATTIVITÀ SVOLTE LA CAPACITA' DI RELAZIONARMI NEI VARI SETTORI DI SVILUPPO,
UNA BUONA COMPETENZA ED ESPERIENZA SULLE POLITICHE DI GENERE E DI LAVORO ED IN PARTICOLARE SULLE POLITICHE DI CONCILIAZIONE, ARGOMENTO DELLA MIA TESI DI LAUREA.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Buona conoscenza ed utilizzo del pc
Competenze acquisite presso il centro CNOS dell'Istituto Salesiano di Ortona anno 02/2000

PUBBLICAZIONI E ARTICOLI E RICERCHE

Marzo 2006
Ho pubblicato:

- ✓ **"Conciliare i tempi" Progetto PO.CO.PARI**
  Casa Editrice Menabò
  Ricerca sul territorio abruzzese sull'applicazione della legge 53/2000

Ottobre 2006
Ho pubblicato:

- ✓ **"Conciliare il tempo**
  Vademecum per le aziende che vogliano applicare la legge53/2000"(Tip Colaiezzi)

Settembre 2007
Ho pubblicato:

- ✓ **"La responsabilità sociale dell'impresa in un'ottica di genere".**

Ricerca effettuata in collaborazione delle aziende abruzzesi.

Ho promosso

- ✓ **in collaborazione con Abruzzo Lavoro la prima edizione e pubblicazione del rapporto biennale delle aziende con 100 dipendenti sulla situazione del personale di cui l' art.9 della legge 10 aprile1991**

- ✓ **Ricerche realizzate:**

- ✓ Ho realizzato con la collaborazione del prof Canzano la ricerca sulla partecipazione politica femminile:

  "**Processi e Capacità Decisionali delle donne"**.

Inoltre ho pubblicato su riviste specializzate e quotidiani molti articoli inerenti ai temi delle politiche del lavoro,delle pari opportunità e delle discriminazioni.

AZIONI IN GIUDIZIO

Nella funzione di Consigliera di Parità ho tutelato e assistito molte donne vittime di discriminazioni:

- Ricorso(vinto)presso l' Ufficio provinciale del lavoro di L'Aquila per un demansionamento al rientro dalla maternità.
- Ricorso presso il tar dell'Aquila contro il comune di Capistrello per una graduatoria discriminante nei confronti di una giovane professionista
- Ricorso presso il giudice del lavoro di L'Aquila per 42 donne dipendenti della CNX discriminate sull'importo del TFR
- Ricorso agli uffici provinciale del lavoro per conciliazioni delle vertenze tra lavoratrici discriminate e datori di lavoro

Partecipazione a corsi su:

Sussidiarietà e terzo settore 13/12/2004,

- ✓ Tecniche di tutela ed efficacia degli strumenti giudiziari di lotta alle discriminazioni:21/22 giugno2002 università G. D'Annunzio Facoltà di Economia

Regione Abruzzo :

- ✓ corso di formazione politica,

corso di aggiornamento

- ✓ Lo sviluppo degli asili nido in Abruzzo,

Incontro studio:

- ✓ Il nuovo diritto antidiscriminatorio

Modulo di diritto comunitario.

- ✓ "Tutela e dignità della persona."

Seminario internazionale di diritto comunitario

- ✓ "Tecnica di tutela ed efficacia degli strumenti giudiziari di lotta alle discriminazioni
- ✓ Donne e lavoro over30

✓ Attestato di partecipazione progetto:

LADIES FIRST

Iniziativa comunitaria Equal Fase II
DO.MA.N.I. Donne Manager Impreditrici

La sottoscritta Anna Maria Rita Guarracino autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003.

Ortona, 22/01/2010

ANNA MARIA RITA GUARRACINO

11A03345

DECRETO 21 febbraio 2011.

Sostituzione di un componente della Commissione provinciale per i miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed assistenziali in favore di lavoratori agricoli (C.I.S.O.A.).

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FOGGIA

Vista la legge 8 agosto 1972, n. 457 concernente «Miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed assistenziali nonché disposizioni per la integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli»;

Visto l'art. 8 della stessa legge che prevede la corresponsione, ai lavoratori agricoli ivi indicati, di un trattamento sostitutivo della retribuzione su deliberazione della Commissione provinciale di cui al successivo art. 14;

Visto il prefato art. 14 il quale prevede la costituzione della citata Commissione con provvedimento del Direttore della Direzione Provinciale del Lavoro, presso ogni sede dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto l'art. 11 comma 1 del decreto legislativo n. 375/93, come modificato dall'art. 80 comma 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 che conferisce alle Commissioni provinciali di cui sopra, competenti a decidere in materia di trattamento sostitutivo della retribuzione, le competenze relative al contenzioso previdenziale agricolo, già di competenza delle Commissioni provinciali per la manodopera agricola;

Visto il precedente decreto n. 2 del 26 gennaio 2010, con il quale il dott. Vincenzo Lamedica è stato nominato componente effettivo della Commissione Provinciale Cassa Integrazione Salario dei lavoratori agricoli (C.I.S.O.A.) in rappresentanza della Sede Prov.le dell'I.N.P.S. di Foggia;

Vista la nota del 16 febbraio 2011 della Direzione Provinciale dell'INPS di Foggia, con la quale si comunica il nominativo del componente dell'Istituto che viene designato in seno al prefato organismo, in qualità di membro effettivo, individuato nella persona del dott. Mariano La Viola in sostituzione del dott. Vincenzo Lamedica;

Ritenuto di dover provvedere, quindi, alla consequenziale nomina dell'attuale membro effettivo;

Decreta:

Il dott. Mariano La Viola, nato a Foggia il 22 gennaio 1963, è nominato componente effettivo della Commissione Provinciale Cassa Integrazione Salario Lavoratori Agricoli, in rappresentanza della Direzione Provinciale I.N.P.S. di Foggia ed in sostituzione del precedente componente effettivo, dott. Vincenzo Lamedica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul Bollettino ufficiale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Foggia, 21 febbraio 2011

Il direttore provinciale: PISTILLO

11A03260

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 23 febbraio 2011.

Approvazione della stazione di revisione Italfornavi S.r.l., in Elmas, quale stazione di revisione di zattere di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici.

IL CAPO REPARTO SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 recante norme sul riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica in data 3 dicembre 2008, n. 211 «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

Vista la regola III-20.8.1.2 della convenzione SOLAS come emendata la quale prevede che la revisione delle zattere di salvataggio di tipo gonfiabile, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici sia effettuata presso una stazione di revisione approvata dall'amministrazione;

Visto il decreto dirigenziale del comando generale del Corpo delle capitanerie di porto n. 758 in data 7 luglio 2010, relativo al conferimento delle deleghe all'adozione del provvedimento finale;

Visto l'art. 10, comma 1, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, che demanda al Ministero l'emanazione di un apposito decreto per la disciplina delle modalità di revisione delle zattere di salvataggio, in attuazione di disposizioni emanate da organismi internazionali;

Visto il decreto del Corpo delle capitanerie di porto 16 luglio 2002, n. 641, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 16 agosto 2002, recante modalità di revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407 «Regolamento recante norme di attuazione delle direttive 96/98/CE e 98/85/CE relative all'equipaggiamento marittimo»;

Preso atto del giudizio espresso dalla commissione istituita presso la direzione marittima di Cagliari con verbale d'ispezione effettuato nei giorni 21 dicembre 2010 e 14 gennaio 2011;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la stazione di revisione Italfornavi S.r.l. con sede a Elmas (Cagliari) alla via Sernagiotto s.n.c.

Art. 2.

La predetta società è abilitata ad effettuare la revisione delle seguenti tipologie di dispositivi, in relazione alla quale dovrà ottenere e mantenere apposito accreditamento, da parte dei relativi costruttori, pena la revoca del presente decreto:

zattere di salvataggio gonfiabili;

cinture di salvataggio gonfiabili.

Art. 3.

L'acquisizione di ulteriori accreditamenti da parte di costruttori dovrà essere tempestivamente comunicate alle direzioni marittime di competenza.

Roma, 23 febbraio 2011

p. Il capo reparto: Licchelli

11A03515

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 17 febbraio 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Pomino» al decreto 2 novembre 2010.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*, in particolare agli articoli 118-sexdecies e 118-septdecies concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, il Capo IV, art. 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010 che, in attuazione dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo delle produzioni vitivinicole tutelate nonché lo schema di piano di controllo e di prospetto tariffario;

Visto l'art. 10, commi 4 e 5, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010;

Visto il riconoscimento a denominazione di origine controllata dei vini «Pomino» nonché l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto dirigenziale prot. 16253 del 21 luglio 2009 relativo al conferimento alla «Toscana Certificazione Agroalimentare s.r.l.», in breve «TCA s.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'art. 48 del regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Pomino»;

Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dalla «Toscana Certificazione Agroalimentare s.r.l.» quale struttura di controllo della denominazione di origine controllata di cui sopra;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Toscana, con comunicazione del 7 febbraio 2011, acquisita con prot. 2850 del 8 febbraio 2011, nelle more di costituzione del Gruppo tecnico di valutazione previsto dall'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di adeguamento;

Decreta:

Art. 1.

1. Il piano dei controlli per la DOC «Pomino», approvato con il decreto dirigenziale prot. 16253 del 21 luglio 2009, è adeguato secondo le disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 e le successive disposizioni applicative previste dal decreto ministeriale 2 novembre 2010.

2. La «Toscana Certificazione Agroalimentare s.r.l.», già autorizzata con il decreto dirigenziale prot. 16253 del 21 luglio 2009, deve assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati della predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione.

3. La struttura di controllo autorizzata non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, la documentazione di sistema come depositata presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.

4. La struttura di controllo autorizzata non può modificare il piano di controllo ed il prospetto tariffario approvati, senza il preventivo assenso del Gruppo tecnico di valutazione ed è tenuta a comunicare ogni variazione concernente il personale ispettivo, la composizione del Comitato di certificazione e dell'Organo decidente i ricorsi.

5. La struttura di controllo ha l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto nonché nel decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, del decreto ministeriale 2 novembre 2010 e delle disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire nonché di svolgere le attività di cui all'art. 1 del presente decreto secondo le disposizioni del piano di controllo e del prospetto tariffario approvati.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione e nei casi di mancato adempimento delle disposizioni di cui all'art. 1 del presente decreto.

2. Ai fini della validità dell'autorizzazione resta in vigore il termine stabilito con il decreto di conferimento dell'incarico indicato nelle premesse.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 2011

Il direttore generale: LA TORRE

11A03241

DECRETO 17 febbraio 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOCG «Carmignano» al decreto 2 novembre 2010.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*, in particolare agli articoli 118-sexdecies e 118-septdecies concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, il capo IV, art. 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010 che, in attuazione dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo delle produzioni vitivinicole tutelate nonché lo schema di piano di controllo e di prospetto tariffario;

Visto l'art. 10, commi 4 e 5, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010;

Visto il riconoscimento a denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Carmignano» nonché l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto dirigenziale prot. 16250 del 21 luglio 2009 relativo al conferimento alla «Toscana Certificazione Agroalimentare S.r.l.», in breve «TCA S.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'art. 48 del regolamento (CE) n. 479/08 per la DOCG «Carmignano»;

Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dalla «Toscana Certificazione Agroalimentare S.r.l.» quale struttura di controllo della denominazione di origine controllata di cui sopra;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Toscana, con comunicazione del 7 febbraio 2011, acquisita con prot. 2850 del 8 febbraio 2011, nelle more di costituzione del Gruppo tecnico di valutazione previsto dall'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di adeguamento;

Decreta:

Art. 1.

1. Il piano dei controlli per la DOCG «Carmignano», approvato con il decreto dirigenziale prot. 16250 del 21 luglio 2009, è adeguato secondo le disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 e le successive disposizioni applicative previste dal decreto ministeriale 2 novembre 2010.

2. La «Toscana Certificazione Agroalimentare S.r.l.», già autorizzata con il decreto dirigenziale prot. 16250 del 21 luglio 2009, deve assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati della predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione.

3. La struttura di controllo autorizzata non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, la documentazione di sistema come depositata presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.

4. La struttura di controllo autorizzata non può modificare il piano di controllo ed il prospetto tariffario approvati, senza il preventivo assenso del gruppo tecnico di valutazione ed è tenuta a comunicare ogni variazione concernente il personale ispettivo, la composizione del comitato di certificazione e dell'organo decidente i ricorsi.

5. La struttura di controllo ha l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto nonché nel decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, del decreto ministeriale 2 novembre 2010 e delle disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire nonché di svolgere le attività di cui all'art. 1 del presente decreto secondo le disposizioni del piano di controllo e del prospetto tariffario approvati.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione e nei casi di mancato adempimento delle disposizioni di cui all'art. 1 del presente decreto.

Ai fini della validità dell'autorizzazione resta in vigore il termine stabilito con il decreto di conferimento dell'incarico indicato nelle premesse.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 2011

Il direttore generale: LA TORRE

11A03242

DECRETO 25 febbraio 2011.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela del prosciutto toscano DOP a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Prosciutto Toscano».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il Regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999.

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto legislativo19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto 12 ottobre pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* della legge n. 526/1999, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale per la tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agro-alimentari, nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526

Visto il regolamento (CE) n. 1263 della commissione del 1° luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L 163 del 2 luglio 1996 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Prosciutto Toscano»;

Visto il decreto ministeriale del 18 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 78 del 2 aprile 2008 con il quale è stato attribuito al Consorzio di tutela del Prosciutto Toscano DOP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Prosciutto Toscano»;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela è soddisfatta, in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «imprese di lavorazione» nella filiera «preparazione carni» individuata all'art. 4, lettera *f)* del medesimo decreto, che rappresentano almeno i 2/3 delle produzioni controllata dall'Organismo di Controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e dalle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo privato I.N.E.Q., autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto Toscano»;

Considerato che lo statuto approvato con decreto ministeriale del 18 marzo 2008 risulta conforme alle previsioni normative in materia di consorzi di tutela, a seguito della verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio di tutela del Prosciutto Toscano DOP a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto del 18 marzo 2008 al Consorzio di tutela del Prosciutto Toscano con sede in via Giovanni dei Marignolli, 21/23 - 50127 Firenze, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Prosciutto Toscano».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 18 marzo 2008, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2011

Il direttore generale ad interim: VACCARI

11A03243

DECRETO 4 marzo 2011.

Designazione della Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Frosinone quale organo indicato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Peperone di Pontecorvo», registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento dal Reg. (CE) n. 510/06.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/06 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto il regolamento (UE) n. 1021 della Commissione del 12 novembre 2010 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Peperone di Pontecorvo»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, disponendo l'istituzione di un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le regioni ed individuando nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Considerato che la «Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Frosinone» ha predisposto il piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Peperone di Pontecorvo» conformemente allo schema tipo di controllo;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentarie forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi della comma 1, dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

La «Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Frosinone» con sede in Frosinone, viale Roma s.n.c., è stata designata quale autorità pubblica ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione di origine protetta «Peperone di Pontecorvo», registrata in ambito Unione europea con regolamento (UE) n. 1021 del 12 novembre 2010.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per la «Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Frosinone» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

La «Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Frosinone» non può modificare le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Peperone di Pontecorvo», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

La «Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Frosinone» è tenuta a comunicare e sottoporre all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

La «Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Frosinone» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che, sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Peperone di Pontecorvo», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del Reg. (CE) 510/06».

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto.

Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare la «Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Frosinone» o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo la «Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Frosinone» è tenuta ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Art. 6.

La «Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Frosinone» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Peperone di Pontecorvo» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

La «Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Frosinone» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa.

Art. 8.

La «Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Frosinone» è sottoposta alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Lazio, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2011

Il direttore generale: LA TORRE

11A03511

DECRETO 4 marzo 2011.

Autorizzazione all'organismo denominato «Suolo e Salute Srl» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Carota Novella di Ispica» registrata in ambito Unione europea ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/2006.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto il decreto 10 gennaio 2007 relativo alla autorizzazione all'organismo denominato «Suolo e Salute S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione «Carota Novella di Ispica» protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 14 febbraio 2006;

Visto il Regolamento (UE) n. 1214 del 17 dicembre 2010 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta «Carota Novella di Ispica»;

Considerato che l'organismo denominato «Suolo e Salute S.r.l.», ha adeguato il piano già predisposto per il controllo della denominazione «Carota Novella di Ispica» apportando le modifiche rese necessarie dalla registrazione a livello europeo come indicazione geografica protetta mediante il già citato Regolamento (UE) n. 1214 del 17 dicembre 2010;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art.14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Considerata la necessità, espressa dal citato Gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile al consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi degli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisii del disciplinare;

Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione concessa con decreto 10 gennaio 2007, all'organismo denominato «Suolo e Salute S.r.l.» con sede in Bologna, via Galliera n. 93, ad effettuare i controlli sulla denominazione protetta transitoriamente a livello nazionale «Carota Novella di Ispica» è da considerarsi riferita alla indicazione geografica protetta «Carota Novella di Ispica», registrata in ambito europeo con Reg. (UE) n. 1214 del 17 dicembre 2010.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto.

Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare l'organismo denominato «Suolo e Salute S.r.l.» o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo denominato «Suolo e Salute S.r.l.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Restano ferme tutte le altre disposizioni impartite con decreto 10 gennaio 2007.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2011

Il direttore generale: LA TORRE

11A03512

PROVVEDIMENTO 8 marzo 2011.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Pecorino Sardo» registrata in qualità di Denominazione di Origine Protetta in forza al Regolamento CE n. 1263 del 1º luglio 1996.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 510 del consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento CE n. 1263 della commissione del 1° luglio 2006 con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la denominazione di origine protetta «Pecorino Sardo»;

Considerato che, è stata richiesta ai sensi dell'art. 9 del regolamento (CE) n. 510/06 una modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta di cui sopra;

Considerato che, con regolamento (UE) n 215 della commissione del 1° marzo 2011, è stata accolta la modifica di cui al precedente capoverso;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione attualmente vigente, a seguito della registrazione della modifica richiesta, della D.O.P. «Pecorino Sardo», affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale;

Provvede:

Alla pubblicazione degli allegati disciplinare di produzione e scheda riepilogativa della Denominazione di origine protetta «Pecorino Sardo», nella stesura risultante a seguito dell'emanazione del regolamento (UE) n. 215 del 1° marzo 2011.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione di origine protetta «Pecorino Sardo», sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 8 marzo 2011

Il direttore generale ad interim: VACCARI

ALLEGATO

Disciplinare di Produzione della D.O.P. *"Pecorino Sardo "*

La D.O.P. *"Pecorino Sardo"* è riservata al formaggio a pasta semicotta, prodotto esclusivamente con latte intero di pecora, eventualmente termizzato o pastorizzato, distinto in due tipologie: *"dolce"*, di breve maturazione (20-60 giorni) e *"maturo"*, a stagionatura non inferiore ai due mesi, di forma cilindrica a facce piane con scalzo diritto o leggermente convesso.

La zona di produzione della D.O.P. *"Pecorino Sardo"* comprende l'intero territorio della Regione autonoma Sardegna.

La produzione del formaggio a D.O.P. *"Pecorino Sardo"* avviene secondo la seguente sequenza operativa:

- Il latte intero di pecora, eventualmente inoculato con colture di fermenti lattici provenienti dalla zona di origine, tassonomicamente riportabili anche alla specie *"Streptococcus thermophilus"*, viene coagulato ad una temperatura compresa tra 35°-39° C, con una quantità di caglio di vitello tale da completare la coagulazione in circa 35-40 minuti (comprendendo sia il tempo di presa che il tempo di indurimento);

- la pasta viene sottoposta a rottura fino al raggiungimento di granuli di cagliata delle dimensioni di una nocciola, per la tipologia *"dolce"* e di un chicco di mais, per la tipologia *"maturo"*;

- la cagliata è sottoposta quindi a semicottura ad una temperatura non superiore a 43° C;

- la pasta è posta negli appositi stampi di forma circolare, di varie dimensioni a seconda dell'uso del prodotto finito;

- il formaggio è sottoposto a stufatura e/o pressatura, in condizioni di temperatura e per tempi tali da consentirne l'acidificazione e lo spurgo ottimali;

- ultimato lo spurgo del siero, i formaggi vengono salati per via umida e/o a secco. I tempi di salatura sono brevi e solitamente la quantità percentuale di sale sul formaggio tal quale non supera il valore di 2,0 grammi/100 grammi di formaggio;

- la maturazione si attua in appositi locali la cui temperatura, compresa tra 6°-12° C, può raggiungere anche i valori ambientali e la cui umidità sia tra 80-95%.

La D.O.P. *"Pecorino Sardo"* dolce deve presentare:
- peso: compreso tra 1,0 e 2,3 kg;
- altezza dello scalzo: cm 8-10;
- diametro delle facce: cm 15-18;
- crosta: liscia, morbida, sottile, di colore bianco o paglierino tenue;
- pasta: bianca, morbida ed elastica, compatta o con occhiatura rada e minuta;
- sapore: dolce e aromatico o leggermente acidulo;
- grasso sulla sostanza secca: minimo 40%.

Variazioni in più o in meno delle dimensioni e del peso dipendono dalle condizioni tecniche di produzione e dal periodo di maturazione.

La D.O.P. *"Pecorino Sardo"* maturo deve presentare:
- peso: compreso tra 1,7 e 4,0 kg;

- altezza dello scalzo: cm 10-13;
- diametro delle facce: cm 15-22;
- crosta: liscia, consistente, di colore paglierino tenue nel formaggio giovane, bruno in quello più stagionato;
- pasta: bianca, tenue ed elastica, nelle forme giovani, dura o talora con qualche granulosità nelle forme più stagionate, tendente con il progredire della stagionatura al paglierino, compatta o con rada occhiatura;
- sapore: gradevolmente piccante;
- grasso sulla sostanza secca: minimo 35%.

Variazioni in più o in meno delle dimensioni e del peso dipendono dalle condizioni tecniche di produzione e dal protrarsi della stagionatura.

Per entrambe le tipologie di "*Pecorino Sardo*", "dolce" e "maturo", è consentito utilizzare sostanze antimuffa sulla crosta e/o eventuale oliatura. E' consentito l'uso di un protettivo plastico incolore per alimenti. Possono essere utilizzati anche coloranti naturali a condizione che venga rispettato il colore della crosta indicato nel disciplinare di produzione. Il "*Pecorino Sardo*" maturo può essere sottoposto ad affumicatura con procedimenti naturali.
Per le due tipologie, terminata la maturazione, è consentita la conservazione del prodotto purché a temperature più basse rispetto a quelle di maturazione. Sono escluse pratiche di surgelazione o congelamento. E' consentito l'uso del sottovuoto e di un imballaggio plastico per alimenti.

Il "*Pecorino Sardo*" maturo può essere utilizzato da tavola o da grattugia.

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi gestiti dalla struttura di controllo, degli allevatori, dei produttori, degli stagionatori, dei confezionatori e dei porzionatori, nonché attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo.

Inoltre, al fine di garantire la tracciabilità ed il controllo, al momento dello svincolo nella zona di produzione, sulle forme di "*Pecorino Sardo*" DOP viene apposto dall'Azienda di Produzione, mediante timbro ad inchiostro alimentare indelebile, un contrassegno che costituisce parte integrante del presente disciplinare di produzione nel quale vengono riportate le iniziali maiuscole della Denominazione PS seguite dalla parola DOP ed il Casello Identificativo dell'Azienda di Produzione. Le parole "PS DOP" ed il Casello Identificativo dell'Azienda di Produzione sono disposte su due righe separate da uno stretto cono con base leggermente arcuata rappresentante uno spicchio di formaggio.

Contrassegno della denominazione allo svincolo

A seguito dello svincolo, considerate le caratteristiche del prodotto, tenuto conto delle varie fasi intermedie di lavorazione, tale contrassegno potrebbe non essere più visibile. In tal caso, la tracciabilità sarà garantita dall'etichettatura.

All'atto di immissione al consumo, tutte le forme di formaggio DOP "*Pecorino Sardo*" sono identificate attraverso la corona circolare esterna dell'etichetta che deve avere una larghezza compresa fra una dimensione minima di cm 2 ed una dimensione massima di cm 3. All'interno della corona deve trovare posto un numero di loghi costitutivi della denominazione, che costituisce parte integrante del presente disciplinare di produzione, compreso tra 12 e 24 disposti secondo una simmetria raggiata con la punta della fetta rivolta verso l'esterno. La lunghezza del marchio deve essere pari all'85% della larghezza della corona prescelta. Sulla corona non deve apparire nessun altro tipo di segno o scritta ad eccezione del marchio e del logotipo.
Il marchio consiste nelle parole "Pecorino Sardo", scritte in caratteri maiuscoli di colore verde pantone 376, disposte su due righe separate da uno stretto cono con base leggermente arcuata, di colore blu pantone 289, rappresentante uno spicchio di formaggio; la parola "DOP", che segue la parola "Sardo" posta sotto il cono, è scritta in maiuscolo di colore verde pantone 376 più piccola e sottile della parola precedente.
L'identificazione delle forme di "*Pecorino Sardo*" è completata dalla presenza, sulla corona esterna, di un contrassegno adesivo, rilasciato dal Consorzio di Tutela incaricato e dato a tutti gli aventi diritto nel quale, oltre al marchio, è riportata la dicitura Dolce o Maturo, a seconda della tipologia di prodotto, e sono presenti i riferimenti normativi della registrazione della denominazione, riportati anche all'interno dell'etichetta, ed il codice alfanumerico che identifica univocamente la forma.
I colori della corona sono quelli previsti per il marchio a cui si aggiunge il colore dello sfondo beige pantone 1205
Il "*Pecorino Sardo*" DOP, che ha necessariamente completato il periodo di stagionatura nella zona di produzione, può essere confezionato anche al di fuori della Regione Sardegna in forma intera e porzioni di forma, anche sottovuoto o in atmosfera modificata. I confezionatori e/o i porzionatori devono comunque stipulare una apposita convenzione con il Consorzio di tutela incaricato della vigilanza, il quale rilascia un codice identificativo a ciascuna ditta.
Sulle porzioni di forma confezionate sottovuoto o in atmosfera modificata, tale codice identificativo viene riportato all'interno di un contrassegno impresso sulla corona esterna dell'etichetta nel quale oltre al marchio è riportata la dicitura Dolce e Maturo, a seconda della tipologia del prodotto e sono presenti i riferimenti normativi della registrazione della denominazione.

Logo della Denominazione alla vendita

SCHEDA RIEPILOGATIVA

Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine

"Pecorino Sardo"

N° CE:

D.O.P. (X) I.G.P. ( )

La presente scheda riepilogativa presenta ai fini informativi gli elementi principali del disciplinare.

1. **Servizio competente dello Stato membro**

Nome: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
Indirizzo: Via XX Settembre, 20 – 00187 Roma
Tel: 06 – 46655104
Fax: 06 – 46655306
E-mail: saco7@politicheagricole.gov.it

2. **Associazione**

Nome: Consorzio per la Tutela del Formaggio Pecorino Sardo

Indirizzo: Via S. Alenixedda n. 2 – 09128 Cagliari
Tel 070372885
Fax: 070372885
E-mail: info@pecorinosardo.it

Composizione: Produttori/Trasformatori (x) Altro ( ).

3. **Tipo di prodotto:**
Classe 1.3 – Formaggi

4. **Disciplinare:**
(sintesi dei requisiti di cui all'art.4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006)

4.1 Nome: "Pecorino Sardo"

4.2 Descrizione:
Il Pecorino Sardo DOP è un formaggio di latte intero di pecora, a pasta semi-cotta, distinto in due tipologie: "dolce", di breve maturazione (20-60 giorni), e "maturo", a stagionatura non inferiore ai due mesi, di forma cilindrica a facce piane con scalzo diritto o quasi diritto; la pasta si presenta morbida ed elastica.

4.3 Zona geografica:
La zona di produzione del Pecorino Sardo DOP comprende l'intero territorio della Regione autonoma della Sardegna.

4.4 Prova dell'origine:

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi gestiti dalla struttura di controllo, degli allevatori, dei produttori, degli stagionatori, dei confezionatori e dei porzionatori, nonché attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo.

4.5 Metodo di ottenimento:

La pasta del Pecorino Sardo DOP deve essere ottenuta da latte intero di pecora, eventualmente inoculato con colture di fermenti lattici provenienti dalla zona di origine, tassonomicamente riportabili anche alla specie Streptococcus termophilus ed eventualmente termizzato o pastorizzato, con aggiunta di caglio di vitello, e deve essere sottoposta a rottura fino al raggiungimento di granuli di cagliata delle dimensioni di una nocciola, per la tipologia "dolce" e di un chicco di mais, per la tipologia "maturo", e, quindi, ad una semi-cottura, cui seguono le fasi di pressatura, di salatura e di stagionatura, quest'ultima per la tipologia "maturo" può includere anche l'affumicatura con mezzi naturali. Il pecorino nella tipologia dolce è stagionato dai 20 ai 60 giorni mentre il pecorino maturo ha una stagionatura non inferiore ai due mesi.

4.6 Legame con l'ambiente geografico:

Per i fattori naturali, si segnalano le particolari caratteristiche delle zone destinate all'allevamento ovino in Sardegna, che sfruttano essenzialmente pascoli naturali, ricchi di essenze spontanee conferenti particolari qualità al latte destinato alla trasformazione casearia. Per i fattori umani, si segnala l'importanza socio-economica per la popolazione isolana della pastorizia tradizionale che spesso risulta essere unica fonte di reddito in zone senza valide alternative di sviluppo economico .

4.7 Organismo di controllo:

Nome: OCPA Organismo di controllo dei formaggi Pecorino Romano Dop, Pecorino Sardo Dop, Fiore Sardo Dop

Indirizzo: Zona Industriale Macomer c/o Consorzio latte, 08015 Macomer
Tel.: +390785742196
Fax: +390785742197
E-mail: ocpa.cert@tiscali.it

4.8 Etichettatura**:**

Il formaggio Pecorino Sardo DOP viene immesso al consumo munito di apposito contrassegno costitutivo della denominazione di origine.

Logo della Denominazione alla vendita

11A03732

PROVVEDIMENTO 15 marzo 2011.

Iscrizione della denominazione «Miele delle Dolomiti Bellunesi» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 510 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che, con Regolamento (UE) n.241 della Commissione dell'11 marzo 2011, la denominazione «Miele delle Dolomiti Bellunesi» riferita alla categoria Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro, ecc.), è iscritta quale Denominazione di Origine Protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 7, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Protetta "Miele delle Dolomiti Bellunesi", affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale:

Provvede

Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della Denominazione di origine protetta "Miele delle Dolomiti Bellunesi", registrata in sede comunitaria con Regolamento (UE) n.241dell'11 marzo 2011.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione "Miele delle Dolomiti Bellunesi", possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la suddetta denominazione e la menzione "Denominazione di Origine Protetta" solo sulle produzioni conformi al Regolamento (CE) n. 510/2006 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 15 marzo 2011

Il Direttore generale ad interim: VACCARI

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
della Denominazione di Origine Protetta
"Miele delle Dolomiti Bellunesi"

Art 1. Denominazione del prodotto

La denominazione di origine protetta **"Miele delle Dolomiti Bellunesi"**, è riservata al miele che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal Regolamento (CE) n. 510/06 ed indicati nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2. Descrizione del prodotto

Il "Miele delle Dolomiti Bellunesi" viene prodotto" a partire dal nettare dei fiori del territorio montano bellunese, dall'ecotipo locale di "Apis mellifera" che deriva da incroci naturali tra diverse razze apistiche, prevalentemente tra quella Ligustica e Carnica; essa si è particolarmente adattata nel corso del tempo alle caratteristiche dell'ambiente montano alpino bellunese e permette di ottenere buone rese di miele.
I mieli uniflorali rispecchiano le specie del territorio considerate fra la migliori dal punto di vista apistico pollinico e nettarifero, come l'acacia-robinia, il rododendro, il tarassaco, il tiglio, il castagno, la maggior parte delle quali sono presenti solo nei territori montani, anche in alta quota, e per questo rendono pregiato il Miele delle Dolomiti bellunesi. La tipologia Millefiori viene prodotta con una grande varietà di specie alpine, scelte dalle api fra le oltre 2.200 che caratterizzano la montagna bellunese.
In funzione quindi delle differenti specie botaniche che fioriscono scalarmente durante il periodo di produzione, si distinguono le seguenti tipologie di "Miele delle Dolomiti Bellunesi":

"Miele delle Dolomiti Bellunesi" di Millefiori
"Miele delle Dolomiti Bellunesi" di Acacia
"Miele delle Dolomiti Bellunesi" di Tiglio
"Miele delle Dolomiti Bellunesi" di Castagno
"Miele delle Dolomiti Bellunesi" di Rododendro
"Miele delle Dolomiti Bellunesi" di Tarassaco

A) Caratteristiche chimico-fisiche:

Oltre al "pregio floreale", la qualità del Miele delle Dolomiti bellunesi ha altri aspetti fondamentali, come la purezza, la salubrità e l'elevata conservabilità, testimoniate anche dal basso valore di HMF, che dipendono specialmente dalle caratteristiche ambientali della zona geografica e e dal "savoir faire" dei produttori.
Il "Miele delle Dolomiti Bellunesi" deve infatti presentare nelle diverse tipologie le seguenti caratteristiche chimico-fisiche:

HMF (all'immissione al consumo)	< 10 mg/KG

Tipologia miele	Acqua (%)		pH		Fruttosio + glucosio (%)		Saccarosio (%)	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
Millefiori	15	18	3,4	4,4	69	78	0	3,8
Acacia	15	18	3,7	4,1	61	77	0	10
Tiglio	16,5	17,8	4	4,1	67	70	0,8	4,6
Castagno	16,5	18	4,4	5,8	61	74	0	2,4
Rododendro	16	17,7	3,7	4,2	65	72	0,1	0,7
Tarassaco	17	18	4,3	4,7	37,8	38,5	0,1	0,4

B) Caratteristiche melisso-palinologiche

Lo spettro pollinico generale è quello caratteristico della flora di montagna. Tuttavia, a seconda della origine floreale, gli spettri pollinici delle diverse tipologie di “Miele delle Dolomiti Bellunesi” devono rispettare i seguenti requisiti:

Tipologia miele	Polline
Millefiori	in prevalenza: tarassaco, tiglio, castagno, rododendro, varie labiacee
Acacia	> 30% di Robinia pseudoacacia L.
Tiglio	> 10% Tilia spp.
Castagno	> 70% di Castanea sativa M.
Rododendro	> 20% di Rododendrum spp.
Tarassaco	> 5% <30 % di Taraxacum spp.

C) Caratteristiche organolettiche

Le caratteristiche organolettiche dipendono dall’origine floreale e sono quindi diverse per le varie tipologie di miele; esse possono presentare anche accentuate differenze nel colore e nei caratteri organolettici, in rapporto alle diverse componenti nettarifere.

1. “Miele delle Dolomiti Bellunesi” di Millefiori (o multiflora)

Colore	dal giallo chiaro all’ambrato
Sapore	dolciastro, morbido, più o meno intenso
Odore	debole; in qualche caso richiama la presenza del nettare prevalente
Aspetto	con spiccata tendenza alla cristallizzazione (fine ed omogenea)

2. “Miele delle Dolomiti Bellunesi” di Acacia (o Robinia):

Colore	chiaro, ambrato, trasparente
Sapore	delicato, caratteristico, molto dolce
Odore	non è particolarmente caratteristico, può ricordare il profumo dei fiori di robinia.
Aspetto	tipicamente liquido e leggermente torbido in presenza di cristalli, anche se non cristallizza mai completamente

"Miele delle Dolomiti Bellunesi" di Tiglio:

Colore	variabile dal giallo chiaro al verdolino o anche tendente al bruno
Sapore	dolce, con leggero retrogusto amaro ma poco percettibile.
Odore	fresco caratteristico, mentolato, balsamico che ricorda la tisana dei fiori di tiglio.
Aspetto	Pastoso, con cristallizzazione ritardata e formazione di cristalli grossi e irregolari.

"Miele delle Dolomiti Bellunesi" di Castagno:

Colore	bruno scuro variabile dal noce chiaro al noce quasi nero
Sapore	poco dolce, amarognolo o molto amaro, tannico, astringente
Odore	aromatico, pungente, forte ed acre.
Aspetto	Inizialmente liquido, successivamente vischioso. La cristallizzazione dà origine a macrocristalli.

"Miele delle Dolomiti Bellunesi" di Rododendro:

Colore	allo stato liquido, va dal quasi incolore al giallo paglierino; dal bianco al beige chiaro dopo la cristallizzazione
Sapore	caratteristico, delicato e gradevole, dolce
Odore	tenue, vegetale, fruttato che può ricordare il profumo del fiore ma anche le marmellate di frutti bosco o anche di sciroppo di zucchero
Aspetto	Prima liquido, dopo alcuni mesi cristallizza assumendo una consistenza pastosa a granulazione fine.

6."Miele delle Dolomiti Bellunesi" di Tarassaco:

Colore	con riflessi gialli se liquido, giallo e cremoso se cristallizzato
Sapore	poco o normalmente dolce, solitamente acido, leggermente amaro, astringente
Odore	pungente, acuto, persistente
Aspetto	cristallizza rapidamente con cristalli fine e regolari, che determina una massa morbida e cremosa

Art. 3 Zona di produzione

La zona geografica di produzione e di lavorazione del **"Miele delle Dolomiti Bellunesi"** interessa l'intero territorio della provincia di Belluno, tutto situato in zona svantaggiata di montagna i cui confini amministrativi sono limitati da catene montuose che separano detta provincia a nord dall'Austria, ad est dalla Regione Friuli Venezia Giulia e ad ovest dalla Regione Trentino Alto Adige.

Art. 4. Prova dell'Origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna, gli input e gli output. In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle arnie, dei produttori e dei confezionatori, la tenuta di registri di produzione e di confezionamento nonché attraverso la dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5. Metodo di ottenimento del prodotto

*Produzione***.** Il "Miele delle Dolomiti Bellunesi" è prodotto da un ecotipo locale di Apis mellifera che deriva da incroci tra diverse razze apistiche, prevalentemente tra l'Apis Ligustica e la Carnica, che si è particolarmente adattata alle peculiarità dell'ambiente montano bellunese. Proprio grazie al suo adattamento non si sono mai riscontrati particolari problemi legati alle temperature: se ben correttamente invernata, sopporta bene le basse temperature anche per lunghi periodi; così come le alte temperature non sono mai tali da creare inconvenienti a questo tipo di allevamento. Esse raccolgono il nettare presente nelle fioriture locali, tipiche di questo territorio montano, quali, prevalentemente, l'acacia, il tiglio, tarassaco, il castagno, il rododendro e varie labiacee nonché da infinite altre varietà di specie erbacee, arboree ed arbustive presenti in forma spontanea.
Per un'eventuale nutrizione proteica alle famiglie di api è vietato l'impiego di prodotti contenenti polline d'origine diversa da quella strettamente locale. Una pratica normalmente adottata, è quella che prevede la raccolta di favi di polline o di solo polline, quest'ultimo mediante delle trappole, da essiccare o immagazzinare in congelatore durante i periodo di elevata produzione e poi da riutilizzare in periodi di minor disponibilità pollinifera.
Il miele, si ottiene da arnie stanziali o che vengono periodicamente spostate solamente all'interno del territorio bellunese previsto all'art. 3; tale miele deve venir estratto direttamente dai favi dei melari mediante centrifugazione. Sono vietate altre manipolazioni o trattamenti aggiunti.

Raccolta. All'inizio delle fioriture nel territorio si provvede alla posa dei melari interponendo tassativamente un "escludi regina" tra il nido e il primo melario allo scopo di evitare che la regina possa estendere la deposizione delle uova anche nei melari. La raccolta del prodotto deve avvenire a completata opercolatura del miele depositato nei favi da melario, in funzione del giusto grado d'umidità del prodotto. Al momento del prelevamento dei melari le api possono venire allontanate con metodi che non devono alterare la qualità del prodotto, quali *l'api-scampo* o il *soffiatore*, evitando tassativamente l'impiego di affumicatori o sostanze repellenti che potrebbero trasferire al miele odori e sapori estranei.
La raccolta del miele avviene sempre per fasi successive, in concomitanza delle diverse fioriture, al fine di ottenere un prodotto monofloreale differenziato.
Eventuali trattamenti sanitari, da eseguire alle api solo ed esclusivamente al termine di ogni fioritura e dopo il prelievo di tutti i melari, devono rispettare, in modo rigoroso, il Piano Regionale di profilassi che, annualmente, viene predisposto dal Centro Regionale

di Apicoltura del Veneto, e devono essere praticati con totale rispetto delle modalità e dei tempi programmati, con principi attivi naturali che garantiscano l'assenza di residui nel prodotto.
Lavorazione. Tutto il "Miele delle Dolomiti Bellunesi" DOP, prodotto nel territorio di cui all'art.3, deve essere lavorato e preparato per la vendita in appositi laboratori di smielatura, autorizzati e controllati dal Servizio Veterinario competente per territorio.

Dopo la raccolta dei melari entro un massimo di cinque giorni, si deve procedere all'estrazione del prodotto dai favi di melario, operazione da eseguire tassativamente ed esclusivamente con la centrifugazione. Non sono consentiti altri metodi d'estrazione. Il miele così ottenuto viene collocato in appositi recipienti inox, detti maturatori, previa una filtrazione che consenta il passaggio di tutti i granuli di polline presenti nel prodotto per poterne verificare l'origine botanica.
La permanenza del miele nei maturatori deve prolungarsi per almeno 10-15 giorni, allo scopo di favorire e completare l'affioramento di schiuma o eventuali piccoli residui di cera, che saranno totalmente asportati prima del confezionamento. Dopo l'estrazione e la purificazione, sono consentite esclusivamente le operazioni tecnologiche che non alterino le caratteristiche tipiche del prodotto, quali la cristallizzazione guidata e il riscaldamento per la fluidificazione del prodotto che, rigorosamente, non deve mai superare i 40°C.

Tutto il ciclo di lavorazione del prodotto deve avvenire in ambienti asciutti, mettendo in atto ogni precauzione di ordine igienico-sanitario, necessaria per evitare qualsiasi contaminazione con sostanze estranee, sporcizia, insetti o altri animali.

Conservazione. La conservazione deve garantire il mantenimento delle caratteristiche del prodotto; in particolare i vasetti confezionati e pronti per la vendita vanno tenuti in ambiente asciutto, privo di odori estranei, in ambiente fresco e al riparo della luce.

Il "Miele delle Dolomiti Bellunesi" DOP che utilizza anche la menzione *"prodotto della montagna"* deve essere prodotto in arnie stanziali o nomadi, in territorio montano bellunese, al di sopra dei 600 metri per tutto il periodo di produzione e deve essere lavorato e preparato per la vendita in appositi locali ubicati al di sopra dei 600 metri di altitudine.

Art. 6. Legame con l'ambiente geografico

Fattori storici ed umani

L'attività apistica e l'uso del miele in questi territori è molto documentata e riguarda l'intero territorio bellunese. In un documento dei prezzi del 1712, si legge e si catalogano tre diversi tipi di miele commercializzato: "miele di fiori d'alta alpe", "miele di brugo", "miele de 'bosco misto".
Esiste una vasta documentazione della tradizionale cultura culinaria locale, sull'uso del miele "Miele delle Dolomiti Bellunesi", che proviene da documenti apocrifi con ricette databili attorno al 1580 e altre, più numerose, dal seicento in avanti, con indicazioni particolari per la produzione di dolci.
Non mancano riferimenti anche alla medicina popolare dove emerge un forte uso del miele "Miele delle Dolomiti Bellunesi" nei preparati usati, unitamente alle droghe vegetali, per la cura di sindromi respiratorie. L'utilizzo del miele in medicina popolare è ricavato, anche, da riferimenti tramandati in forma scritta e verbale, raccolti soprattutto in due zone del bellunese, il Comelico e lo Zoldano, dove viene consigliato per svariati

utilizzi: come conservante, integratore alimentare, fluidificatore del sangue, ricostituente, ecc.).
In alcuni musei etnografici locali, che raccolgono vecchie attrezzature agricole, sono presenti soprattutto arnie villiche che risalgono ai primi anni del secolo scorso, molte delle quali ricavate da tronchi cavi opportunamente modellati.
Lo strettissimo legame dell'apicoltura, fra gli antichi abitatori delle dolomiti, forse unico in Italia e in Europa, si ricava addirittura da reperti che testimoniano chiaramente l'importanza dell'ape nella vita di queste popolazioni, fin dalla notte dei tempi.
In questo territorio, l'apicoltura, unitamente ad altre piccole attività, ha da sempre contribuito ad integrare il modesto reddito agricolo della gente di montagna e il miele rappresentava una riserva energetica da utilizzare come alimento nei mesi d'isolamento invernale e, in cucina, come dolcificante e per la preparazione di diverse ricette tradizionali locali.
Il Miele delle Dolomiti bellunesi è commercializzato con questo nome in etichetta da oltre 35 anni e, con tale nome, é presente fin dagli anni '80 a numerose fiere e manifestazioni agricole locali della montagna quali "Agrimont" di Longarone e la Mostra Mercato dei Prodotti Agricoli di Sedico, come testimoniato da numerosi diplomi, foto dei produttori a raduni apistici e articoli degli anni '80. Foto dello stesso periodo, testimoniano la rinomanza del nome "Miele delle Dolomiti Bellunesi" in vari marchi ed etichette.
L'attività apistica è sempre stata diffusa nella montagna bellunese anche in tempi molto lontani quando, con l'uso dei bugni rustici, la raccolta del miele richiedeva una grande capacità da parte dei produttori per evitare di distruggere intere colonie di api.
Anche nei tempi più difficili, l'apicoltura è sempre stata un'attività molto praticata in questi territori con l'uso prevalente di semplici alveari villici. L'innovativa introduzione dell'arnia "Dadant Blatt" ha facilitato la mielicoltura ma ancor oggi nella montagna bellunese, l'attività apistica è condotta in modo artigianale e richiede ai produttori specifiche capacità per il posizionamento e la conduzione delle arnie, per la salvaguardia e lo sviluppo delle colonie, per il metodo raccolta e per la scelta del periodo che permette di differenziare i mieli delle diverse specie floreali, nonché per gli accorgimenti per la sua conservazione.
Oggi la maggior parte degli apicoltori opera nella Vallate Bellunese e Feltrina e, accanto a questi, ci sono anche numerosi produttori di alta quota che producono un miele particolarmente pregiato, quale il miele di rododendro.

Fattori ambientali

La zona di produzione del "Miele delle Dolomiti Bellunesi" è un territorio montano, tra vallate ed alte quote, che presenta caratteristiche pedoclimatiche particolari, ricco di boschi e pascoli, contraddistinto da una bassa concentrazione demografica. Infatti, in tale zona di produzione, caratterizzata da particolari condizioni ambientali e socio economiche, non sono presenti grossi insediamenti industriali, né attività agricole intensive e nemmeno grandi vie di comunicazione, potenziali fonti d'inquinamento anche per i prodotti dell'apicoltura. Queste condizioni permettono di ottenere un miele pulito e salubre, senza metalli pesanti o inquinanti ambientali.
Le Dolomiti caratterizzano il territorio e le stesse condizioni climatico – ambientali del bellunese, temperatura e piovosità media, misurate storicamente dagli enti regionali, risultano fortemente differenti dalle altre zone limitrofe e dalle medie regionali. Le mappe relative alle precipitazioni ed alle temperature medie dell'aria, calcolate a partire dai dati

giornalieri rilevati dalle centraline dislocate nella Regione Veneto nel decennio 1996 – 2005, mettono in evidenza come la zona individuata per la produzione del “Miele delle Dolomiti Bellunesi”sia caratterizzata da una piovosità che si aggira intorno ai 1.4000 – 1.800 mm e da una temperatura dell’aria che nella stagione invernale varia da 6 a -10° C.

Il distretto della Provincia di Belluno, in gran parte all’interno del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, dispone di un vasto territorio che rappresenta il 56% della superficie boschiva della Regione Veneto ed è considerato di eccezionale rilevanza per la conservazione degli ecosistemi naturali, con ricca presenza di specie botaniche fortemente nettarifere. Le Dolomiti Bellunesi, infatti, definiscono un’area omogenea e lineare; tale ambito è caratterizzato dalla quasi integrale assenza di insediamenti industriali e da peculiari risorse geomorfologiche ed ecosistemi di elevato pregio floro – faunistico e geologico.
Lo sviluppo di una flora alpina tipica del territorio bellunese e la larga diffusione di piante arboree ed erbacee di interesse apistico, rendono questo territorio una zona adatta a conferire al “Miele delle Dolomiti Bellunesi” le tipiche caratteristiche organolettiche che lo distinguono da altri mieli.
Importantissimi infatti tra la flora d’alto fusto, i boschi di larice, faggio, pino silvestre e abete rosso, che caratterizzano la zona. Ai piedi delle pareti rocciose si estendono fitte foreste di latifoglie e conifere e praterie d'alta quota ricche di flora con numerose specie endemiche tra le quali rododendri, cardi, stelle alpine e da altre piante montane. Nelle vallate la flora vascolare bellunese ha una ragguardevole consistenza di oltre 1.400 entità e tra queste non sono poche quelle che meritano di essere ricordate perché endemiche, rare, o di elevato valore fitogeografico.
La flora erbacea polifita ed arborea è ricca di specie che sono considerate fra la migliori dal punto di vista apistico e pollinica, come la robinia pseudoacacia, il rododendro, il tarassaco, il tiglio, l’erica, il trifoglio, nonché un elenco lunghissimo di specie che rientra nei mieli multifloreali.
Risulta inoltre molto importante anche la presenza di flora nettarifera tipica della zona di montagna, come il castagno *(Castanea Sativa)* ed il cardo (*Cardus s.p.*) in quanto il nettare rappresenta l’alimento necessario allo svolgimento del ciclo biologico delle api. Tesi di laura e ricerche dimostrano come la produzione di nettare sia più elevata nelle piante coltivate in alta montagna rispetto a quelle che crescono in pianura.

Art. 7. Riferimenti relativi alle strutture di controllo

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto, da una struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del Reg. (CE) n. 510/2006. Tale struttura è l’Organismo di controllo CSQA Certificazioni Srl – Via San Gaetano, 74 - 36016 Thiene (VI) – tel. +39-044-531301,1 fax +39-0445-313070 e-mail csqa@csqa.it.

Art. 8. Etichettatura

Per il confezionamento, del "Miele delle Dolomiti Bellunesi" sono utilizzati contenitori di vetro da 250, da 500 o da 1000 grammi, chiusi con tappo metallico e sigillati con l'etichetta distribuita ai produttori che hanno dichiarato di accettare integralmente il presente disciplinare e che si sottopongono ai controlli previsti nel precedente articolo 7. E' inoltre consentito confezionare il miele in formato monodose, utilizzando piccoli contenitori in vetro, bustine, vaschette o altro contenitore in materiale idoneo.

Nell'etichetta, che ha anche la funzione di sigillo, sono riportate, le seguenti indicazioni:

- la denominazione del prodotto, "Miele delle Dolomiti Bellunesi";
- l'acronimo DOP o Denominazione di Origine Protetta
- il peso netto;
- il nome e/o la ragione sociale del produttore;
- la sede del produttore e il luogo di lavorazione del prodotto;
- il numero del lotto di produzione;
- la data di scadenza del prodotto.

Qualunque altra scritta o marchio deve aver dimensioni inferiori al logo della denominazione.
E' inoltre possibile il confezionamento del miele in bustine, vaschette o vasetti di materiale idoneo, in formato monodose, riportanti le suddette informazioni.
Il logo del "Miele delle Dolomiti Bellunesi" è costituito da un cerchietto irregolare così rappresentato:

- Una fascia semicircolare di color verde con la scritta, in caratteri bianchi, "MIELE DELLE DOLOMITI BELLUNESI", che ha inizio in basso a sinistra e che si estende per una lunghezza pari a circa 3/4 della circonferenza;
- Nella parte interna, tre strisciate irregolari di colore giallo, blu e verde con schizzo delle tre cime di Lavaredo originate dalle gocce di miele trasportato dal tradizionale mestolino "raccoglimiele".
- Nella parte bassa la scritta con caratteri gialli, su fondo bianco, "D.O.P". come da raffigurazione sotto riportata e da foto, allegate al presente disciplinare.

Per la realizzazione di tale logo sono utilizzati i seguenti colori:

Per la realizzazione del logo in quadricromia la descrizione dei colori è la seguente:

Per il “Miele delle Dolomiti Bellunesi” che possiede anche i requisiti previsti dalla normativa nazionale per fregiarsi del riconoscimento aggiuntivo *“prodotto della montagna”,* l’etichetta può essere integrata con l’apposizione della suddetta menzione, ma i caratteri di scrittura non possono superare quelli della denominazione.

11A03974

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 28 gennaio 2011.

Scioglimento della cooperativa «La Favorita società cooperativa», in Corato e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze della relazione di mancata revisione del 15 gennaio 2009 effettuata dal revisore incaricato dalla Confederazione cooperative italiane e relativo alla società cooperativa sottoindicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* c.c. con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «La Favorita - Società cooperativa» con sede in Corato (Bari), codice fiscale n. 04680450725, costituita in data 19 gennaio 1995, con atto a rogito del notaio dott. Agostino Lauro di Corato (Bari), n. REA BA-328911, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e il sig. Vincenzo Doronzo, nata a Barletta il 6 febbraio 1964 con studio in Bari, via Arcidiacono Giovanni, 48, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 28 gennaio 2011

Il Ministro: ROMANI

11A03252

DECRETO 28 gennaio 2011.

Scioglimento della cooperativa «Cooperativa produttori latte del Montefeltro società cooperativa», in Montecopiolo e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze del verbale di revisione in data 29 settembre 2009, effettuato dal revisore incaricato dalla Confederazione cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* c.c. con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Cooperativa produttori latte del Montefeltro - Società cooperativa» con sede in Montecopiolo (Pesaro), costituita in data 28 marzo 1958, n. REA PS-31176, codice fiscale n. 80009010416, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e il dott. prof. Giuliano Cesarini nato a Fossombrone (Pesaro-Urbino) l'11 giugno 1959, residente in Fossombrone (Pesaro-Urbino), via Trieste n. 11, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 28 gennaio 2011

Il Ministro: ROMANI

11A03253

DECRETO 28 gennaio 2011.

Sostituzione del commissario liquidatore della società «U.L. Utilities Line - Società cooperativa a r.l.», in Moiano.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto ministeriale 17 settembre 2010 del Ministero dello Sviluppo Economico, con il quale la società «U.L. Utilities Line - Società Cooperativa a r.l.» con sede in Moiano (Benevento) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies codice civile e il Dr. Marco Boenzi ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 15 novembre 2010 con la quale il Commissario liquidatore Dr. Marco Boenzi rinuncia all'incarico;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il Dr. Attilio De Nicola nato a Napoli il 16 aprile 1966, residente in Napoli, via del Rione Sirignano n. 7, è nominato commissario liquidatore della società «U.L. Utilities Line - Società Cooperativa a r.l.» con sede in Moiano (Benevento), già sciolta ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies codice civile, con precedente decreto ministeriale 17 settembre 2010, in sostituzione del Dr. Marco Boenzi, rinunciatario.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 28 gennaio 2011

Il Ministro: ROMANI

11A03254

DECRETO 4 marzo 2011.

Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare e nella piattaforma continentale.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, recante norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere;

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6, recante norme sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, recante norme di polizia delle miniere e delle cave, nonché le successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento a quelle introdotte dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613, recante norme sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9, recante norme per l'attuazione del piano energetico nazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma ed in mare;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, di attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, di attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi che, in particolare all'art. 13, definisce le norme sul conferimento ed esercizio delle concessioni di coltivazione e di stoccaggio;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni, che ha dettato nuove disposizioni circa il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443, che ha dettato disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'Accordo del 24 aprile 2001 fra il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sulle modalità procedimentali da adottare per l'intesa tra lo Stato e le regioni, in materia di funzioni amministrative relative a prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in terraferma, ivi comprese quelle di polizia mineraria;

Vista la legge 20 agosto 2004, n. 239, recante «Riordino del settore energetico, nonché delega al governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e sue modifiche e integrazioni, in particolare il decreto legislativo 26 agosto 2010, n. 128;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, recante norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ed il decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, recante disposizioni integrative e correttive;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia»;

Considerato che l'art. 14 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, prevede l'aggiornamento del disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 aprile 2010, recante «Approvazione disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 gennaio 2011, recante «Modalità di conferimento della concessione di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo e relativo disciplinare tipo»;

Ritenuto necessario provvedere all'aggiornamento del disciplinare tipo di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 aprile 2010 nei modi di cui al decreto ministeriale 21 gennaio 2011 per tenere conto delle nuove norme in materia di prospezione ricerca e coltivazione in mare;

Decreta:

Capo I

FINALITÀ, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce, nell'ambito delle competenze del Ministero, le modalità di conferimento dei permessi di prospezione, di ricerca e delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale, nonché di esercizio delle attività nell'ambito degli stessi titoli minerari.

2. Nel rispetto della normativa vigente, il Ministero può stipulare appositi accordi con le singole regioni e province autonome, finalizzati alla definizione di idonei meccanismi di raccordo e di cooperazione condivisi, per il progressivo coinvolgimento delle specifiche strutture tecniche dei suddetti enti territoriali nell'azione amministrativa e di vigilanza di cui al comma 1, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione.

3. Nel rispetto della normativa vigente, il Ministero può stipulare accordi con i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano sulle modalità procedimentali in materia di funzioni amministrative relative alle attività di cui al comma 1, ivi comprese quelle di polizia mineraria.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:

a) «Ministero»: Ministero dello sviluppo economico;

b) «regione»: regione a statuto ordinario, con cui il Ministero perviene ad intesa per le determinazioni da assumere in materia di prospezione, ricerca e coltivazione idrocarburi in terraferma;

c) «uffici territoriali»: uffici dirigenziali della direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche, organi tecnici di polizia mineraria del Ministero, competenti in materia di gestione tecnico-amministrativa e controllo sulle attività di prospezione, ricerca e coltivazione idrocarburi in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale;

d) «permesso di prospezione»: titolo non esclusivo che consente le attività di prospezione, rilasciato ai sensi dell'art. 3 della legge 9 gennaio 1991, n. 9 e ai sensi della legge n. 239 del 2004;

e) «permesso di ricerca»: titolo esclusivo che consente le «attività di ricerca» rilasciato ai sensi dell'art. 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, come modificato dall'art. 1, comma 77, della legge 20 agosto 2004, n. 239, per ultimo modificato dal comma 34 dell'art. 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99;

f) «concessione di coltivazione»: titolo che consente le attività di sviluppo e coltivazione di un giacimento di idrocarburi liquidi e gassosi, rilasciato ai sensi dell'art. 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, come modificato dall'art. 1, comma 82-*ter*, della legge 20 agosto 2004, n. 239, modificato dal comma 34 dell'art. 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99;

g) «attività di prospezione»: attività consistente in rilievi geografici, geologici, geochimici e geofisici eseguiti con qualunque metodo e mezzo, escluse le perforazioni meccaniche di ogni specie, intese ad accertare la natura del sottosuolo e del sottofondo marino;

h) «attività di ricerca»: insieme delle operazioni volte all'accertamento dell'esistenza di idrocarburi liquidi e gassosi, comprendenti le attività di indagini geologiche, geochimiche e geofisiche, eseguite con qualunque metodo e mezzo, nonché le attività di perforazioni meccaniche, previa acquisizione dell'autorizzazione di cui all'art. 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99;

i) «attività di coltivazione»: insieme delle operazioni necessarie per la produzione di idrocarburi liquidi e gassosi;

l) «giacimento»: formazione rocciosa sotterranea costituita da uno o più livelli contenenti idrocarburi tale da consentire tecnicamente ed economicamente la coltivazione mineraria;

m) «autorità di vigilanza»: autorità competente in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e di tutela della salute dei lavoratori addetti alle attività minerarie di prospezione, ricerca e coltivazione; ai sensi del decreto legislativo n. 624/1996, la vigilanza spetta al Ministero dello sviluppo economico che la esercita a mezzo della direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche e degli uffici territoriali.

2. Per le ulteriori definizioni si rinvia all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 164/2000 e dei relativi decreti applicativi.

Capo II

MODALITÀ PER IL CONFERIMENTO DEL PERMESSO DI PROSPEZIONE, PERMESSO DI RICERCA E CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE

Art. 3.

Rilascio di titoli minerari, durata e proroghe

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1994, le operazioni di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sono svolte a seguito del conferimento del relativo titolo minerario (permesso di prospezione, permesso di ricerca e concessione di coltivazione).

2. Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i titoli minerari di cui al comma precedente sono rilasciati dal Ministero, d'intesa, per i titoli in terraferma, con la regione interessata, ai sensi dell'art. 1, comma 7, lettera *n)* della legge n. 239/2004.

3. Il permesso di prospezione non esclusivo è accordato con decreto del Ministero, ai sensi dell'art. 8, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1994 d'intesa, per i titoli in terraferma, con la regione interessata, ai sensi dell'art. 1, comma 7, lettera *n)*, della legge n. 239/2004, secondo le modalità stabilite con decreto direttoriale di cui all'art. 15, comma 5.

4. Il permesso di ricerca è conferito con decreto del Ministero, ai sensi del combinato disposto dell'art. 6, comma 4, della legge n. 9/1991 e dell'art. 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1994, d'intesa, per i titoli in terraferma, con la regione interessata, ai sensi dell'art. 1, comma 7, lettera *n)* della legge n. 239/2004, secondo le modalità stabilite con decreto direttoriale di cui all'art. 15, comma 5.

5. La concessione di coltivazione è conferita con decreto del Ministero ai sensi del combinato disposto dell'art. 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1994 e dell'art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 625/1996, d'intesa, per i titoli in terraferma, con la regione interessata, ai sensi dell'art. 1, comma 7, lettera *n)* della legge n. 239/2004, secondo le modalità stabilite con decreto direttoriale di cui all'art.15, comma 5.

6. Ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge n. 9/1991 e dell'art. 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1994, la concessione è accordata al titolare del permesso che abbia rinvenuto idrocarburi liquidi o gassosi nel caso siano soddisfatte le condizioni di cui ai commi citati.

7. Ai sensi dell'art. 7, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo n. 625/1996, il titolare del permesso di ricerca può ottenere due proroghe triennali e, ai sensi dell'art. 6, comma 6, della legge n. 9/1991 un'ulteriore proroga per un periodo non superiore ad un anno, nel caso siano soddisfatte le condizioni di cui ai commi citati.

8. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 625/1996 e dell'art. 9 comma 8 della legge n. 9/1991, il titolare della concessione di coltivazione ha diritto ad una proroga di dieci anni e ad ulteriori proroghe, di cinque anni ciascuna, nel caso siano soddisfatte le condizioni di cui ai commi citati.

Art. 4.

Requisiti di ordine generale, capacità tecnica ed economica del richiedente

1. I permessi di prospezione, i permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sono accordati agli enti di cui al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, (persona fisica o giuridica, pubblica o privata, o associazione di tali persone) che dispongano di requisiti di ordine generale, capacità tecniche ed economiche ed offrono garanzie adeguate ai programmi presentati e che siano persone fisiche o giuridiche con sede legale in Italia o in altri Stati membri

dell'Unione europea, nonché, a condizioni di reciprocità, ad enti di altri paesi, secondo quanto stabilito con decreti direttoriali di cui all'art. 15, comma 5.

2. Le garanzie di ordine economico di cui al comma 1 devono essere tali da garantire da ogni evenienza di sicurezza per le persone e per l'ambiente.

Art. 5.

Decadenza del titolare, revoca e cessazione del permesso e della concessione

1. Il Ministero dichiara la decadenza del titolare del permesso di prospezione o di ricerca o della concessione quando:

a) il titolare non adempia agli obblighi imposti con l'atto di conferimento;

b) il titolare non abbia osservato le disposizioni contenute nel presente decreto od impartite dal Ministero o dagli uffici territoriali competenti;

c) sia stata omessa richiesta al Ministero di apposita autorizzazione in tutti i casi previsti;

d) non siano stati corrisposti entro i termini stabiliti il canone, i tributi e quanto altro stabilito dal decreto di conferimento.

2. La pronuncia della decadenza è disposta con decreto del Ministero. Dalla data del predetto decreto, il titolare è esonerato dal pagamento del diritto proporzionale e dagli obblighi imposti dall'atto del rilascio del titolo.

3. In caso di pronuncia di decadenza di cui al comma 2, il Ministero provvede all'attribuzione della concessione ad altro operatore secondo modalità di gara ovvero, in caso di non economicità della coltivazione ne dispone la revoca previo ripristino a carico del titolare.

4. Il permesso e la concessione cessano:

a) per scadenza del termine;

b) per rinuncia;

c) per decadenza del titolare.

Capo III

ESERCIZIO DEL TITOLO

Art. 6.

Concessioni di stoccaggio di gas naturale e concessioni di coltivazione di idrocarburi

1. Su una stessa area possono coesistere una concessione di stoccaggio di gas naturale ed una concessione di coltivazione di idrocarburi, relative a distinti livelli nel sottosuolo.

2. Gli impianti della concessione di coltivazione di cui al comma 1 devono essere distinti e indipendenti da quelli della concessione di stoccaggio di gas naturale che insiste sulla stessa area.

Art. 7.

Modifiche programma lavori

1. Il concessionario, nel caso in cui ravvisi la necessità di apportare integrazioni o modificazioni significative al programma di ricerca, sviluppo o coltivazione e comunque tali da modificare il profilo di produzione e il quadro emissivo originariamente previsto, è tenuto a presentare preventivamente il programma al Ministero.

2. Il concessionario non può sospendere o modificare il programma lavoro senza giustificazione tecnica o riconosciuta causa di forza maggiore o senza la preventiva autorizzazione del Ministero secondo quanto previsto nei decreti direttoriali di cui all'art. 15, comma 5.

3. Le attività finalizzate a migliorare le prestazioni degli impianti di coltivazione di idrocarburi, compresa la perforazione, se effettuate a partire da opere esistenti e nell'ambito dei limiti di produzione ed emissione dei programmi di lavoro già approvati, ai sensi del comma 82-*sexies* della legge 20 agosto 2004, n. 239, introdotto dall'art. 27, comma 34, della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono soggette ad autorizzazione rilasciata dal Ministero, secondo le modalità stabilite dai decreti direttoriali di cui all'art. 15, comma 5.

4. Le attività di straordinaria manutenzione degli impianti e dei pozzi che non comportino modifiche impiantistiche sono soggette a comunicazione, da parte del titolare, all'ufficio territoriale competente.

5. Il titolare della concessione, in seguito alla cessazione della stessa per scadenza del termine, rinuncia o decadenza, è costituito custode, a titolo gratuito, del giacimento e delle relative pertinenze sino alla data di compilazione del verbale di riconsegna degli stessi allo Stato.

Art. 8.

Giacimenti che si estendono oltre la linea di delimitazione della piattaforma continentale nazionale

1. Quando si accerti che un giacimento di idrocarburi si estende da ambo le parti della linea di delimitazione della piattaforma continentale con altro Stato frontista, con la conseguenza che il giacimento può essere razionalmente coltivato con programma unico, il titolare della concessione rivolge istanza al Ministero per la più opportuna azione diplomatica presso le autorità dello Stato frontista per convenire le modalità con le quali sarà coltivato il giacimento predetto.

Art. 9.

Obblighi del titolare

1. I titolari di permessi o di concessioni debbono risarcire ogni danno derivante dall'esercizio della loro attività. Essi sono tenuti ad effettuare i versamenti cauzionali a favore dei proprietari dei terreni per le opere effettuate anche fuori dell'ambito dei permessi e delle concessioni, ai sensi degli articoli 10 e 31 del regio decreto n. 1443/27.

Art. 10.

Disposizioni per la sicurezza degli impianti e delle lavorazioni e garanzie di continuità dell'esercizio

1. Le operazioni di prospezione, ricerca e coltivazione devono essere eseguite nel rispetto delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 128/1959 e successive modifiche, come integrato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 886/1979 nonché nel rispetto delle norme di cui ai decreti legislativi 25 novembre 1996, n. 624 e 9 aprile 2008, n. 81 e successive loro modificazioni.

2. La vigilanza sull'applicazione della vigente normativa in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e di tutela della salute dei lavoratori addetti alle attività minerarie di prospezione, ricerca e coltivazione, ivi compresa l'emanazione di atti polizia giudiziaria è svolta dagli uffici territoriali, che si avvalgono, per la materia connessa con la salvaguardia della salute dei lavoratori, dei locali organismi A.S.L.. Ai sensi dell'art. 1, comma 3, il Ministero può stipulare appositi accordi con le singole regioni e province autonome finalizzati alla definizione di idonei meccanismi di raccordo e di cooperazione condivisi per il progressivo coinvolgimento delle specifiche strutture tecniche regionali nell'azione di vigilanza secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione.

3. Il titolare deve fornire agli uffici territoriali i mezzi per effettuare ispezioni sui luoghi delle operazioni e presso gli impianti destinati ad operare in Italia. Nei casi in cui sia richiesto il rilascio di autorizzazioni o certificazioni previste dal presente disciplinare tipo o dai decreti direttoriali di cui al successivo art. 15 comma 5, resta ferma la facoltà da parte degli uffici territoriali di disporre, a carico del richiedente, l'effettuazione preliminare di sopralluoghi o visite di controllo agli impianti.

4. Il titolare deve fornire al Ministero le informazioni richieste di carattere economico e tecnico relative alla propria attività.

5. L'esplorazione, l'estrazione e la coltivazione di idrocarburi sono esclusi dall'applicazione del decreto legislativo n. 334/1999 e sue modifiche e integrazioni, ad eccezione delle operazioni di trattamento chimico o termico e del deposito ad esse relativo che comportano l'impiego delle sostanze pericolose di cui all'allegato I dello stesso decreto.

6. Le operazioni di prospezione, ricerca e coltivazione si svolgono nel rispetto di ogni altra prescrizione imposta dalle altre amministrazioni interessate, ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze.

7. Nel caso di evento non dipendente dalla volontà del concessionario che provochi interruzioni o modifiche significative allo svolgimento dell'attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi deve essere comunque data comunicazione tempestiva al Ministero.

Art. 11.

Applicazione del decreto legislativo n. 128/2010

1. Nell'ambito dei titoli abilitativi già rilasciati alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 agosto 2010, n. 128 è autorizzato lo svolgimento delle attività previste nei predetti titoli abilitativi, tenuto conto dei limiti fissati dall'art. 6 del d.lgs. n. 152/2006, come modificato dal d.lgs. n. 128/2010.

2. Con successivo decreto direttoriale di cui all'art. 15, comma 5 saranno dettagliate le attività di cui al comma 1 da autorizzare nel rispetto delle misure per la sicurezza e delle regole di buon governo del giacimento minerario.

3. L'autorità di vigilanza rilascia le autorizzazioni di cui al comma 2 secondo quanto stabilito dall'art. 27 della legge n. 99/2009 e dalle norme di sicurezza dei luoghi di lavoro minerari e di salute delle maestranze addette, vigenti nel settore.

Art. 12.

Pubblica utilità

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 78 e 82-*quater*, della legge n. 239/2004, come modificato dall'art. 27, comma 34 della legge n. 99/2009, le opere necessarie per le operazioni di prospezione, ricerca e coltivazione sono dichiarate di pubblica utilità ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 13.

Verifica esecuzione programmi

1. Il Ministero può imporre particolari prescrizioni sia all'atto del conferimento che successivamente per la tutela del giacimento qualora dall'esercizio della concessione, nonostante l'osservanza di tutti gli obblighi imposti dal presente disciplinare e dai decreti direttoriali di cui all'art. 15, comma 5, derivi pregiudizio al giacimento stesso.

Art. 14.

Conseguenza degli inadempimenti

1. L'inosservanza delle prescrizioni del presente disciplinare è motivo di decadenza del titolare del permesso di prospezione, del permesso di ricerca e della concessione di coltivazione secondo quanto stabilito nell'art. 5.

Capo IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 15.

Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente decreto, che sostituisce il disciplinare tipo approvato con decreto 26 aprile 2010, si applica ai titoli minerari vigenti, ai procedimenti in corso o attivati successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. È abrogato il decreto ministeriale 26 aprile 2010, recante «Approvazione del nuovo disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi».

3. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Avverso gli atti definitivi del Ministero previsti dal presente decreto è ammesso ricorso in via giurisdizionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato.

5. Con decreti direttoriali della direzione generale delle risorse minerarie ed energetiche sono disposte le procedure operative di attuazione della presente disciplina e le modalità di svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e dei relativi controlli.

6. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2011

Il Ministro: ROMANI

11A03513

DECRETO 8 marzo 2011.

Emissione di francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica "Made in Italy" dedicati ai formaggi DOP: Gorgonzola, Parmigiano Reggiano, Mozzarella di Bufala Campana e Ragusano, nei valori di € 0,60 per ciascun soggetto.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di "Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio";

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante "Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero";

Visto il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008 n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008), recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico";

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1 luglio 1999), recante "Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica";

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante "Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica";

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante "Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica";

Visto il decreto interministeriale 16 febbraio 2004, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 2004, di alcune serie di francobolli, da realizzare nel corso di più anni, fra le quali quella avente come tematica "Made in Italy";

Visto il decreto interministeriale del 2 dicembre 2010, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione nell'anno 2011 di francobolli appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 2011, francobolli dedicati ai formaggi DOP: Gorgonzola, Parmigiano Reggiano, Mozzarella di Bufala Campana e Ragusano;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 10 febbraio 2011;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. n. 12091 del 3 marzo 2011

Decreta

Sono emessi, nell'anno 2011, francobolli appartenenti alla serie ordinaria tematica "Made in Italy" dedicati ai formaggi DOP: Gorgonzola, Parmigiano Reggiano, Mozzarella di Bufala Campana e Ragusano, nei valori di € 0,60 per ciascun soggetto.

I francobolli sono stampati a cura del Polo Produttivo Salario, Direzione Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente; formato carta: mm 48 x 40; formato stampa: mm 44 x 36; dentellatura: 13¼ x 13; colori: cinque; bozzettisti: Angelo Merenda per i francobolli dedicati al Gorgonzola e alla Mozzarella di Bufala Campana, Maria Carmela Perrini per il francobollo dedicato al Parmigiano Reggiano e Gaetano Ieluzzo per il francobollo dedicato al Ragusano; tiratura: due milioni e cinquecentomila esemplari per ciascun francobollo; foglio: venticinque esemplari, valore "€ 15,00".

Ciascuna vignetta raffigura un'immagine del prodotto gastronomico caseario a cui è dedicato il francobollo: Mozzarella di Bufala Campana, nella tipica forma tonda e nelle varietà a treccia e a nodini; Gorgonzola, Parmigiano Reggiano e Ragusano sia nelle forme intere che a spicchi e a fette. In ognuna delle vignette in basso a destra è riprodotto il marchio dei prodotti DOP (Denominazione di origine protetta). Completano i francobolli le rispettive leggende "GORGONZOLA", "PARMIGIANO REGGIANO", "MOZZARELLA DI BUFALA CAMPANA", "RAGUSANO" e "MADE IN ITALY", la scritta "ITALIA" e il valore "€ 0,60".

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2011

Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico
FIORENTINO

Il capo della Direzione VI del dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

11A03892

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLA PUBBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

DECRETO 22 dicembre 2010.

Utilizzo del fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina di Governo dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 legge 14 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni;

Visto l'art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione, ed in particolare:

il comma 1, che affida al Ministro per l'innovazione e le tecnologie il compito di sostenere, nell'attività di coordinamento e di valutazione dei programmi, dei progetti e dei piani di azione per lo sviluppo dei sistemi informativi formulati dalle amministrazioni, progetti di grande contenuto innovativo, di rilevanza strategica, di preminente interesse nazionale, con particolare attenzione per i progetti di carattere intersettoriale, nonché di finanziare progetti del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie con le medesime caratteristiche;

il comma 2, che affida al Ministro, sentito il Comitato dei Ministri per la società dell'informazione, il compito di individuare i progetti di cui al comma 1 e che istituisce un Fondo iscritto in un apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il cofinanziamento dei progetti di cui al comma 1;

il comma 4, che dispone che le risorse di cui all'art. 29, comma 7, lettera *b)*, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, destinate al finanziamento dei progetti innovativi nel settore informatico, confluiscono nel Fondo di cui al comma 2 e a tal fine vengono mantenute in bilancio per essere versate in entrata e riassegnate al Fondo medesimo;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 marzo 2003, registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 2003, registro n. 2, foglio n. 207, con il quale nell'ambito della UPB 4.2.3.28 «Fondo per l'innovazione tecnologica» è stato istituito il cap. 7579 «Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 settembre 2001, e le successive modifiche, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Comitato dei ministri per la società dell'informazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 7 maggio 2008, con il quale l'On.le prof. Renato Brunetta è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Ministri dell' 8 maggio 2008, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l'incarico per la Pubblica amministrazione e l'innovazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008, recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro senza portafoglio per la pubblica amministrazione e l'innovazione, On.le prof. Renato Brunetta;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 2001, istitutivo del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2002 recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» che all'art. 22 definisce le funzioni e i compiti istituzionali del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 aprile 2009 che ha apportato modifiche al decreto 23 luglio 2002, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri», con la sostituzione del precedente Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie con il «Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica»;

Visto il decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione in data 16 aprile 2007 concernente la riorganizzazione del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, che all'art. 1, comma 3, lettera *c)* individua tra le attribuzioni del Dipartimento quella di assicurare le funzioni di segreteria del Comitato dei Ministri per la società dell'informazione;

Visto il decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 28 maggio 2004 che assegna al Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica per il progetto «Osservatorio società dell'informazione» la somma di euro 6.000.000,00 successivamente ridotti di euro 2.000.000,00 con decreto ministeriale 10 gennaio 2006;

Visto il decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 15 settembre 2003 che assegna al Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica per il progetto «Alfabetizzazione RAI (Non è mai troppo tardi)» la somma di euro 1.500.000,00 successivamente aumentati di euro 1.500.000,00 con decreto ministeriale 24 febbraio 2005 e di euro 1.000.000,00 con decreto ministeriale 10 gennaio 2006;

Visto il decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 18 dicembre 2008 che assegna al Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica per il progetto «Iniziative nazionali per la strategia UE I2010» la somma di euro 1.000.000,00, per il progetto «ICT per il sociale - Fondo garanzia per i giovani» la somma di euro 3.000.000,00, per il progetto «Ricetta digitale» la somma di euro 5.700.000,00, per il progetto «Fascicolo sanitario elettronico» la somma di euro 5.176.916,00;

Visto il decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 22 luglio 2005 che assegna al Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica per il Fondo rotativo per l'innovazione la somma di euro 10.000.000,00 e ulteriori euro 10.000.000,00 con decreto ministeriale 10 gennaio 2006;

Visto il decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 18 dicembre 2008 che assegna al Dipartimento della funzione pubblica per il progetto «La P.A. che si vede» la somma di euro 1.600.000,00;

Visto il decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 24 febbraio 2005 che assegna al Dipartimento della funzione pubblica per il progetto la «Monitoraggio servizi centrali P.A.» la somma di euro 1.000.000,00, e al progetto «e-consultation.» la somma di euro 1.000.000,00;

Visto il decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 24 febbraio 2005 che stanzia la somma di euro 4.000.000,00 per il Fondo studi di fattibilità;

Visto il decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 22 luglio 2005 che riduce di 2.000.000 il Fondo studi di fattibilità (ridenominato nella seduta del 7 luglio 2005 «Studi preliminari») e destina al Dipartimento della funzione pubblica la somma di euro 500.000,00 per il progetto «Cambiamento PA» e la somma di euro 500.000,00 per il progetto «Studi di fattibilità per la comunicazione multimediale»;

Considerato che il parziale utilizzo delle assegnazioni per l'attuazione dei progetti di cui ai punti che precedono evidenzia l'opportunità di una riprogrammazione delle risorse finanziarie non impegnate, tenendo conto delle nuove e diverse priorità individuate dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ai fini di una più efficace promozione e diffusione delle innovazioni connesse all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle pubbliche amministrazioni;

Vista la nota del Dipartimento della funzione pubblica del 21 dicembre 2010 con la quale si richiede la rimodulazione dei finanziamenti assegnati e non ancora impegnati relativi ai progetti: «La P.A. che si vede», «Monitoraggio servizi centrali P.A.», «e-consultation.», «Cambiamento PA» e «Studi di fattibilità per la comunicazione multimediale»;

Visto il verbale della seduta del 22 dicembre 2010 del Comitato dei Ministri per la società dell'informazione, che si è favorevolmente espresso sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di finanziare, in coerenza con le priorità di cui al punto che precede, le iniziative progettuali di cui all'allegato «A» al presente decreto mediante l'utilizzo delle seguenti somme, già assegnate al Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica e al Dipartimento della funzione pubblica per l'attuazione di specifici progetti, non impegnate alla data del presente decreto:

1.000.000,00 di euro assegnati al Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica per il progetto «Osservatorio società dell'informazione» con decreto ministeriale del 28 maggio 2004 e del 10 gennaio 2006;

100.000,00 euro assegnati al Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica per il progetto «Alfabetizzazione RAI (Non è mai troppo tardi)» con decreto ministeriale del 15 settembre 2003, 24 febbraio 2005, e 10 gennaio 2006;

400.000,00 euro assegnati al Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica per il progetto «Iniziative nazionali per la strategia UE I2010» con decreto ministeriale del 18 dicembre 2008;

3.000.000,00 euro assegnati al Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica per il progetto «ICT per il sociale - Fondo garanzia per i giovani» con decreto ministeriale del 18 dicembre 2008;

500.000,00 euro assegnati al Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica per il progetto «Ricetta digitale» con decreto ministeriale del 18 dicembre 2008;

5.000.000,00 euro assegnati al Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica per il progetto «Fascicolo sanitario elettronico» con decreto ministeriale del 18 dicembre 2008;

20.000.000,00 euro assegnati al Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica per il Fondo rotativo per l'innovazione con decreto ministeriale del 22 luglio 2005 e 10 gennaio 2006;

1.600.000,00 euro assegnati al Dipartimento della funzione pubblica per il progetto «La P.A. che si vede» con decreto ministeriale del 18 dicembre 2008;

1.000.000,00 euro assegnati al Dipartimento della funzione pubblica per il progetto «Monitoraggio servizi centrali P.A.» con decreto ministeriale del 24 febbraio 2005;

1.000.000,00 euro assegnati al Dipartimento della Funzione pubblica per il progetto «e-consultation.» con decreto ministeriale del 24 febbraio 2005;

500.000,00 euro assegnati al Dipartimento della funzione pubblica per il progetto «Cambiamento PA» con decreto ministeriale del 24 febbraio 2005 e 22 luglio 2005;

500.000,00 euro assegnati al Dipartimento della funzione pubblica per il progetto «Studi di fattibilità per la comunicazione multimediale» con decreto ministeriale del 24 febbraio 2005 e 22 luglio 2005;

Ritenuti i progetti di cui all'allegato «A» di grande contenuto innovativo, di rilevanza strategica e di preminente interesse nazionale e pertanto sostenibili con un finanziamento a valere sulle dotazioni del Fondo di cui al citato art. 27, legge 16 gennaio 2003, n. 3;

Ritenuto di affidare al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie i compiti di attuazione dei progetti di cui al presente decreto che potrà stipulare, a tal fine, anche accordi con le amministrazioni beneficiari, ad esclusione dei progetti destinati al Dipartimento della funzione pubblica per i quali lo stesso Dipartimento provvederà in via autonoma;

Ritenuto di affidare i compiti di indirizzo e monitoraggio dell'attuazione dei progetti ad appositi comitati tecnici composti da membri pariteticamente designati dal Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica e dalle amministrazioni beneficiarie delle assegnazioni.

Decreta:

Art. 1.

Utilizzo del «Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico»

1. A sensi dell'art. 27, commi 1 e 2, primo periodo, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, valutate le indicazioni espresse dal Comitato dei Ministri per la società dell'informazione nella seduta del 22 dicembre 2010 sono individuati nell'allegato «A» del presente decreto i progetti di grande contenuto innovativo, di rilevanza strategica e di preminente interesse nazionale per lo sviluppo dei sistemi informativi e della società dell'informazione da sostenere con un finanziamento a valere sulle disponibilità del Fondo di cui al comma 2.

2. Al finanziamento dei progetti di cui all'allegato A, di costo pari a euro 34.600.000 si provvede utilizzando le somme già assegnate per l'attuazione dei seguenti progetti, non impegnate alla data del presente decreto:

1.000.000,00 di euro assegnati al Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica per il progetto «Osservatorio società dell'informazione» con decreto ministeriale del 28 maggio 2004 e del 10 gennaio 2006;

100.000,00 euro assegnati al Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica per il progetto «Alfabetizzazione RAI (Non è mai troppo tardi)» con decreto ministeriale del 15 settembre 2003, 24 febbraio 2005, e 10 gennaio 2006;

400.000,00 euro assegnati al Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica per il progetto «Iniziative nazionali per la strategia UE I2010» con decreto ministeriale del 18 dicembre 2008;

3.000.000,00 euro assegnati al Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica per il progetto «ICT per il sociale - Fondo garanzia per i giovani» con decreto ministeriale del 18 dicembre 2008;

500.000,00 euro assegnati al Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica per il progetto «Ricetta digitale» con decreto ministeriale del 18 dicembre 2008;

5.000.000,00 euro assegnati al Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica per il progetto «Fascicolo sanitario elettronico» con decreto ministeriale del 18 dicembre 2008;

20.000.000,00 euro assegnati al Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica per il Fondo rotativo per l'innovazione con decreto ministeriale del 22 luglio 2005 e 10 gennaio 2006;

1.600.000 euro assegnati al Dipartimento della funzione pubblica per il progetto «La P.A. che si vede» con decreto ministeriale del 18 dicembre 2008;

1.000.000 euro assegnati al Dipartimento della funzione pubblica per il progetto «Monitoraggio servizi centrali P.A.» con decreto del 24 febbraio 2005;

1.000.000 euro assegnati al Dipartimento della funzione pubblica per il progetto «e-consultation.» con decreto ministeriale del 24 febbraio 2005;

500.000 euro assegnati al Dipartimento della funzione pubblica per il progetto «Cambiamento PA» decreto ministeriale del 24 febbraio 2005 e 22 luglio 2005;

500.000 euro assegnati al Dipartimento della funzione pubblica per il progetto «Studi di fattibilità per la comunicazione multimediale» con decreto ministeriale del 24 febbraio 2005 e 22 luglio 2005.

Art. 2.

Attuazione e monitoraggio dei progetti

1. All'attuazione dei progetti di cui all'art. 1, comma 1, provvede il Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica, sulla base dei protocolli d'intesa, ove stipulati, tra il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e l'amministrazione beneficiaria e comunque sulla base di accordi e/o convenzioni stipulate con le amministrazioni beneficiarie ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Il Dipartimento della funzione pubblica provvederà in via autonoma alla realizzazione del progetto «Cambiamento della PA».

3. Il coordinamento, la pianificazione e il monitoraggio dei progetti previsti, per ciascuna amministrazione cofinanziatrice e/o beneficiaria, è affidato ai comitati tecnici previsti nei protocolli d'intesa di cui al comma 1.

4. Il Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica verifica la coerenza dell'attuazione dei progetti di cui al presente decreto con gli indirizzi strategici del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con le decisioni assunte dal comitato.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2010

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
BRUNETTA

Registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 2011
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministeri istituzionali, registro n. 3, foglio n. 315.

ALLEGATO *A*

Denominazione progetto	Amministrazione beneficiaria	Amministrazione assegnataria del finanziamento	Finanziamento ex art 27 Legge 3/03 Somme riprogrammabili
Iniziative di Accompagnamento del Codice dell'Amministrazione Digitale CAD	Amministrazioni varie	DDI	20.000.000
Implementazione banca dati del personale della PCM	PCM – Dipartimento per le politiche di sviluppo e gestione delle risorse umane	DDI	1.500.000
Sistema informativo di governo, monitoraggio e valutazione dei magistrati e dell'organizzazione giudiziaria	Consiglio Superiore della Magistratura	DDI	1.500.000
Azioni di monitoraggio e accompagnamento all'attuazione nel paese della Digital Agenda	DDI	DDI	2.000.000
Progetti ad alto contenuto innovativo nei settori prioritari del Piano e-gov 2012	Amministrazioni Centrali dello Stato aventi competenze nei settori indicati	DDI	2.000.000
Catalogazione e creazione metadati a supporto del "Progetto Google"	MIBAC	DDI	2.000.000
Sistema informatico di controllo di gestione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	DDI	1.000.000
Implementazione del progetto "Cambiamento della PA"	DFP	DFP	4.600.000
Totale			**34.600.000**

11A03729

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 8 marzo 2011.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Sprycel» (dasatinib). (Determinazione n. 2129/2011).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale SPRYCEL (dasatinib) - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 30 settembre 2010 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/06/363/012 «80 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE)» - 30 compresse;

EU/1/06/363/013 «80 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister divisibile per dose unitaria» 30x1 compresse;

EU/1/06/363/014 «140 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE)» - 30 compresse;

EU/1/06/363/015 «140 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister divisibile per dose unitaria» 30x1 compresse.

Titolare A.I.C.: Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG.

Rappresentante per l'Italia: Bristol-Myers Squibb S.r.l.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n.145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 agosto 2008, registrato dall'ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803 in data 16 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 21 dicembre 2010;

Vista la deliberazione n. 1 del 27 gennaio 2011 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

Alla specialità medicinale SPRYCEL (dasatinib) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale.

Confezioni:

«80 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE)» - 30 compresse - A.I.C. n. 037400126/E (in base 10) 13PCKY (in base 32);

«80 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister divisibile per dose unitaria» 30x1 compresse - A.I.C. n. 037400138/E (in base 10) 13PCLB (in base 32);

«140 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE)» - 30 compresse - A.I.C. n. 037400140/E (in base 10) 13PCLD (in base 32);

«140 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister divisibile per dose unitaria» - 30x1 compresse - A.I.C. n. 037400153/E (in base 10) 13PCLT (in base 32).

Indicazioni terapeutiche

«Sprycel» è indicato per il trattamento di pazienti adulti con:

Leucemia mieloide cronica (LMC) con cromosoma Philadelphia positivo (Ph+) in fase cronica, di nuova diagnosi;

Leucemia mieloide cronica (LMC), in fase cronica, accelerata o in fase blastica con resistenza o intolleranza ad una precedente terapia comprendente imatinib mesilato;

Leucemia linfoblastica acuta (LLA) Ph+ e LMC in fase blastica linfoide con resistenza o intolleranza ad una precedente terapia.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale «Sprycel» (dasatinib) solo nelle indicazioni di seguito indicate.

Trattamento di pazienti adulti con:

Leucemia mieloide cronica (LMC), in fase cronica, accelerata o in fase blastica con resistenza o intolleranza ad una precedente terapia comprendente imatinib mesilato;

Leucemia linfoblastica acuta (LLA) Ph+ e LMC in fase blastica linfoide con resistenza o intolleranza ad una precedente terapia.

È classificata come segue.

Confezione: «80 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE)» - 30 compresse - A.I.C. n. 037400126/E (in base 10) 13PCKY (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4226,68.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 6975,71.

Confezione: «80 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister divisibile per dose unitaria» 30x1 compresse - A.I.C. n. 037400138/E (in base 10) 13PCLB (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4226,68.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 6975,71.

Confezione: «140 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE)» - 30 compresse - A.I.C. n. 037400140/E (in base 10) 13PCLD (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4226,68.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 6975,71.

Confezione: «140 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister divisibile per dose unitaria» 30x1 compresse - A.I.C. n. 037400153/E (in base 10) 13PCLT (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4226,68.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 6975,71.

Validità del contratto: 24 mesi.

Ai fini delle prescrizioni a carico del Servizio sanitario nazionale, i centri utilizzatori dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow up ed applicare le altre condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito http://monitoraggio-farmaci.agenziafarmaco.it/, categoria Antineoplastici, che costituiscono parte integrante della presente determinazione.

Sconto obbligatorio sul prezzo ex factory alle strutture pubbliche come da condizioni negoziali di cui alla determinazione AIFA C151/2007 del 16 maggio 2007.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Sprycel» (dasatinib), è la seguente: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo, ematologo, internista (RNRL).

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1º dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 8 marzo 2011

Il direttore generale: RASI

11A03666

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

DELIBERAZIONE 9 marzo 2011.

Determinazione della misura, dei termini e delle modalità di versamento del contributo dovuto alla Covip da parte delle forme pensionistiche complementari nell'anno 2011.

LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

Visto l'art. 18, comma 2 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: decreto n. 252 del 2005) che dispone che la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (di seguito: COVIP) è istituita con lo scopo di perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari, avendo riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare;

Vista la legge 8 agosto 1995, n. 335, recante la riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare (di seguito: legge n. 335 del 1995) e in particolare l'art. 13, comma 2, che prevede che la COVIP sia finanziata mediante un apposito stanziamento di bilancio nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto l'art. 13, comma 3, della legge n. 335 del 1995, come modificato dall'art. 1, comma 68, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che stabilisce l'integrazione del finanziamento della COVIP mediante il versamento annuale da parte dei fondi pensione di una quota non superiore allo 0,5 per mille dei flussi annuali dei contributi incassati;

Visto l'art. 59, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (di seguito: legge n. 449 del 1997) che incrementa il finanziamento in favore della COVIP previsto dall'art.13, comma 2, della legge n. 335 del 1995;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (di seguito: legge n. 266 del 2005) e, in particolare, l'art. 1, comma 65, che prevede che a decorrere dall'anno 2007, le spese di funzionamento della COVIP sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato, e che l'entità della contribuzione, i termini e le modalità di versamento sono determinate dalla COVIP con propria deliberazione, sottoposta ad approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri con proprio decreto;

Considerato l'ammontare complessivo del finanziamento pubblico previsto dall'art. 13, comma 2, della legge n. 335 del 1995, dall'art. 59, comma 39, dalla legge n. 449 del 1997 e dall'art. 16, comma 2, lettera *b)* del decreto n. 252 del 2005;

Visto l'art. 2, comma 241 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che stabilisce che la COVIP è tenuta, per gli anni 2010, 2011 e 2012, a trasferire all'Autorità di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146 la somma di un milione di euro per ciascun anno a valere sulle entrate di cui all'art. 13 della legge n. 335 del 1995 e all'art. 59, comma 39 della legge n. 449 del 1997;

Ritenuto che, in relazione al proprio fabbisogno finanziario per il 2011, all'ammontare del finanziamento pubblico, alla stima dell'importo delle contribuzioni incassate dai fondi pensione nell'anno 2010, nonché alla contribuzione dovuta all'Autorità di cui alla legge n. 146 del 1990, il versamento a carico delle forme pensionistiche complementari debba essere fissato nella misura dello 0,5 per mille dei flussi annuali dei contributi incassati a qualunque titolo dalle forme pensionistiche complementari stesse;

Ritenuto che il contributo annuale dovuto per il 2011 debba essere calcolato in base ai contributi incassati dalle forme pensionistiche complementari nell'anno 2010;

Vista la deliberazione di questa Commissione del 20 gennaio 2011 con cui è stato approvato lo schema del presente provvedimento;

Vista la nota del 25 gennaio 2011 con la quale tale schema è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2011 di approvazione della citata deliberazione COVIP del 20 gennaio 2011;

Delibera:

Di approvare le seguenti disposizioni in materia di misura, termini e modalità di versamento del contributo dovuto alla COVIP da parte delle forme pensionistiche complementari nell'anno 2011.

Art. 1.

Contributo di vigilanza

1. Ad integrazione del finanziamento della COVIP è dovuto per l'anno 2011, dai soggetti di cui al successivo art. 2, il versamento di un contributo nella misura dello 0,5 per mille dell'ammontare complessivo dei contributi incassati a qualsiasi titolo dalle forme pensionistiche complementari nell'anno 2010.

2. Dalla base di calcolo di cui al comma 1 vanno esclusi i flussi in entrata derivanti dal trasferimento di posizioni maturate presso altre forme pensionistiche complementari, nonché i contributi non finalizzati alla costituzione delle posizioni pensionistiche, ma relativi a prestazioni accessorie quali premi di assicurazione per invalidità o premorienza.

3. Per le forme pensionistiche complementari costituite all'interno di società, qualora il fondo o singole sezioni dello stesso si configuri quale mera posta contabile nel bilancio della società, la base di calcolo ai sensi del comma 1 dovrà tenere anche conto degli accantonamenti effettuati nell'anno al fine di assicurare la copertura della riserva matematica rappresentativa delle obbligazioni previdenziali.

Art. 2.

Destinatari

1. Al versamento dei contributi di cui all' art. 1 è tenuta ciascuna forma pensionistica complementare che al 31 dicembre 2010 risulti iscritta all'albo di cui all'art.19, comma 1, del decreto n. 252 del 2005.

Art. 3.

Termini e modalità di versamento

1. Entro il 31 maggio 2011 ciascuna forma pensionistica complementare provvede a versare il contributo dovuto.

2. Nel caso di cancellazione dall'albo prima della predetta scadenza, la forma pensionistica complementare effettua il versamento prima della cancellazione stessa nella misura stabilita dall'art. 1.

3. Il contributo dovrà essere versato sul conto corrente bancario n. IT09B0569603211000006151X44 intestato alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione presso la Banca Popolare di Sondrio, sede di Roma. La causale da indicare per il versamento è la seguente: «Versamento contributo di vigilanza anno 2011 - fondo pensione n. (numero di iscrizione all'albo dei fondi pensione)».

4. A pagamento avvenuto, e comunque entro il 24 giugno 2010, tutte le forme pensionistiche di cui al precedente art. 2 sono tenute a trasmettere alla COVIP i dati relativi al contributo in parola compilando le pagine appositamente dedicate e messe a disposizione in sezioni riservate presenti sul sito Internet (www.covip.it).

Art. 4.

Pubblicazione

1. La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino della COVIP e sul sito Internet della stessa.

Roma, 9 marzo 2011

Il Presidente: FINOCCHIARO

11A03731

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Flutamide Hexal» con conseguente modifica stampati.

Estratto provvedimento FV/7 del 21 febbraio 2011

Medicinale: FLUTAMIDE HEXAL.

Confezioni: 033929011 250 mg compresse 30 compressE.

Titolare A.I.C.: Hexal S.p.a.

Procedura: nazionale.

Con scadenza il 4 gennaio 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto, per il foglio illustrativo ed etichettatura entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 180° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

11A03667

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Articaina Ogna»

Estratto determinazione V&A.N/ n. 424 del 28 febbraio 2011

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

All'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: «Articaina Ogna», rilasciata alla società Giovanni Ogna e Figli S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in viale Zara, 23 - 20159 Milano - codice fiscale 00881820153 è apportata la seguente modifica: in sostituzione della confezione «"4% soluzione iniettabile con adrenalina 1:200.000" 100 tubofiale da 1,8 ml» (Codice A.I.C. 031530013) viene autorizzata la confezione «"4% soluzione iniettabile con adrenalina 1:100.000" 50 tubofiale da 1,8 ml» (Codice A.I.C. 031530052) e in sostituzione della confezione «"4% soluzione iniettabile con adrenalina 1:100.000" 100 tubofiale da 1,8 ml» (Codice A.I.C. 031530025) viene autorizzata la confezione «"4% soluzione iniettabile con adrenalina 1:200.000" 50 tubofiale da 1,8 ml» (Codice A.I.C. 031530064) alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate, a condizione che siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione.

Confezione:

«4% soluzione iniettabile con adrenalina 1:100.000» 50 tubofiale da 1,8 ml;

A.I.C. n. 031530052 (in base 10) 0Y2724 (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione;

produttore del principio attivo: BASF Orgamol Pharma Solutions SA - Route du Simplon 1, 36 - 1902 Evionnaz (Svizzera); Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co KG DE, Binger Strasse - Ingelheim Am Rheim (Germania);

produttore del prodotto finito: Pierrel S.p.A. stabilimento sito in SS Appia 7-*bis* n. 46/48 - Capua (Caserta) (tutte);

composizione: 1 ml di soluzione iniettabile contiene:

principio attivo: articaina cloridrato 40 mg; adrenalina bitartrato 18,2 mcg;

eccipienti: sodio cloruro 1 mg; sodio metabisolfito 0,5 mg; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 1 ml;

«4% soluzione iniettabile con adrenalina 1:200.000» 50 tubofiale da 1,8 ml;

A.I.C. n. 031530064 (in base 10) 0Y272J (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione;

produttore del principio attivo: BASF Orgamol Pharma Solutions SA - Route du Simplon 1, 36 - 1902 Evionnaz (Svizzera); Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co KG DE, Binger Strasse - Ingelheim Am Rheim (Germania);

produttore del prodotto finito: Pierrel S.p.A. stabilimento sito in SS Appia 7-*bis* n. 46/48 - Capua (Caserta) (tutte);

composizione: 1 ml di soluzione iniettabile contiene:

principio attivo: articaina cloridrato 40 mg; adrenalina bitartrato 9,1 mcg;

eccipienti: sodio cloruro 1 mg; sodio metabisolfito 0,5 mg; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 1 ml.

Indicazioni terapeutiche:

Articaina 4% con adrenalina 1:100.000: interventi chirurgici sulle mucose e sull'osso che richiedono intensa ischemia; interventi chirurgici sulla polpa dentaria (amputazione ed estirpazione); estrazione di denti con paradontite apicale e fratturati (osteotomia); interventi chirurgici di lunga durata (per esempio: intervento di Caldwell-Luc, osteosintesi percutanea, cistectomia, interventi mucogengivali, preparazione di cavità e di monconi per l'applicazione di corone);

Articaina 4% con adrenalina 1:200.000: interventi di routine, come evulsione di denti singoli od in serie, preparazioni di cavità e di monconi per l'applicazione di corone, in particolare in pazienti affetti da gravi malattie sistemiche.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezioni:

A.I.C. n. 031530052 - «4% soluzione iniettabile con adrenalina 1:100.000» 50 tubofiale da 1,8 ml;

classe: «C»;

A.I.C. n. 031530064 - «4% soluzione iniettabile con adrenalina 1:200.000» 50 tubofiale da 1,8 ml;

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione:

A.I.C. n. 031530052 - «4% soluzione iniettabile con adrenalina 1:100.000» 50 tubofiale da 1,8 ml - USPL: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente da specialisti identificati, secondo disposizioni delle regioni o delle provincie autonome;

A.I.C. n. 031530064 - «4% soluzione iniettabile con adrenalina 1:200.000» 50 tubofiale da 1,8 ml - USPL: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente da specialisti identificati, secondo disposizioni delle regioni o delle provincie autonome.

Smaltimento scorte.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A03671

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO

Adozione della deliberazione n. 7/2010 relativa al piano assetto idrogeologico del fiume Po

In data 21 dicembre 2010 il Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po ha adottato la seguente deliberazione: n. 7/2010: «Adozione di Variante del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) – Sistemazione idraulica del fiume Po da confluenza Dora Baltea a confluenza Tanaro».

Il testo integrale della deliberazione è consultabile sul sito http://www.adbpo.it/.

11A03672

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Istituzione del Consolato onorario in Argirocastro (Albania)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

Articolo unico

È istituito ad Argirocastro (Albania) un Consolato onorario, posto alle dipendenze del Consolato Generale d'Italia in Valona, con la seguente circoscrizione territoriale: la Prefettura di Argirocastro.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2011

Il direttore generale
VERDERAME

11A03730

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo dell'8 marzo 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3898
Yen	114,64
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,233
Corona danese	7,4576
Lira Sterlina	0,86050
Fiorino ungherese	272,62
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7059
Zloty polacco	3,9848
Nuovo leu romeno	4,1895
Corona svedese	8,8470
Franco svizzero	1,2949
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,7550
Kuna croata	7,4049
Rublo russo	39,2993
Lira turca	2,2152
Dollaro australiano	1,3778
Real brasiliano	2,2994
Dollaro canadese	1,3539
Yuan cinese	9,1292
Dollaro di Hong Kong	10,8263
Rupia indonesiana	12212,12
Shekel israeliano	4,9755
Rupia indiana	62,6640
Won sudcoreano	1555,93
Peso messicano	16,7804
Ringgit malese	4,2167
Dollaro neozelandese	1,8793
Peso filippino	60,487
Dollaro di Singapore	1,7641
Baht tailandese	42,222
Rand sudafricano	9,6129

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A03832

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 9 marzo 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3928
Yen	115,14
Lev bulgaro1	0,9558
Corona ceca	24,290
Corona danese	7,4580
Lira Sterlina	0,85900
Fiorino ungherese	272,88
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7060
Zloty polacco	3,9801

Nuovo leu romeno	4,1902
Corona svedese	8,8055
Franco svizzero	1,2920
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,7510
Kuna croata	7,3939
Rublo russo	39,4750
Lira turca	2,2069
Dollaro australiano	1,3759
Real brasiliano	2,3039
Dollaro canadese	1,3481
Yuan cinese	9,1539
Dollaro di Hong Kong	10,8484
Rupia indonesiana	12217,55
Shekel israeliano	4,9636
Rupia indiana	62,6830
Won sudcoreano	1551,01
Peso messicano	16,6906
Ringgit malese	4,2237
Dollaro neozelandese	1,8808
Peso filippino	60,318
Dollaro di Singapore	1,7643
Baht tailandese	42,230
Rand sudafricano	9,5727

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A03833

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 10 marzo 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3817
Yen	114,78
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,362
Corona danese	7,4581
Lira Sterlina	0,85655
Fiorino ungherese	272,98
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7065
Zloty polacco	3,9915
Nuovo leu romeno	4,1920
Corona svedese	8,8115
Franco svizzero	1,2914
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,7820
Kuna croata	7,3925
Rublo russo	39,4100
Lira turca	2,1823
Dollaro australiano	1,3782
Real brasiliano	2,2919
Dollaro canadese	1,3416
Yuan cinese	9,0845
Dollaro di Hong Kong	10,7640
Rupia indonesiana	12134,82
Shekel israeliano	4,9229

Rupia indiana	62,4290
Won sudcoreano	1551,67
Peso messicano	16,4954
Ringgit malese	4,1962
Dollaro neozelandese	1,8795
Peso filippino	60,066
Dollaro di Singapore	1,7566
Baht tailandese	41,976
Rand sudafricano	9,5160

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A03834

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo dell'11 marzo 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3773
Yen	113,24
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,335
Corona danese	7,4582
Lira Sterlina	0,86120
Fiorino ungherese	272,80
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7067
Zloty polacco	4,0412
Nuovo leu romeno	4,1883
Corona svedese	8,8130
Franco svizzero	1,2842
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,8055
Kuna croata	7,3928
Rublo russo	39,5820
Lira turca	2,1861
Dollaro australiano	1,3768
Real brasiliano	2,2915
Dollaro canadese	1,3488
Yuan cinese	9,0551
Dollaro di Hong Kong	10,7315
Rupia indonesiana	12093,52
Shekel israeliano	4,9341
Rupia indiana	62,3090
Won sudcoreano	1552,50
Peso messicano	16,5368
Ringgit malese	4,1891
Dollaro neozelandese	1,8678
Peso filippino	60,172
Dollaro di Singapore	1,7540
Baht tailandese	41,953
Rand sudafricano	9,5653

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A03835

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 14 marzo 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3948
Yen	114,16

Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,331
Corona danese	7,4584
Lira Sterlina	0,86590
Fiorino ungherese	273,05
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7066
Zloty polacco	4,0315
Nuovo leu romeno	4,1838
Corona svedese	8,8405
Franco svizzero	1,2941
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,8290
Kuna croata	7,3885
Rublo russo	39,8377
Lira turca	2,2024
Dollaro australiano	1,3846
Real brasiliano	2,3210
Dollaro canadese	1,3597
Yuan cinese	9,1603
Dollaro di Hong Kong	10,8694
Rupia indonesiana	12221,50
Shekel israeliano	4,9543
Rupia indiana	62,8501
Won sudcoreano	1570,42
Peso messicano	16,6373
Ringgit malese	4,2339
Dollaro neozelandese	1,8918
Peso filippino	60,727
Dollaro di Singapore	1,7692
Baht tailandese	42,304
Rand sudafricano	9,6345

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A03836

MINISTERO DELL'INTERNO

Approvazione del trasferimento di sede della Casa in Monza dell'Istituto delle Suore di Nostra Signora della Carità del Buon Pastore, in Monza.

Con decreto del Ministero dell'Interno in data 3 febbraio 2011, viene approvato il trasferimento della sede della Casa in Monza dell'Istituto delle Suore di Nostra Signora della Carità del Buon Pastore da Monza a Reggio Emilia.

11A03514

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Parere della commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro sul concetto di eccezionalità di cui al punto 3.1.4 dell'allegato VI al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

Si rende noto che in data 19 gennaio 2011, la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e s.m.i, allo scopo di fornire indicazioni utili nel caso di utilizzo, a titolo eccezionale, di attrezzature non progettate a tal fine per il sollevamento di persone, ha approvato il parere sul concetto di eccezionalità.

Il suddetto parere è reperibile nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (http://www.lavoro.gov.it/Lavoro) all'interno della sezione «Sicurezza nel lavoro».

11A03367

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al provvedimento 1° marzo 2010 della Banca d'Italia, recante: «Disciplina della verifica dell'aggiudicazione provvisoria, ai sensi degli articoli 11, comma 5, e 12, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. (Provvedimento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 60 del 14 marzo 2011).

La data del decreto citato in epigrafe, riportata nel titolo del sommario e alla pagina 37, prima colonna, della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, deve intendersi così corretta:«1° marzo *2011*».

11A03863

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2011-GU1-065) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, via Principe Umberto 4, 00185 Roma - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: gestionegu@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€ **309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€ **682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 127,00)**	- annuale	€ **295,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,20)**	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,40)**	- annuale	€ **85,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,60)**	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.